

PROVINCIALE

BIBLIOTECA

Ente

D'Errico

3786

MATERA

CL. STIGLIANI

2561

ARCHIVIO
DELLA REGGIA
GIURISDIZIONE
DEL REGNO DI NAPOLI

Ristretto in indice Compendioso . In cui si riferiscono per
ordine , ed in breve le Scritture , che nel medesimo si
contengono, di Commessione Reggia raccolte,
e in XVIII. TOMI divise

DAL DOTTOR
BARTOLOMEO CHIOCCARELLO

*Ora dato alla luce la prima volta , per la cognizione della Pra-
tica . e delle Leggi , circa le differenze delle Giurisdizioni Ec-
clesiastica , e Secolare . Utile anzi necessario alla concor-
dia , e pace d' ambedue , alla difesa de' Vassalli di Sua
Maestà , ed alla quiete del Regno.*

DEDICATO
ALL' ECC.^{MO} E REV.^{MO} SIGN.^{RE}

D. ANT. DE CARDONA

ARCIVESCOVO DI VALENZA : CONSIGLIERO DI STATO DI
S. M. CES. E CATT. CHE D. G. E PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPREMO DI SPAGNA IN
VIENNA.



IN VENEZIA M. D. CC. XXI.





MO. MO.
ECC., E REV. SIGNORE

Dell' Imperio , che innalzando l' Eccellenza Vostra Reverendissima a Posto sublime , volle far chiaro al Mondo , che in tutto il suo vasto Dominio miglior Sostenitore de' suoi più rilevanti maneggi non aveva , si faccia emulo il Regno , nel presentar-

tarci una chiara prova, che trovar non potea in tutta Europa, non che in Italia, più degno Protettore de' suoi maggior' interessi. Questa qualsivoglia ideata proporzione, sarà tanta che basti a farmi esenzionato dalla taccia, che per altro meriterei, nel consegnare così picciolissima cosa, all' Ecc. V. Reverendissima, Principe di così Illustre Nobiltà, di tanto incomparabile Merito. Di quella non è che seguendo lo stil comune degli altri, entri a parola fare: poichè le gloriose Gesta della Casa Cardona, seconda Madre d'Eroi, primo lume della Nobiltà Spagnola, nè in un foglio, nè in picciol libro restringer si ponno. E quando pure tenta si d'imitare il magistero geografico, che in una Carta più Regioni, e più Mari sotto l'occhio, ne oggetta, anzi tutto il Terraqueo, e volessi stringendo la narrazione storica in pochi fogli, oggettar sotto l'occhio dell'intentimento mille e mille sue gloriose Palme, e Trofei: oltrecchè entrato troppo ardentissimo con picciolo palischermo di rozza dicitura, in questo Mar di grandezza, andarei a rompermi nelle secche della propria debiltà; incorrerei certamente nel fallo di più Storici, i quali portando il primo Progenitor della Casa Cardona Raimon di Floch, Cavaliere Francese discese di Real Sangue de' Conti di Angeo, coll'Imperator Carlo Magno all'acquisto di Catalogna, edempiendo i volumi de' Splendori della Stirpe, della purità del Sangue, della nobiltà de' Titoli, dell'ampiezza de' Domi-

nj;

nj; e d'ogni suo Eroe contando i Bastoni, le Porpore, le Croci; in fine certa cos'è, che dissero un nulla, à petto delle altre sue maggiori Grandezze, e solamente si raggirarono nell'onorata declinazione di questa gran Cala: Poich'è chiaro, che quando l'altre più rinomate della Spagna circa i tempi di Carlo Magno, a costo del Sangue, e prezzo di militari fatiche, montando all'alto poggio della fama, vantano il principio del loro incremento; questa da più rilevata Altezza di Real Sangue, scese ne' Campi d'Iberia a mieter altre Palme, non per desio di gloria, ma per uso di virtù innata in animo Reale. Ed avendo poi l'Eccell. V. Reverendiss. accoppiati mirabilmente a i gran Preggi del Sangue quei più riguardevoli dell'Animo, veramente superiore ad ogni Grandezza: mi saria d'huopo valicar altro Mare delle di lei virtù; quanto magnanime e gravi tanto cortesi, e quanto maestose e reali, tanto piacevoli; e qual Navichiero inesperto nell'Oceano più tranquillo di una purgata eloquenza, anderei a naufragare miseramente al Nort de' miei oscuri concetti. Fia dunque meglio il tacere sotto la dolce Speranza, che siccome la Maestà del Nostro Imperadore, che D.G. s'interessa ne' vantaggi dell'Eccell. V. Rev. così Ella non indegnerà di appassionarsi nella Protezione degl'interessi della sua Giurisdizione, e Preminenza Reale nel Regno. E nella protezione altresì di me, che supplichevole, e riverente altro non ambisco fuori d'

d'un generoso gradimento, nell'essermi portato dalla più rimota parte d'Italia, e del Regno, animoso à tai giusti riflessi, a i suoi piedi, con sì picciol dono, pel solo disio del' onore di confessarmi perpetuamente

Da Napoli, a 24 Febbrajo 1721.

Dell'Ecc. V. Reverendiss.

Umiliss. ed Osequiosiss. Servo
Gio: Carlo Chino.

G I O: C A R L O C H I N O

A C H I L E G G E.



IL Regno, e i suoi Popoli nelle angustie per le differenze tra le Giurisdizioni Reale, ed Ecclesiastica camminando quasi ciechi à tentone, spesso fiate urtar con terribili scosse in alcune durezza; e le sue leggi più preziose svelazzar quasi Nottole sù l'oscuro delle penne prive de' splendori del torchio; hanno in me eccitato desio talmente forte, ed eccessivo di giovare al Pubblico col darne alla luce un compendioso, e stretto, che non furon bastanti à distogliermi dal proposito le persuasioni a' amici, li quali à cagion di qualche gelosia degli Ecclesiastici del Regno mi presagivano una qualche turba di contraddittori, che mascherata di zelo gridando: Homo iste non cessat loqui contra locum sanctum, & legem, forà bastante à lapidarmi, ad opprimermi. Nè tampoco mi fù di remora il dubio di poter malamente apprendersi da ciò qualche scandalo. Qual mai gelosia puote apportare agli Ecclesiastici la pubblicazione di Pratica, così invecchiata, e di così giuste leggi del Regno, ch'ebber sempre mai con seco il consenso de' Sommi Pontefici? Qual mai scandalo potrà seguirne, che non sia irragionevole, e farisaico, a cagion del quale non dobbiamo dar impaccio alla verità: Si de veritate scandalum sumitur, utilius nesci scandalum permittitur, quam veritas relinquatur. S. Greg. homil. 7. in Ezech. Nè serrandoci la bocca per timidezza, e viltà, privar ci dobbiamo di giustamente dire: HOC ERIT JUS REGIS. Tàto più, che quà non si rievocano in dubio, la Donazione di Costantino, altre Concessioni, e Investiture d' Napoli: ma tante fedelmente si rapportano, che più far non si puote. Quà non si spiluzzicano l'origine, e fondamento di tanti Dominj, Potestà, Giurisdizioni, ed averi, ch' Ei possiedono in Regno. Quà non si pongono a confronto, con appassionata di anima, JURA CLAVIUM, ET IMPERI: Ma si riferisce semplicemente: HOC EST JUS REGIS; ed accompagnato sempre dal consenso de' Sommi Pontefici. Ed a tal oggetto, non posso supponermi trovarsi

Per.

*Persona, che donando luogo alla dispiacenza delle leggi, attene-
agli interessi della Giurisdiz., e Preminenza Reale, per cieca, e scio-
ca passione non veda, che ciò porta con seco quel: Non regnabit Saul
inter Nos, giustamente attribuito a peccato, e sacrilegio. Anzi mi
figuro all' incontro tutta la Gerarchia Ecclesiastica doggedi, bene
addottrinata dall' esempio di Christo Signor nostro, che in causa
stimata di Religione, non volle sottoporsi alla giudicatura della
Sinagoga, ma dell' Imp. Dall' esempio dell' Apostolo, che volle esser giu-
dicato da Cesare. Ad Tribunal Caesaris ito: Ibi me oportet judi-
cari Caesarem appello, act. 25. Dall' esempio di Papa Lione IV. che
accusato appò l' Imper. Ludovico, si rimette alla sua Giurisdizione 2
q. 7. c. Nos si incompetenter aliquid egimus, & iustæ legis trami-
tem in subditis non conservavimus, vestro ac Missorum vestro-
rum cuncta volumus emendare iudicio. Dall' esempio di Papa Pe-
lagio, che accusato si commette anco in materia di fede al Rè Gil-
leberto, di chi si confessò, e prova Suddito pe' dettami della Sac. Scrit-
tura 25. q. 1. c. 10. Satagendum, ut pro auferendo suspitionis
scandalo obsequium confessionis nostræ Regibus ministremus,
quibus Nos etiam subditos esse Sacræ Scripturæ præcipiunt. E
per conseguente agli Ecclesiastici com' Ecclesiastici, ch' io mi sup-
pongo così addottrinati, com' esser devono, la pubblicazione di quest'
Archivio, la cognizione di queste leggi, e di molta utilità, anzi che d'
ombra, ò gelosia. Sa ogn' uno, che in varj tempi son' occorsi disordini,
ed imbarazzi, ch' han tenut' i Pontefici, gli Rè, ed il Regno tutto in-
quieti. E non puote negarsi, che sian seguiti, perehe talvolta qualcu-
no de' Prelati, privo del necessario lume di queste leggi ha dato in ec-
cessi tali, che non si han potuto a patto alcuno sofferrir, o usurpando
la Reale Giurisdizione, ò maltrattando i Vassalli di Sua M. ò spo-
gliandoli qualche volta de' loro averi, con inquietitudine universa-
le. Che s' Ei all' incontro mediocrementè intesi, come si deve, di tante
Convenzioni, e Accordi: di tanti Ordini, Leggi, e Cartereali del Re-
gno, non avessero camminato alla cieca, giacche: Mandatum lucerna
est, & lex lux. Proverb. 6. non avrebbero sentate le novità, che non s'
avevano loro da permettere. E col rendersi poi invincibili a' preghi,
e alle Oratorie, causate le inquietitudini al Pubblico, e a se stessi gl'
insapori, e con ragione: Cor durum habebit malum in novissimo. Ec-
cles. 3. Qual Chierico mai, inteso de' stabilimenti, e della Pra-
tica circa la materia delle Giurisdizioni, avrebbe preteso sotto il*

*colore della Immunità, ed Esenzion' Ecclesiastica, quasi armato d'
impenetrabile corazza, far guerra, a forza di eccessi, e disordini,
alla pace del Regno, com' è spesse fiate accaduto? Per legem enim
cognitio peccati. Ad Roman. 3. Nè particolarmente si sarebbe
veduta citata in Regno, senza veruno riguardo, dalla Corte Ro-
mana, Madama d' Austria, affine per causa puramente profana
comparisse in Roma. Nè D. Lucrezia Carrafa, Baronessa di S.
Donato, scomunicata dal Vescovo di S. Marco in Calabria, per la
pretensione, che quegli aveva sopra la quarta parte de' beni mobi-
li del Barone suo marito, perehe morto ab intestato. Nè D. Mar-
cello Caracciolo Marchese di Casalbore scomunicato gran pezza, so-
lamente a fine di spogliarlo de' feudi del Casale di Montec' Urso, che
per eredità de' suoi Antenati, e per Concessione Reggia aveva pacifi-
camente posseduto. Nè Giovambattista Mormile scomunicato, per-
che faceva fabbricar l' Alume nella sua Alumiera, che anco per
concessione Reggia possedeva pacifica, e quietamente. Nè la Città d'
Altamura, abitata da 18. m. anime, interdotta per lo spazio di 22. an-
ni per differenza di Viscia, della quale indubbitamente era esente,
e quanti pover' innocenti per sì lungo tempo morivano, tutti senza i
SS. Sacramenti, ed Ecclesiastica Sepoltura. Nettampoco si sareb-
be pigliato, ed appiccato de' feudi in Benevento, un pover' huomo in-
nocente, Soldato di Campagna del Regno, a pretesto che quattro anni
prima, per ordine de' Reggi Ministri avesse carcerato in territorio
di quella Città un Forgiudicato Regnicolo. E ceto, e mille altri fatti
simili, che troppo lungo fora il raccoriarli à minuto, per la cognizione
de' quali legge chi vuole sodisfar la sua curiosità, che troverà la
tela della presente opera intarsiata tutta di maraviglie; e vedrà
che quanto più hanno avuto gli Ecclesiastici tutti gli ajuti, e favori
Reali in ogni cosa, tanto più se ne trovaron di quei, che tentarono le
novità in pregiudicio della Giustizia, delle Leggi, e della Potestà
Reale, a cui Domendio con quel generalissimo precetto sottopose ogn'
anima vivente sopra la terra: Omnis Anima Potestatibus subli-
mioribus subdita sit. Ad Rom. 13. E per togliere ogni ombra di con-
fusione, facendo parola delle due Giurisdizioni, è d' huopo distinguere
quel gran Chaos, ch' è tra i loro limiti; poiche sebbene sian elle quan-
to vicine, ed intrigate, altrettanto incompatibili, e nimiche, di modo
che assomigliandosi la Reale nella Maestà dell' Imperio, alla Quercia:
e l' Ecclesiastica nella Sacra unzione dell' Evangelico Ministro all'*

Ulixa, come di queste piante scrive Plinio lib. 17. c. 18. *Quercum*, & *oleam* tam pertinaci odio diffidere, ut si altera in alterius scrobe coniunctim depacta fuerit, moriatur; così quelle poste a ci-
 mēto cercano l'una l'altra d'estinguerfi. Niente però dimeno sono divi-
 se, e la loro germuna differenza dalla Sagra Scrittura si deduce,
 senza ponere un mondo in disordine, e guazzabuglio. Ivi abbiamo per
 la Potestà Ecclesiastica data a S. Pietro, ed a' Pontefici Romani suoi
 legittimi Successori: *Pasce oves meas, pasce agnos meos*. E
 per la potestà data à Rē: *Tu pasces Populum meum Isdrael*. So-
 no adunque due Pastori sopra un Popolo, sopra un' Ovile? Chi più
 prender puote, più piglia? Chi più puote usurpar Giurisdizione, più
 n'escrita? No, non escono dalla Bocca Divina queste contradizio-
 ni, non sono causa di queste confusioni le Sagre Carte. Ma è d'buo-
 po riflettere, che avendo la Divina Provvidenza nella Creazione
 composto l' Huomo di due sustanze, una elementale e terrena, l'altra
 intellettuale, ed eterna, hanno elle bisogno, giusta i dettami della
 buona filosofia, d'alimento, come viventi; e non convenendo all' Ani-
 ma ragionevole, cibo di terra, nè al corpo di spiritualità: è d'uopo,
 che ciascheduna di queste parti, a se proporzionato nella sua propria
 sfera sel prenda. Ciasì adunque il Corpo di carne, e frutta, che
 son di terra, com'egli è per appunto, e l' Anima particola della Divi-
 nità, ciasì quā giū in via, quolibet verbo divino, e là sū in Pa-
 tria; visione beata, pane Angelorum. Indi è che fū la somma Po-
 testà di questa cura divisa in due parti, l'una col: *Tu pasce popu-
 lum meum Isdrael*, fu data al Rē; e l'altra col: *Pasce oves meas*, fu
 data alla Chiesa Cattolica. Ed a questa proporzione la Repubblica del
 Mondo fu anco divisa in due Società, Sagra, e Civile, o diciamo Ec-
 clesiastica, e Secolare, acciocche la prima avendo cura della salute e-
 terna dell' Anima: e l'altra della quiete, e felicità della vita civile,
 fissè il Mondo, e l' Huomo suo centro, ben governato in tutte le sue
 parti. E questo è il fondamento della differenza tra le due Giu-
 risdizioni, sū la cui base puote ciascheduna contenersi ne' suoi propri
 termini, senza disturbo, e confusione dell' altra; per lo qual' effetto
 à dato alla luce il Compendio di quelle leggi, la cognizione delle quali
 unicamente al conseguimento della pace, e concordia delle due Giu-
 risdizioni, ed alla quiete de' Popoli, e del Regno giovar puote; quindi
 col procurar per questo mezzo la pace, e quiete universale, ap-
 porto senza fallo utile, e giovamento principalmente agli Ecclesia-
 stici,

stici, e non ombra, o gelosia. Nè quā voglio, che ad alterigia, e te-
 merità mi s'imputi l' assunto di prometter la pace, quiete, e concordia
 delle Giurisdizioni, e del Regno: quando, e la Chiesa, e le Corone
 tanto faticarono pel conseguimento di tutto ciò, che alla fine mala-
 mente il poterono: e mi rimproveri S. Dioniso: *Tibi fas non est
 ista corrigere*. Non son' io di cerebro così fantastico, e chimerizante,
 che voglia far il Palemone di queste controversie, ma per l' util pub-
 blico farò solo contetto d' aver fatto l' ufficio della cote.

acutum

Reddere quæ ferrum valet, expers ipsa secandi.
 Giacche per non trovarsi simili leggi promulgate, ed impressi: per non
 esservi Autori, e libri, che trattassero materie così delicate, e per
 vederfi privo il Regno dello stesso Archivio Reale, che appena raccol-
 to, fu per ordine della Maestà di Filippo IV. trasportato in Ispa-
 gna; si rende questo Ristretto, quanto raro, e solo, altrettanto univer-
 salmente utile, e necessario. E quantunque si vantano alcuni d' aver
 le copie di que' XVIII. Tomi a penna dell' Archivio Reale, son elle
 tutte mancanti, e contrafatte da mille, e mille marche d'errori; e
 con tutto ciò tenendole Colui, che l'ave quasi libri sibillini, e stimando
 lo stesso il comunicarli che: *Dare sanctum canibus*, non è più lecito
 al Pubblico cavarne il frutto della lettura. Oltrecche chi di Coloro,
 che avesse tutto l' Archivio leggerebbero per intero? tra pel fastidio,
 a cagion della sua mole smisurata: *maximum librum, maximum
 tormentum*; e tra per le tante ripetizioni delle stesse cose, che per lo
 più procedono in lungo, e co' stessi termini, come sono Consultæ, Rela-
 zioni, Risoluzioni, Privilegi, Bolle, Ordini, e Lettere, che rendono
 stufo qualunque faticato Leggitore. Fia dunque più profittevole
 averlo ristretto in Compendio, come per appunto è meglio de' corpi
 destinati all' uso della medicina averne le Quintessenze, e gli Estrat-
 ti. Circa la lingua, ella è la comune del Regno, poiche solo pel
 Regno si è dato alla luce, nè s' è impreso mutarla, acciocche compa-
 risse affinata, ad oggetto, che togliendole la propria schiettezza, si
 sarebbe levato molto della sua autorità. Chi ambisce scuola di lin-
 gua, ed armonia, e soavità nel dire, la cerchi tra più purgati To-
 scani; poiche quā solamente si propone la semplicissima lettura di
 leggi, e pratica a' Curiosi, che ne han bisogno. Elli sì che nel rinve-
 nire i fatti all' huopo loro conformi, goderanno di non picciola sodis-
 fazione, con utile e giovamento. Solo dunque si è faticato a purgare
 la

la lingua de' barbarismi, e solecismi, e delle ripetizioni superflue, o termini malposti, che incontrastabilmente erano errori; giacche per la mala ortografia de' Copisti, ridotto quasi in feccia, non poteva leggersi senza nausea. Si sono humilmente corretti gli errori di cronologia, e de' nomi de' Personaggi mentovati ne' fatti per tutto il Libro; ove ora pigliandosi una figura d'abbaco per un'altra, ora supprimendone, ed ora aggiungendone alcuna, di leggieri si prendeano abbagli di centinaia, anzi migliaia d'anni. In moltissimi luoghi, con errore di Secoli, si metteva un Re per un'altro: un Pontefice per un'altro: un Vicerè per un'altro, avendone principalmente di questi, più dello stesso nome, o co' stessi titoli. Resta solo, che al riflesso d'aver io faticato molto in correggendo gli errori altrui, per util pubblico, mi prometto animoso da i discreti Leggitori tanto del favor loro, che abbiano a compatire gli miei, che sottopongo alla loro benigna correzione, poiche non fa la Sapienza, che io me ne presuma esenzionato: Quoniam omnes in correptione sumus c. 6.

T A V O L A

De' Tomi, e Capitoli.

INDICE DEL TOMO I.

Delle Investiture del Regno di Napoli, fatte da i Romani Pontefici, tanto con titolo di Ducato di Puglia, e di Calabria, quanto col titolo di Regno. pag. 1.

INDICE DEL TOMO II.

Del Reggio Cappellano Maggiore. 13

INDICE DEL TOMO III.

Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.

TITOLO I. Precedenza, Prerogativa, e Luogo da darsi al Nunzio Apostolico. 21

II. Delle Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche. Del procedere contro Laici in materia delle Spoglie. E della Potestà, e Giurisdizione del Nunzio. 23

III. De' Frutti delle Chiese vacanti, così Cattedrali, come Beneficiali del Regno: e particolarmente delle Chiese Reggie. 32

IV. Reggj Exequatur concessi a' Nunzi, e Collettori Generali, mandati da' Sommi Pontefici in questo Regno, spediti a modo di Privilegj, in forma Regiæ Cancellariæ, inferendosi l' Breve della loro Commessione. 34

INDICE DEL TOMO IV.

Del Reggio Exequatur.

TIT. I. Ch' egli sia una delle Prerogative del Regno, la quale ne' tempi antichi era molto più vantaggiosa. 39

II. Della Bolla in Cena Domini: in quai casi Ella pregiudichi la Real Giurisdizione. E quanto in Regno faticato si fosse, a fin di non pubblicarsi, ed eseguirsi. 56

III. De' Visitatori Apostolici mandati da' Sommi Pontefici: Quando, ed in quai casi furono ricevuti, ed ammessi con che leggi? 73

IV. Che debbiano i Laici citarsi a fin di comparire nella Corte di Roma per cause non attenenti alla Giurisdizion' Ecclesiastica. E che sia stato loro proibito ivi comparire. 87

INDICE DEL TOMO V.

De' Casi Misti: ed in qual Foro per quelli debbiano i Laici esser con-

convenuti.	92
TIT. I. <i>Del Sacrilegio.</i> 93.	II. <i>Della Usura.</i> 94.
III. <i>Dell' Adulterio.</i> 94	IV. <i>Della Bigamia.</i> 95
V. <i>Dell' Incesto</i> 98	VI. <i>Del Concubinato.</i> 99.
VII. <i>Del Sortileg.</i> 102.	VIII. <i>Delle Decime.</i> 102.
IX. <i>De' Legati Pii.</i> 104.	X. <i>Della Bestemmia, e Pergiurio.</i> 104

INDICE DEL TOMO VI.

<i>Delle Chiese, e Beneficj, che spettano alla Presentazione, e Collazione del Re.</i>	105
--	-----

INDICE DEL TOMO VII.

<i>Delle Chiese, e Beneficj Reggj.</i>	
TIT. I. <i>Della Chiesa di S. Nicolo di Bari.</i>	121
II. <i>Dell' Arcipretato d' Altamura.</i>	126
III. <i>Del Capitolo della Città di Lucera.</i>	134

INDICE DEL TOMO VIII.

<i>Del S. Ufficio dell' Inquisizione: Degl' Inquisitori: Degli Eretici: e de' loro beni.</i>	140
--	-----

INDICE DEL TOMO IX.

<i>De' Rimedj contro Prelati, che turbano la Real Giurisd.</i>	
TIT. I. <i>Delle Ortatorie mandate da' Vicerè a' Prelati del Regno, e dello antico uso di quelle.</i>	153
II. <i>Della chiamata de' Vescovi.</i>	154
III. <i>Del sequestro de' beni temporali de' Vescovi: E della carcerazione de' loro Congiunti, e Familiari.</i>	157
IV. <i>Della cacciata de' Vescovi.</i>	160

INDICE DEL TOMO X.

<i>Della Libertà Ecclesiastica.</i>	
TIT. I. <i>Del Rito della G. C. della V. sopra la remissione de' Chier.</i>	164
II. <i>Della Immunità de' Chierici: e quando, e per quai beni devono contribuire co' Laici.</i>	174
III. <i>De' Cavalieri di S. Lazaro. E se godano l' Immunità del Foro, e de' beni?</i>	178

INDICE DEL TOMO XI.

<i>Della porzione spettante al Re, nelle Decime imposte da' Sommi Pontefici, alle Persone Ecclesiastiche.</i>	182
---	-----

INDICE DEL TOMO XII.

<i>Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro di Roma, eretto in Napoli: quando, e con quai leggi.</i>	196
---	-----

IN-

INDICE DEL TOMO XIII.

<i>De' Conservatorj Reggj, in vigore de' Capitoli del Regno, contro le Persone Ecclesiastiche.</i>	198
--	-----

INDICE DEL TOMO XIV.

<i>Della Legazione de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino a Filippo II. Re di Spagna, per causa della giurisdizione Ecclesiastica.</i>	205
---	-----

INDICE DEL TOMO XV.

<i>Degli Ospitali, Estaurite, Confraternità, ed altri Luoghi Pii, e Religiosi, che si governano da Laici. Quando, ed in che cose s' siano soggetti a' Prelati? E della loro Visita.</i>	215
---	-----

INDICE DEL TOMO XVI.

<i>Della Città di Benevento: sua Fida, Privilegj, Immunità, Fini, e Casali. E che non debbia ivi portarsi grano dal Regno.</i>	223
--	-----

INDICE DEL TOMO XVII.

Tomo I. di varie cose.

TITOLO I. <i>Del Concilio di Trento: cioè in quai casi non sia stato ricevuto, ed eseguito nel Regno.</i>	235
II. <i>Delle Rendite, e frutti Ecclesiastici, principalmente delle Cathedrali, sequestrati d' ordine Reggio, e spesi nella riparazione, ed altre cose necessarie delle medesime Chiese.</i>	237
III. <i>De' Juspadrinati Reggj, e de' Baroni: e se la loro cognizione si in petitorio, come in possessorio spetti a' Ministri Eccel. Reg.</i>	240
IV. <i>De' Testamenti, che i Vescovi del Regno pretendono poter fare per loro, che muojono ab intestato.</i>	242
V. <i>Convenzioni fatte tra i Re, e Vicerè del Regno, e la Sede Apostolica sopra la persecuzione de' Banniti, e Delinquenti, da rimettersi scambievolmente.</i>	244
VI. <i>Della Immunità delle Chiese giusta la Bolla di Greg. XIV.</i>	248
VII. <i>Della Stampa, e de' Stampatori.</i>	249

INDICE DEL TOMO XVIII.

Tomo II. di varie cose.

TITOLO I. <i>Della Città di Siena concessa al Duca di Firenze.</i>	252
II. <i>Della Isola di Ponza, ed altre Isole aggiacenti, se siano del Re, o del Sommo Pontefice, ovvero d' altri?</i>	253
III. <i>Delle ragioni, che ave il Re nella Terra di Pontecorvo, che al presente si possiede dalla Sede Apostolica.</i>	255
IV. <i>Che debbia farsi? e che si sia fatto, in tempo di guerra tra i Re di Napoli, e i Pontefici Romani,</i>	256

BARTOLOMEO CHIOCCARELLO

HAviendo S. E. à relación del Señor Regente D. Juan Enriquez resuolto, por servizio de Su Magestad, que se haga un' Archivio, en esta Real Cancellaria, en el qual se pongan todos los Papeles concernientes à la Jurisdicion Real: y por que sabiendose donde estan, con presteza se pueda acudir à resolver los negocios, y dificultades, que se ofrecieran en esta materia. Y teniendo S. E. relación de Ministros Supremos, de su calidad, bontad, y doctrina, y de quanto està enformada d' estos negocios, y lo que se puede esperar de su Persona, en cosas de servizio de Su Magestad de semejante materia, ha hecho elecion de ella, para el dicho efecto; y siendo esto negocio de tanta importancia, que comprende las mayores cosas, que hai en el Reyno, havrà d' acudir en el con mucha diligencia, y fidelidad, para reducirlo con brevedad à toda perfeccion. Por que se le asigura recibirà Su Magestad por grato esto servicio, y se tendrà Cuenta de su Persona. Y es servida S. E. que para todo, que se ofrecere, y gasto para la effectuacion accuda à los Señores Regente D. Juan Enriquez, y Consejero Vincenzo Coschon Abocado Fiscal de la Camera, y à mi, por que se le daran los ordines necessarios para dicho efecto. En Napoles, y en la Cancellaria à 15. de mayo 1616.

El Varon de S. Arcangelo Duque de Caivano.

IN

I N D I C E
D E L T O M O I.

Delle Investiture del Regno di Napoli, fatte da i Romani Pontefici, tanto con titolo di Ducato di Puglia, e di Calabria, quanto con titolo di Regno.

EGL'è primieramente necessario riferire le ragioni, che pretendono avere i Pontefici Romani, e la Sede Apostolica nella Città di Napoli, e nelle altre Città, o Terre, che al presente sono comprese sotto il nome di Regno, ovvero Sicilia citra Pharum.

Donazione fatta da Costantino Magno Imperadore, à Papa Silvestro, ed alla Chiesa Romana, nella quale gli dona, tra le altre cose, la Città di Roma, e tutta l'Italia, e l'Occidente: riferita in breve da *Graziano nel cap. Constantinus 96. distint.*

Un altro tenore di detta donazione tradotta dal greco in latino, trovata nella libreria Vaticana, ch'è riferita da *Francesco Bursat. nella fine del 1. volum. delle sue Consultazioni legali, o diciamo Consigli.*

Privilegio concesso da Ludovico Imperadore, Figlio di Carlo Magno, a Papa Pasquale I., e suoi Successori, nell'anno 817. nel quale detto Imperadore gli conferma, e di nuovo concede il Patrimonio Beneventano, Salernitano, Napolitano, e molte altre Città, Terre, e Luoghi, che sono compresi nel Regno di Napoli.

Privilegio concesso dall'Imperadore Ottone III., e da Ottone Re di Germania suo figlio, nell'anno 962. a Papa Giovanni XII., e suoi Successori, nel quale gli conferma, e di nuovo concede alcune Città, e Provincie, e tra le altre il Patrimonio di Benevento, di Napoli, di Calabria superiore, ed inferiore, con molte altre Città, Terre, e Luoghi, che sono compresi nel Regno di Napoli.

Relazione delle Investiture del Regno, concesse da diversi Sommi Pontefici, a i Normanni, sotto titolo prima di Duchi di Puglia, e di Calabria, e poi di Re di Sicilia; con annuo censo, e con giurarli fedeltà, e costituironsi Ligj, ed Omaggi della Chiesa Romana. Come Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e di Calabria, fu investito da Papa Nicola II. nell'anno 1059., e confermato da Papa Alessandro II., e Gregorio VII.

A

Giu-

Giuramento di fedeltà, dato da Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e di Calabria, a Papa Nicola II. nell'anno 1059. colla Investitura concessa dal sudetto Pontefice, di tutta la Puglia, Calabria, e Sicilia: con il censo annuo da pagarsi alla Chiesa Romana per qualsivoglia paio di bovi, che fossero in Regno, in danari di moneta di Pavia.

Giuramento di fedeltà dato da Ruggiero Duca di Puglia, e di Calabria; figlio di detto Roberto Guiscardo, investito da Urbano II., e da Pasquale II. Guglielmo Duca di Puglia investito da Pasquale II., e da Papa Gelasio II.

Giuramento di fedeltà dato da Guglielmo II. Conte di Sicilia, investito da Pp. Callisto II. e da Onorio II. del Ducato di Puglia, e di Calabria.

Ruggiero II. Conte di Sicilia, e Duca di Puglia, investito da Papa Onorio II. del detto Ducato. Il detto Ruggiero ebbe poi il titolo di Re, e fu investito dell'una, e dell'altra Sicilia, da Anacleto Antipapa, e fu poi confermato da Papa Innocenzo II.

Frammento della Bolla di Anacleto dell'anno 1130. trovato nel Vaticano, nella quale detto Anacleto concedè al detto Roberto Duca di Puglia, e di Sicilia, ed a Ruggiero suo figlio, ed a gli altri suoi figli, da instituirsi eredi, secondo l'ordinazione di detto Roberto, la Corona del Regno di Sicilia, Calabria, e Puglia.

Il Re Guglielmo I. detto il Malo, figlio di detto Ruggiero, fu investito del Regno, da Papa Adriano IV. e confermato da Alessandro III.

Il Re Guglielmo II. detto il Buono fu investito del Regno da Papa Clemente III.

Investitura del Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, e Principato di Capua, Napoli, Salerno, ed Amalfi, con tutte le loro pertinenze: e di Marsia, ed oltre Marsia, d'altri tenimenti; fatta a Costanza Imperadrice, e Regina di Sicilia, ed a Federigo II. Re di Sicilia suo figlio, da Papa Innocenzo III. nell'anno 1201. per il censo annuo di ducati 600. per la Puglia, e Calabria; e ducati 400. per Marsia, da pagarsi alla Chiesa Romana.

Copia del giuramento di fedeltà, che da Federigo II. Imperadore, e Re di Sicilia, nell'anno 1211. si fece in mano di Gregorio Cardinal di S. Teodora, Legato della Sede Apostolica, in nome di detto Papa Innocenzo III. per il Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, e Principato di Capua.

Privilegio, con sigillo d'oro, dato nell'anno 1211. da Federigo II. Imperadore, e Re di Sicilia, al Cardinale di S. Teodora, Legato Apostolico, del giuramento di fedeltà datoli; e della promessa del censo, per l'investitura del Regno.

Rinunzia, che fece l'Imperador Federigo II. del Regno di Sicilia, a Corrado suo figlio, nell'anno 1221.

Sentenza di Scomunica fatta da Papa Gregorio IX. contro Federigo II. nell'anno 1239.

Sentenza di deposizione contro Federigo II. fatta da Papa Innocenzo IV.

VI. nel Concilio di Leone, nell'anno 1245. à 25. luglio, nella quale lo depone, e priva dell'Imperio, e Regno di Sicilia.

Sentenza di deposizione contro Manfredi Principe di Taranto, perche usurpando il Regno a Corrado suo Nipote, si fece acclamare, e coronare Re prima in Palermo, a 10. agosto 1255., e poi in Napoli.

Sentenza di Scomunica, che fece Papa Alessandro IV. contro il Re Manfredi. E di privazione del Regno: e delle censure, ed interdetti, che fece contro il Regno tutto; e contro Prelati, e Signori, che intervennero nella coronazione di Manfredi.

Sentenza di deposizione fatta da Papa Clemente IV. contro undici Vescovi, che s'erano accostati a Manfredi, Principe di Taranto, il quale aveva occupato il Regno di Napoli, ed erano intervenuti nella sua coronazione, senza essere investiti dalla Sede Apostolica.

Relazione della Concessione, ed Investitura fatta da Papa Alessandro IV. nell'anno 1252. del detto Regno di Sicilia, ad Errigo Re d'Inghilterra, in nome di Edmondo suo figlio, di minor età. Ed del giuramento, che detto Errigo diede in mano de' Legati Apostolici: delli patti, e censi: e delle monizioni sotto pene di scomuniche, che detto Papa fece ad Errigo, che mandasse presto sussidio per invadere il detto Regno contro Manfredi occupatore di quello, nell'anno 1257. Per il che poi Papa Urbano IV. nell'anno 1263. mandò in Inghilterra a detto Errigo, ed Edmondo un Legato Apostolico, acciocchè rinunziassero in mano di detto Legato, le ragioni, che pretendessero avere in detto Regno di Sicilia, per l'investitura concessa da Papa Alessandro IV. non avendo osservato gli patti convenuti.

Investitura del Regno di Sicilia citra Pharum, ò diciamo Napoli, fatta da Clemente IV. a Carlo Conte di Provenza, e d'Angiò, figlio di Ludovico Re di Francia; ed a' suoi figli discendenti mascoli, e femmine, a 4. novembre 1265. per il censo annuo di ottomila onze d'oro, al peso di detto Regno; e di cinquantamila Marche di Sterlinghe, da pagarsi una volta sola; ed ogni tre anni una China, o sia Palafrèno bianco.

Il detto Re Carlo I. essendo stato solennemente unto, e coronato per Re di Sicilia, e del Regno, in Roma nella Chiesa di S. Pietro, dal detto Papa, nel giorno dell'Epifania a 6. gennaio 1266. dona lo stesso giorno al Capitolo, e Canonici di detta Chiesa di S. Pietro, in perpetuo ogn'anno, onze 50. d'oro, sopra la Dogana della Città di Napoli.

Il sudetto Re a 14. gennaio 1271. rinvoca tutte le Donazioni, Affitti, e Concessioni, fatte dal detto quondam Federigo II. Imperadore, dopo la sua deposizione: e per Corrado, e Manfredi suoi figli, e loro Officiali, che non si trovassero confermate da esso Re Carlo.

Il sudetto Re a 13. di giugno 1271. rinvoca similmente le Donazioni, Affitti, e Concessioni fatte dal detto Imperador Federigo, dopo la sentenza della sua Depositione fatta nel Concilio di Leone: e per Corrado, e Manfredi suoi figli, e per li loro Officiali, che non sono confermate dal detto Re Carlo.

Papa Gregorio X. dichiara, con suo Breve, in data: Da valenza à 13. settembre 1295. aver ricevuto dal Re Carlo I. otto mila onze d'oro, à peso del Regno di Sicilia, per il censo di detto anno 1275.

Il sudetto Re, scrive da Roma à 10. giugno 1276. à suoi Tesorieri in Napoli, che impegnino à Mercanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle sue gioje, e oro, che abbino in prestito, otto mila onze d'oro, e ce li mandino subito in Roma, acciocche li possa pagare alla Sede Apostolica, per il censo del Regno di Sicilia di quell'anno.

Maria di Gerusalemme, figlia del Principe d' Antiochia, e Conte di Tripoli, rinunziò al Re Carlo I. il Regno di Gierusalemme, con alcuni patti, che poi furono rinnovati col Re Carlo II., il quale per osservanza di quelli, gli concede alcune esazioni di vettovaglia nell'anno 1294. à 16. maggio.

Il detto Re Carlo II. essendo stato coronato del Diadema del Regno di Napoli, ed unto dell' olio Sacro, per mano del Sommo Pontefice, nella Maggior Chiesa di Riete, dona à detta Chiesa, à 23. giugno 1289. onze venti d'oro annue, in perpetuo, sopra l'entrate Reggie della Città di Sulmona.

Giuramento di fedeltà ligio omaggio, dato da Roberto Re di Napoli, nella Città d' Avignone, à 26. agosto 1309. in mano di Papa Clemente V. per il Regno di Sicilia; nel quale si riferiscono tutt' i patti della Investitura di detto Regno del quale giuramento, e patti esso Re ne fa Privilegio con bolle d'oro, da donarsi al Pontefice.

Sentenza di Errigo IV. Imperadore, data in pisa, a 25. aprile 1313. contro Roberto Re di Sicilia, di privazione de i Titoli, e Dominii, e di decapitazione.

Bolla di Papa Clemente V. colla quale rivoça, ed annulla la sudetta sentenza d' Errigo IV. Imperadore, contro il Re Roberto, nell'anno 1313.

Lettera di Papa Benedetto XII. al detto Re Roberto del 1315. dicendole, che dia il giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano de' Legati della Sede Apostolica, per il Regno di Sicilia.

Breve del d. Papa Benedetto XII. al Re Roberto nello stesso anno 1315. col quale gli conferma il Regno di Sicilia, concedutole in feudo, stante che avea dato il giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano de' Legati Apostolici, per ordine, ed in nome del detto Pontefice: ed avea promesso il pagamento del Censo, e altre condizioni, nel modo della Investitura già data al Re Carlo I. suo Avo.

Giuramento di fedeltà ligio omaggio, dato dalla Regina Giovanna I. in Napoli à 31. agosto 1344. in mano d' Emerigo, Cardinale Legato Apostolico di Papa Clemente VI. per il Regno di Sicilia, in cui si riferiscono le lettere del Papa de' 12. luglio 1344. colle quali destina il detto Cardinale à ricevere il giuramento ligio omaggio, e le promesse della Regina: e lo crea Ba-lío della medesima, per la sua minor età.

Bolla di Papa Urbano VI. de 12. luglio 1379. colla quale dichiara scomunicata la Regina Giovanna I. e la depone, e priva del Regno di Sicilia, e di tutti gli beni, e feudi, che tiene della Chiesa Romana, ed altra qualsivoglia

voglia Chiesa, e persona Ecclesiastica, e dell' Imperio Romano, ed altre qualsivogliano.

Bolla di detto Papa del primo giugno 1380. nella quale concede, ed investe del Regno di Napoli Carlo III.

Bolla di Clemente VII. Antipata de' 30. maggio 1382. nella quale concede l' Investitura del Regno di Sicilia, a Ludovico figlio del primo Giovanni Re di Francia, ed à detta Regina Giovanna I., cioè a detta Giovanna mentre vivea, ed à detto Ludovico in perpetuo.

Il Re Ladislao à 8. marzo 1390. s' obbliga alla Camera Apostolica, ed a i suoi Officiali per li diritti, che spettavano di molte Bolle di grazie, concedute da Papa Bonifacio IX. tra i quali vi sono i diritti della Bolla dell' Investitura del Regno di Napoli, concessa da detto Papa Bonifacio IX.

Capitoli dati dalla Regina Giovanna II. Sorella di detto Re Ladislao a' suoi Ambasciatori, che mandò al Papa Giovanni XXII. à domandare l' Investitura del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Martino V. de 26. ottobre 1418. della Investitura del Regno di Napoli, fatta à detta Regina Giovanna II.

Strumento di solenne Adozione, ovvero Arrogazione, per figlio, fatta dalla Regina Giovanna II. in persona d' Alfonso Re d' Aragona, in Napoli, à 8. luglio 1421.

Strumento della rivoçazione, fatta dalla Regina Giovanna II. della Adozione, o sia Arrogazione di detto Re Alfonso, per causa d' ingratitude, à primo luglio 1425.

Privilegio fatto d' Alfonso d' Aragona à 17. febbrajo 1440. nel quale legitima Ferdinando suo figlio Naturale; e vuole che possa succedere, e che succeda per testamento, ovvero ab intestato; e lo costituisce, e fa suo Erede, e Successore in tutt' i Stati di detto Re, e particolarmente del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Eugenio IV. de' 9. aprile 1442. di legazione, e commissione, in persona del Cardinal Ludovico Scarampo, d' andare à trattare con Alfonso Re d' Aragona di Pace, per causa delle Guerre, ch' erano tra di loro. Ed anco circa l' Investitura del Regno, da concedersi a detto Re Alfonso.

Capitoli della pace, fatta tra detto Cardinale Legato Apostolico, etiam proprio nomine, e detto Re, fatti l' istesso giorno di 14. giugno 1443.

Bolla di Papa Eugenio IV. a 6. luglio 1443. nella quale conferma detti primi Capitoli fatti tra il Re, e l' Legato Apostolico.

Bolla di detto Papa de' 13. luglio 1443. nella quale assolve il Re, e suoi Ministri da tutte le Scomuniche, e Censure, nelle quali fossero incorsi, per le guerre, ed offese fatte alla Chiesa Romana; e per le occupazioni de' beni ecclesiastici.

Bolla di detto Papa de' 14. luglio 1443. che concede al Re Alfonso l' Investitura del Regno di Napoli per se, e suoi Eredi mascoli, e femmine, legittimamente descendenti, per retta linea, del suo Corpo.

Bolla

Bolla di detto Papa de' 4. settembre 1443. per la quale rimette, e dona al Re Alfonso, il pagamento delle Marche sterlinghe, ch'era tenuto pagare alla Camera Apostolica, per causa della Concessione, ed Investitura del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Eugenio IV. de' 25. settembre 1443. che rimette a detto Re tutta la somma di danari, che li dovesse, per causa del censo del Regno di Napoli, per il passato: E tutta la somma, che detto Re, e suoi Officiali, e Ministri, in suo nome avessero esatto, e percepito: infino a detto dì, da qualsivogliano ragioni, e erediti della Camera Apostolica, ovvero Prelature, e Dignità, Beneficj, e Persone Ecclesiastiche di qualsivoglia modo.

Bolla del Papa sudetto de' 25. settembre 1443. nella quale promette al detto Re Alfonso, mandarle Ludovico Cardinale di S. Lorenzo in Damaso, o altra persona accetta a detto Re, per coronarlo solennemente quando, e dove il Re vorrà.

Bolla del sudetto Papa de' 13. dicembre 1443. nella quale permuta la pena della privazione del Regno, in caso di controvenzione ai patti dell'Investitura, fatta al Re Alfonso, con la pena di docati cinquemila, da pagarsi alla Camera Apostolica, durante però la vita di esso Re.

Bolla di detto Papa de' 13. dicembre 1443. nella quale gli proroga per due altri anni, il tempo di dare il giuramento alla Chiesa Romana, per l'Investitura del Regno di Napoli: non ostante, che in detta Investitura si dica, doversi dare fra sei mesi, se il Papa sarà in Italia, ed essendo fuori d'Italia, fra un'anno.

Bolla del medesimo Papa in detto dì, nella quale rimette al Re Alfonso, le ottomila onze d'oro l'anno, che le dovea per il Censo di Napoli, durante però la vita di detto Re.

Bolla del sudetto Papa Eugenio IV. de' 13. dicembre 1443. nella quale dà facoltà al Re Alfonso, di non ricevere i suoi Ribelli nel Regno di Napoli: e di scacciarli, e pigliarsi i loro beni; non ostante il giuramento per detto Re dato, per osservanza della Investitura del Regno fattali, di ricevere detti Ribelli in Regno, e di restituire i loro beni, assolvendolo del detto giuramento.

Bolla di detto Papa nello stesso dì, ed anno, nella quale si dice, che sebbene nella Investitura del Regno concessa al detto Re, vi sia patto, che non possa imporre taglie, e collette nella Chiesa, Monasterj, Luoghi Pii, e Religiosi, Chierici, e Persone Ecclesiastiche, e loro beni, eccettuato che ne' casi permessi *de jure*, ovvero antica consuetudine del detto luogo. Tuttavolta esso Papa concede al Re, per tutto il tempo di sua vita, che possa imporre taglie, e collette a detti Luoghi, e Persone Ecclesiastiche, essendovi necessità, se per legge di detto Regno, o Reale consuetudine l'è lecito, non ostante i patti di detta Investitura.

Bolla dello stesso Papa in detto dì, nella quale si dice, ch' esponendole il Re Alfonso, che per antica consuetudine di detto Regno, poteva imporre taglie

glie, e collette alle Chiese, Monasterj, Luoghi pii, e Religiosi, Chierici, e Persone Ecclesiastiche, e loro beni. E che non era tenuto ricevere, nè ammettere Prelati eletti, nominati, e provisti in detto Regno, se probabilmente l'erano sospetti circa lo Stato di esso Re. Il Papa gli concede, che possa imporre dette collette: e non ricevere detti Prelati, se per consuetudine del Regno gl'era lecito, non ostante i patti apposti nella investitura.

Bolla di detto Papa nello stesso dì, nella quale ad istanza del Re Alfonso, concede, e dispensa, che i Transversali possano anche succedere nel Regno di Napoli: non ostante i patti della Investitura di detto Regno, che chiama solo i mascoli nati, e nascituri, legittimamente discendenti, per linea retta del detto Re.

Bolla di detto Papa de' 13. dicembre 1443. nella quale conferma a detto Re l'adozione, ovvero arrogazione per figlio, e successore del Regno di Napoli, fatta dalla quond. Regina Giovanna, in persona di detto Re Alfonso.

Bolla dello stesso Papa Eugenio nel sudetto dì, ed anno, nella quale rimette al detto Re i trecento Soldati armati, che avea da tenere in Campagna, per servizio, che avea promesso alla Sede Apostolica, a sue spese, per tre mesi, per causa della investitura del Regno concessali.

Bolla di detto Pontefice a 14. giugno 1444. nella quale legitima Ferdinando Duca di Calabria, figlio del Re Alfonso, e lo abilita a succedere nel Regno di Napoli.

Bolla di detto Papa Eugenio IV. a primo aprile 1445. colla quale commette a Gio: Abbate del Monasterio di S. Paolo di Roma, che riceva dal detto Re Alfonso in nome della Sede Apostolica, il giuramento ch'era tenuto dare, per causa della concessione, ed Investitura del Regno fattali da detto Papa.

Bolla di detto Papa de' 27. ottobre 1446. con la quale concede al detto Re Alfonso, che possa, e debba far guerra contro i Fiorentini, che favorivano Francesco Sforza, il quale faceva danno a i Popoli della Marca d'Ancona: assolvendolo dal giuramento da esso dato sopra ciò alla Sede Apostolica, nella Investitura del Regno.

Bolla di Papa Nicolò V. de' 20. marzo 1447. nella quale restituisce al Re Alfonso le Terre d'Accumula, Civita Ducale, e Lionessa, nella Montagna dell'Amatrice, date dal detto Re a Papa Eugenio, per iscambio della Città di Benevento, e Terracina; e che restino dette Città di Benevento, e Terracina al Re, e suoi successori nel Regno in perpetuo, senza pagamento di censo alcuno.

Bolla duplicata di detto Papa Nicolò V. de' 14. gennaio 1448. nella quale conferma al Re Alfonso, ed a Ferdinando Duca di Calabria suo figlio, tutte le bolle, e grazie concesseli da Papa Eugenio IV.

Bolla di detto Papa Nicolò V. de' 15. giugno 1450. nella quale assolve detto Re dal giuramento, e pene contenute nell'Investitura del Regno di Napoli, di non intromettersi nelle cose di Toscana, in caso, che i Fiorentini non osservassero la pace fatta con lui, giusta la forma del Capitolo.

Bolla

Bolla di detto Papa Nicolò de 27. aprile 1449. nella quale conferma; e di nuovo concede la legittimazione, e successione del Regno di Napoli, fatta da Papa Eugenio IV. a Ferdinando figlio del Re Alfonso; con ampliarla, che detto Ferdinando possa anche succedere, negli altri Regni del Re suo Padre.

Bolla di detto Papa Nicolò de 19. giugno 1451. nella quale dice aver ricevuto il Palafreno dal Re Alfonso, per il Censo del Regno di Napoli, di quell'anno.

Bolla di detto Papa del primo luglio 1452. nella quale dichiara, aver ricevuto dal detto Re Alfonso, il Palafreno per il Censo del Regno di Napoli, di quell'anno. E l'assolve del Censo di due Sparvieri, che detto Re dovea alla Sede Apostolica, per la Città di Benevento, e Terracina, per tutto il passato.

Bolla di detto Papa de 2. settembre 1453. che assolve il Re Alfonso dalle pene, nelle quali fosse incorso, per non avere consegnato il Palafreno nel tempo promesso, nell' Investitura del Regno, per tutto il tempo del suo Pontificato.

Bolla di Papa Callisto III. de 12. luglio 1458. nella quale dichiara Ferdinando figlio del Re Alfonso, inabile a succedere nel Regno di Napoli: e detto Regno devoluto alla Chiesa Romana per la morte del Re Alfonso suo Padre. Ordinando a tutti i Prelati, Persone Ecclesiastiche, Baroni, Città, e Popoli di detto Regno, sotto la pena di scomunica, ed interdetto, che non obbedissero a nessuno, nè gli donassero giuramento di fedeltà; e se l'avessero dato, da quello l'assolve.

Bolla di Papa Pio II. de 1. novembre 1458. nella quale conferma i Capitoli fatti tra Bernardo Vescovo di Spoleto, e Agapito de Rusticis; e tra Matvenendo i due primi in nome del Papa) circa l' Investitura del Regno di Napoli, ed il suo Censo, e Coronazione: E circa la restituzione della Città di Benevento, e Terracina.

Bolla di Pio II. de 10. novembre 1458. che concede l' Investitura del Regno di Napoli al detto Re Ferdinando.

Bolla di detto Papa Pio II. de 2. dicembre 1458. nella quale avvisa il Re lo del Regno di Napoli.

Bolla di detto Papa, in data dello stesso dì, con la quale rinvoca la Bolla di Callisto III. contro Ferdinando I. che l'avea dichiarato inabile a succedere nel Regno di Napoli; e dichiarato il Regno devoluto alla Sede Apostolica.

Bolla di Commissione fatta in persona del Cardinale di S. Giovanni, e Paolo Latino, di Legato Apostolico, per la coronazione di detto Ferdinando.

Privilegio, ovvero Bolla aurea de 14. gennaio 1459. consegnata da detto

to Re Ferdinando, del giuramento ligio omaggio, dato in mano del Cardinal Latino Legato Apostolico, mandato da Papa Pio II. per causa della Investitura del Regno di Napoli concessali: e della Coronazione fattali dal mentovato Cardinale: e de' patti promessi dal Re.

Bolla di Papa Pio II. de' 5. gennaio 1460. nella quale assolve dal giuramento quei della Società instituta, ovvero rinnovata nel Regno di Napoli, chiamata de' Crescenti, ov' era gran numero di Baroni, Nobili, e Popolari, che con giuramento promettevano alcune cose, in pregiudicio del Re Ferdinando, e della Investitura del Regno, concessali dalla Sede Apostolica.

Bolla di Papa Sisto IV. de 28. febbrajo 1471. colla quale rimette al Re Ferdinando, le ottomila onze d'oro l'anno, per il Censo del Regno di Napoli: e le cinquanta mila marche di sterlinghe: ed il Palafreno, che dovea alla Sede Apostolica, per causa della Investitura del Regno; durante però la vita di esso Ferdinando.

Protesta fatta a 29. giugno 1488. nella Camera Apostolica, nel Ponteficato di Papa Innocenzo VIII. per Antonio d'Alessandro, Oratore del Re Ferdinando, per non aver voluto ricevere il Palafreno offertoli, e portato da esso Oratore, in nome del suo Re, che li dovea, in vigore della Investitura del Regno.

Bolla di Papa Innocenzo VIII. de' 4. giugno 1492. nella quale, a petizione del Re Ferdinando, dichiara, che dopo la morte di esso Re, debba succedere al Regno, Alfonso d'Aragona, Duca di Calabria, suo figlio primogenito, per osservanza delle Bolle di Papa Eugenio IV., e Pio II. suoi Predecessori. E se occorressi morire Alfonso, Duca di Calabria, vivente il Re Ferdinando suo Padre, debba succedere in detto Regno, Ferdinando d'Aragona, Principe di Capoa, figlio del Duca di Calabria, e Principe di Capoa, con dette condizioni, come di sopra.

Mandato di Procura, in data de' 4. maggio 1492. che fa Alfonso d'Aragona Duca di Calabria, Primogenito del Re Ferdinando, in persona di Ferdinando d'Aragona Principe di Capoa, suo figlio, di dare giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano di Papa Innocenzo VIII. e promettergli l'osservanza degli altri patti, per l' Investitura del Regno di Napoli, dopo la morte del Re Ferdinando suo Padre.

Giuramento dato da Ferdinando Principe di Capoa, a 4. giugno 1492. in Roma, in mano di Papa Innocenzo VIII. tanto come Procuratore d'Alfonso d'Aragona Duca di Calabria, suo Padre; quanto in nome proprio, per la successione del Regno di Napoli, se morendo detto suo Padre, vivente il Re, occorresse a lui venire alla successione del Regno; servata la forma della Investitura di Papa Innocenzo VIII.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 18. aprile 1494. con la quale manda il Cardinale Cesare Borgia, a coronare il Re Alfonso, figlio del Re Ferdinando I. per morte del Padre, in virtù della Bolla della Investitura, concessali da Papa Innocenzo VIII. prescrivendoli la forma del giuramento di fedeltà, che

che dovea dare il Re Alfonso alla Sede Apostolica, e promesse da fare.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 21. aprile 1494. colla quale rimette al Re Alfonso II. la somma di cinquanta mila marche di sterlinghe, e l'otto mila onze d'oro l'anno, per il Censo del Regno di Napoli; ed il Palafreno ogni tre anni, durante però la vita del Re Alfonso.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 7. giugno 1497. nella quale concede al Re Federigo l'Investitura del Regno, per morte del Re Ferdinando II. suo Nipote.

Altra Bolla, in data dello stesso dì, nella quale il Pontefice manda al Re Federigo, l'Investitura del Regno, fatta il medesimo giorno, in Concistoro.

Lettera di propria mano del Papa scritta sotto li 7. giugno 1491. con la quale avvisa al Re Federigo, con molta affezione, che gli mandava l'Investitura.

Bolla del Papa sudetto de' 9. giugno 1497. nella quale avvisa al Re Federigo, che gli mandava il Cardinal di Valenza Cesare Borgia, Legato Apostolico, a coronarlo del Regno di Napoli.

Lettera del Re Federigo, de' 10. giugno 1497. alla Città di Capoa, dicendole, che si pigli allegrezza, e consolazione, per la Bolla della Investitura del Regno di Napoli, che avea ricevuta da Papa Alessandro VI. con tanto gran favore di Sua Santità, e de' Cardinali, e dell'amore, che il Papa l'avea dimostrato, con iscriverli anche lettera di sua mano, della quale ce n'impiega copia.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 13. giugno 1497. nella quale rimette, e dona al Re Federigo, il Censo annuo di onze otto mila d'oro, che dovea per il Regno di Napoli, durante però la sua vita; ed anche le cinquanta mila marche di sterlinghe, per causa della Investitura.

Strumento della solenne Coronazione del Re Federigo, fatta nella Città di Capoa à 10. agosto 1497. dal Cardinal Cesare Borgia, Legato Apostolico; con il giuramento di fedeltà ligio omaggio, e patti promessi alla Sede Apostolica, per l'Investitura concessa del Regno di Napoli.

Bolla del Cardinal Ruffale, Camerlingo di S. Chiesa, de' 29. giugno 1499. colla quale dichiara, aver ricevuto dal Re Federigo, il Palafreno, per il Censo del Regno di Napoli, di quell'anno, e ne lo quiera.

Lettera del Re Federigo scritta al Cardinal di Napoli, che si trovava in Roma, à 24. giugno 1501. che facesse intendere al Papa, se volea dar adito alla presentazione del Palafreno, e riceverlo. E volendolo ricevere, priega detto Cardinale, che ce lo compri, e lo facci presentare in suo nome.

Ordine del Re Federigo de' 20. febbrajo 1501. diretto ad Antonello di Stefano, che consegnò in deposito all'Arcivescovo di Napoli, o al suo Vicario, nel giorno di S. Pietro, e Paolo il Palafreno, ch' Egli è tenuto dare ogni anno alla Sede Apostolica, per il Censo del Regno di Napoli: stante che all'Oratore del Re, non è sicuro l'accesso alla Città di Roma, avendone il Pa-

pa

pa Alessandro VI. cacciati tutt' i suoi Oratori; dove anco vi sono alcuni Capitani del Re di Francia, suo pubblico nimico.

Bolla di Alessandro VI. de' 25. giugno 1501. colla quale privando il Re Federigo del Regno di Napoli: e dividendolo in due parti eguali, ne concede una metà a Ludovico Re di Francia, cioè le Provincie di Apruzzo, Terra di lavoro, e la Città di Napoli, con titolo di Re di Napoli, e di Gerusalemme: e l'altra metà, cioè le Provincie di Puglia, e Calabria a Ferdinando il Cattolico Re di Spagna, ed alla Regina Elisabetta sua moglie, con titolo di Duca, e Duchessa di Puglia, e di Calabria, e Re di Sicilia, quale già possedevano.

Bolla di detto Papa Alessandro de' 15. maggio 1502. per la quale fa grazia a Ferdinando Re Cattolico, ed alla Regina Elisabetta sua moglie, che non siano tenuti, né essi, né i loro Eredi, e Successori, venire di persona a dare il giuramento al Pontefice Romano per la parte del Regno concessa; ma che quello diano in mano di persona destinata dal Pontefice.

Bolla di Papa Giulio II. de' 17. agosto 1510. colla quale rimette al Re Ferdinando il Cattolico, ed alla Regina Elisabetta sua moglie, ed a' loro Eredi, e Successori il Censo, che doveano per il Regno di Napoli delle annue onze ottomila d'oro, e per ciascheduna Investitura, cinquantamila marche sterlinghe; e consegnino solamente ogni anno il palafreno alla Camera Apostolica.

Bolla di Papa Leone X. de' 24. maggio 1513. nella quale conferma a Ferdinando il Cattolico, Re di Spagna, e di Napoli, tutt' i Privilegi, Immunità, ed Elenzioni, o Concessioni fatteli da' Pontefici Romani, suoi Predecessori in diversi tempi.

Bolla di detto Papa Leone de' 11. settembre 1513. nella quale conferma a Ferdinando il Cattolico tutte le Concessioni fatteli da Papa Giulio II. cioè la Concessione del Regno, e la remissione, ed assoluzione in perpetuo del Censo di ottomila onze d'oro, e delle cinquantamila marche di sterlinghe, per ogni Investitura. E che non fosse tenuto andare di persona, a dare il giuramento di fedeltà nelle mani del Papa in Roma.

Bolla di detto Papa de' 31. maggio 1521. colla quale dispensa, ed abilita Carlo d' Austria Re di Spagna, detto Re de' Romani, che possa essere Imperadore, non ostante i patti della Investitura del Regno di Napoli.

Capitoli, e Convenzioni fatte a 6. giugno 1521. tra Carlo V. Imperadore, e Re di Spagna, e Papa Leone X. per causa della dispensa concessa, che potesse essere Imperadore, non ostante i patti della Investitura del Regno di Napoli.

Giuramento dato in mano di Papa Clemente VII. da quei dell' Imperadore Carlo V. Re di Napoli, mandati in Roma, cioè da Ludovico di Cordova Duca di Sessa, e da Gio: Bartolomeo Gattinaria Procuratori di Carlo V. eletto Imperadore, e della Regina Giovanna sua madre, per il Regno di Napoli à 25. novembre 1525.

Capitoli fatti tra il Papa Clemente VII. e l' Imp. Carlo V. Re di Napoli; per mezzo de' loro Procuratori, in Barcellona, a' 19. giugno 1529. sopra la Pace universale, ed unione de' Principi Christiani, ratificata dal Papa, ed Imper. Ne' quali si trattano alcune cose, circa il Regno di Napoli. E tra l'altre cose il Papa concede al detto Carlo, come Re di Napoli, la presentazione, e nomina- zione di 24. Vescovati, ed Arcivescovati nel Regno.

Bolla di Papa Giulio III. de' 20. ottobre 1554. nella quale concede al Re Filippo, figlio dell' Imp. Carlo V. l' Investitura del Regno di Napoli, rinunzia- tali dal Padre: non intendendo però in cos' alcuna pregiudicare alle ragioni del- la Regina Giovanna, o d' alcun' altro.

Lettera del Re Filippo II. scritta al Marchese di Sarria suo Ambasciadore in Roma, ed a D. Gio: Manriquez de Lara, similmente suo nuovo Ambascia- dore, se fosse ivi giunto, sotto la data de' 25. giugno 1555. dicendole, che uno d' essi, che si troverà in Roma, tratti col Papa, se sarà eletto, che si devon ri- mettere a S.M. li docati settemila l'anno, che paga per il Regno di Napoli. Stante che Papa Clemente VII. in una Capitolazione fatta coll' Imper. Carlo V. suo Padre, gli promise, che facendo l' Imperadore restituire alla Sede Aposto- lica da' Veneziani, e dal Duca di Ferrara, alcune Città, e Terre, che tene- vano occupate, delle quali la S. Sede n' era stata spogliata, avrebbe rimesso il Censo del Regno di Napoli al detto Imperadore, e suoi Successori. E che aves- se consegnato solo ogn' anno alla Camera Apostolica una China bianca, in se- gno di ricognizione. E giacche l' Imperadore avea adempito alle sue promesse, e fatte rilasciare da' Veneziani, e Duca di Ferrara, quelle Città, e Terre, che realmente erano della Sede Apostolica, e che doveano restituire, se li dovea osservare le promessa, e rimettere il Censo. E non essendo ancora eletto il Pa- pa, e durando la Sede vacante, faccia il deposito del Censo di quell'anno, con protesta, giacchè, s'accostava il tempo del pagamento.

Sentenza di Papa Paolo IV. dell'anno 1556. con la quale dichiara il Regno di Napoli devoluto alla Chiesa Romana, per non essersi pagato il Censo per molti anni. Qual sentenza non fu pubblicata.

Lettera di S.M. de' 15. dicembre 1568. diretta al Vicerè Duca d' Alcalà, nella quale dice, che pretendendo Sua Santità, che in virtù della Investitura del Regno di Napoli, spedita in sua persona, se li debbano pagare per il Censo di detto Regno docati 7000. in docati nuovi di Camera. E non potendosi dare sopra di ciò risoluzione, l'ordina, che mandi copia autentica della Capitola- zione, che fece D. Gio: Emanuel, come Procuratore dell' Imperador Carlo V. suo Padre, con Papa Clemente, sopra la dispensa, che si ottenne, ch' essendo Re di Napoli, potesse tenere l' Imperio.

Bolla di Papa Clemente VIII. de' 9. settembre 1599. nella quale concede l' Investitura del Regno di Napoli, a Filippo III. Re di Spagna.

I N D I C E DEL TOMO II.

Del Reggio Cappellano Maggiore.

Si leggono in prima molte fedi, come anticamente in tempo de' France- si Re di questo Regno, vi era l' officio di *Prothocappellanus*, ovvero *Ma- gister Regia Cappella*, ovvero *Magister Sacrae Cappellae* di detti Re, il quale era il Capo di tutt' i Cappellani Reggi, perchè a tempo del Re Carlo I. v'era il *Prothocappellanus* Regio nell' anno 1269. A tempo del Re Roberto, vi era *Magister Regalis Cappella* negli anni 1312. 1338., e 1339. A tempo della Regina Giovanna I. vi era *Magister Sacrae Cappellae* nell' anno 1344. E *Magister Regalis Cappella* nel 1345. 1348. A tempo del Re Ladislao vi era *Magister Regalis Cappella* nel 1392. Ed a tempo della Regina Giovanna II. *Magister Regalis Cappella* nel 1423.

Breve di Papa Bonifacio VIII. de' 22. giugno 1294., col quale concede a Carlo II. Re di Napoli, che gli otto Chierici, ch' assistono a' suoi servizi, pos- sano godere i frutti de' beneficij, che tengono, ancorchè vi fosse annessa cura d'a- nime, fuorchè le distribuzioni quotidiane, e non siano obligati a far residenza nelle loro Chiese, mentre staranno a' servizi del detto Re.

Breve di Papa Benedetto XI. de' 21. novembre 1303. concesso a Carlo II. Re di Napoli, che i dodici Chierici suoi Domestici, Familiari, e Commensali, mentre stanno a' suoi servizi, non siano tenuti far residenza nelle loro Chiese, per causa de' Beneficij, che tengono, ancorchè vi fosse annessa cura d' anime, e fossero Dignità personali; e che godano i frutti de' loro Beneficij, fuorchè le distribuzio- ni quotidiane.

Privilegio del Re Roberto dell' anno 1310., che fa menzione del Breve di Papa Clemente V. concessoli, che i Chierici suoi Domestici Familiari, e Com- mensali, possano percepire i frutti de' loro Beneficij, ancorchè con cura d' Ani- me, non facendoci residenza, fuorchè le distribuzioni quotidiane, mentre stan- no a' servizi di detto Re Roberto.

Breve di Papa Gio: XXII. de' 19. giugno 1313. nel quale concede, e con- ferma al Re Roberto, per dieci anni, la grazia fattali da Clemente V., che li dodici Chierici suoi Familiari, Domestici, e continui Commensali, mentre stan- no al servizio di detto Re, non siano obligati fare residenza nelle loro Chiese, per causa, che tengono i Beneficij, ancorchè vi sia cura d' anime, e che siano Dignità, e Personati; e che godano i frutti de' loro Beneficij, fuorchè le distri- buzioni quotidiane.

Breve di Papa Gio: XXII. de' 31. luglio 1333. che proroga il sudetto Privilegio al Re Roberto per altri anni dieci.

Il Re Ferdinando I. ordina al Vescovo d'Aversa a 3. dicembre 1474. che non molesti un suo Cappellano Reggio, per la Decima, che li toccheria pagare de' suoi Beneficj.

Ortatoria al Nunzio Apostolico, fatta dal Vicerè D. Pietro de Toledo a 24 marzo 1533. che facci trattare esente, ed immune un Cappellano Reggio, delle Decime imposte dal Papa.

Breve di Paolo III. de' 26. settembre 1537. che il Cappellano maggiore, e gli altri Cappellani della Real Cappella, siano franchi del pagamento delle Decime, ed altri sussidj, imposti dalla Sede Apostolica *in perpetuum*, & *in futurum*, giacche s'è tollerato un tempo, che i detti Cappellani non paghino Decime.

Ortatoria spedita dal Vicerè Marchese di Mondejar al Nunzio Apostolico a 9. ottobre 1577. che non molesti, nè facci molestare il Reggio Cappellano maggiore, e i Cappellani Reggj, *actu servienti*, al pagamento delle Decime, imposte da Sua Santità; ma li tratti franchi, ed immuni, servata la forma tatoria. E d'una lettera dell'Imp. Carlo V. de' 16. agosto 1540. che similmente s'inferisce, mandandogli la nota de' Cappellani Reggj.

Lettera Reggia di D. Pietro de Toledo, Vicerè de' 31. gennaio 1539 diretta *Omnibus*, & *singulis*, &c. Che l'Abbate Rota non sia molestato dall'E. fattore delle Decime, per li suoi Beneficj, stant'è Cappellano Reggio.

Ortatoria spedita da Bartolomeo Cardinale della Cueva Luogotenente Generale del Regno al Nunzio Apostolico, Collettore di Decime a 13. maggio 1559. che si trattino i Cappellani Reggj esenti, ed immuni delle Decime imposte dal Papa, del che ne stanno in possessione.

Lettera Reggia del Vicerè D. Parafan de' 16. luglio 1565. diretta al Regio Cappellano maggiore, che i Cappellani Reggj debbano far residenza in questa Città di Napoli, e servire di persona alla Reggia Cappella, altrimenti non godano le franchigie, ed immunità, e restino privati de' loro officj. Non comprendendosi in detta assistenza gli Arcivescovi, e Prelati preeminenti, che sono Cappellani Reggj, a' quali incumbe fare l'assistenza nelle loro Diocesi.

Relazione fatta dal Reggio Cappellano maggiore al Vicerè a' 12. gennaio 1571. ad istanza dell'Arcivescovo d'Otranto, Reggio Cappellano, che deve godere l'esenzione delle Decime imposte dal Papa.

Relazione fatta dal Reggio Cappellano maggiore al Vicerè a' 5. ottobre 1589. che i Cappellani Reggj *actu servienti*, devono godere le franchigie del grano a rotolo.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore a' 15. novembre 1601. sopra l'esenzione, che devono godere i Reggj Cappellani *actu servienti* delle Decime imposte dal Papa.

Due

Due Lettere del Cardinal Pietro Aldobrandino, Camerlingo di Santa Chiesa, d'ordine del Papa Clemente VIII. dirette a' Subcollettori del Regno di Napoli; una de' 10. gennaio, e l'altra de' 22. febbrajo 1603. che non esigano le Decime da i Cappellani Reggj, che possedono Beneficj, o Pensioni nel Regno, secondo il Privilegio loro concesso da Papa Paolo III. e che gli restituischino quello, che avessero forse esatto.

Privilegio del Re Alfonso I. de' 19. giugno 1445. che crea Fra Domenico de Tarquis, Maestro della sua Reg. Cappella, e vuole che possa conoscere, ed amministrare giustizia, sopra tutti gl'altri Reggj Cappellani, com'è stato sempre solito.

Breve di Papa Leone X. de' 9. novembre 1519. della Potestà, e Giurisdizione concessa al Reggio Cappellano maggiore.

Tre Brevi de' Sommi Pontefici circa la Dignità, Giurisdizione, e Prerogative dell'Arcivescovo di Compostella, Cappellano maggiore del Re di Spagna, e suo Sostituto. Uno di Paolo III. de' 7. novembre 1545. L'altro di Pio V. de' 7. giugno 1569. E l'altro di Gregorio XIV. de' 5. aprile 1591.

Diversi Privilegj, fatti dalla Regina Giovanna II. dal Re Alfonso I. dal Re Ferdinando I. e altri Re d'Aragona, di Cappellani Reggj, con la clausola: che gli facevano esenti della giurisdizione de' Vescovi, e altri Prelati Ecclesiastici, nelle cause civili, criminali, e miste, sottoponendoli alla giurisdizione del Reggio Cappellano maggiore loro Giudice competente.

Diverse Lettere de' Re d'Aragona, e d'altri Re loro Successori, scritte a' varj Vescovi, e altre Persone Ecclesiastiche, che non s'intromettano nelle Cause civili, criminali, e miste, de' loro Cappellani Reggj, perche spettano al Reggio Cappellano maggiore.

Nota di Cause civili, criminali, e miste de' Reggj Cappellani, e Cantori della Reggia Cappella, rimesse dalla Corte Arcivescovale di Napoli, al Cappellano maggiore dall'anno 1546. fino all'anno 1604.

Relazione distinta della Potestà, e Giurisdizione esercitata dal Cappellano maggiore, e particolarmente di conoscere le cause civili, e criminali, de' suoi Sudditi, che apparono da i registri, e libri esistenti in potere del Maestro Rodatti del Reggio Cappellano maggiore.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a' 26. giugno 1625. come la Corte del Cappellano maggiore, stà in possessione di conoscere tutte le cause de' Cantori, e Ministri Laici della Reggia Cappella, in vigore di più ordini Reggj.

Ambasciata a nome del Vicerè Duca d'Osuna, a' 19. giugno 1586. all'Arcivescovo di Napoli, sopra l'Editto affisso, proibendo, che nuno possa fare dimissorie, sotto pena di scomunica; dubbitando che volesse comprendere il Cappellano maggiore, che non facesse Dimissorie a' suoi Sudditi. E la risposta di detto Arcivescovo.

Breve di Papa Gregorio XIII. ad istanza di D. Giovan d'Austria, Generale dell'Armata delle Galee del Re Filippo II. a' 8. aprile 1578. circa la Con-

Confraternità della Pietà, e Carità, intorno al ministero de' Santissimi Sacramenti nelle Reggie Galee: e seppellir' i Morti delle Galee: ed il mangiar ova, e latticini, in tempo di Quaresima.

Relazione fatta da D. Giovan di Berle, al Cappellano maggiore, circa il solito, e come si suole osservare in Napoli, nel seppellire i morti delle Galee, tanto delle genti di Capo, quanto delle genti di Remo, dalla suddetta Confraternità della Pietà, e Carità.

Breve di Papa Paolo V. de' 10. settembre 1614. nel quale concede, che per sei anni prossimi, si possa portare il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, per Viatico a gl' infermi, che sono nelle Galee di Filippo III. Re di Spagna, che stiano ferme in qualche Porto, con una Scala di legno. Qual grazia ave poi confermata Urbano VIII. per sette altri anni, con altro suo Breve, sotto li 8. febbrajo 1624.

Breve di Papa Paolo V. de' 10. ottobre 1614. per lo quale concede, che per sette anni prossimi, si possa portare sopra le Galee del Re Filippo III. l' Olio Santo, per amministrare il Sacramento della Estrema Unzione a gl' infermi, che sono in dette Galee. Questa grazia venne confermata da Papa Urbano VIII. per altri sette anni, con Breve de' 7. febbrajo 1624.

Relazione della differenza avuta, tra il Cardinal Buoncompagno, Arcivescovo di Napoli, e il Cappellano maggiore: pretendendo detto Cardinale, che il ministrare il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, per Viatico, a gl' infermi delle Galee, spettava a' suoi Parochi, e non al Curato del Castel Nuovo, attente le parole de' suddetti Brevi.

Breve di Papa Clemente VII. de' 21. novembre 1526. che conferma la Confraternità eretta dentro il Castel Nuovo di Napoli sotto nome di S. Sebastiano: e dà potestà a' i Preti del Castello di ministrare i Sacramenti a gl' Huomini di detto Castello: e di seppellire i Morti, in una delle Chiese vicine.

Breve di Papa Clemente VII. concesso, ad istanza di D. Luise Ycart, Castellano del Castel Nuovo di Napoli à 23. dicembre 1527. nel quale di nuovo conferma, ed amplia la potestà data a' i Preti di detto Castello, di ministrare i Santiss. Sacramenti a gl' Uomini, che abitano dentro il Castello, per la suddetta Confraternità.

Reggio Exequatur, concesso à 18. novembre 1527. dal Vicerè D. Diego de Mendoza, al suddetto Breve di Papa Clemente VII.

Della Visita delle Chiese, e Preti de' Castelli di questa Città di Napoli, fatta dal Cappellano maggiore dell' anno 1588. Vedi la Consulta fatta dal Collateral Consiglio, al Vicerè Marchese de Mondejar a 4. dicembre 1578. ch'è nel *Tomo XIV. de la Legazione de i Cardinali Giustiniano, e Alessandrino*. Dove an- che sono molte cose attenenti all' Offizio, Dignità, e Prerogative del Cappellano maggiore.

Breve di Papa Gregorio XIII. ad istanza di D. Giovanni di Zuniga, il Commendatore Maggiore, Principe di Pietraperzia, Vicerè, de' 3. marzo 1580. nel quale concede potestà al Cappellano maggiore, che possa dar licen-

za

za in futuro, a' i Soldati Spagnoli à Cavallo, e à piedi, ne' Presidj del Regno, e nella Città di Napoli, e ne' Castelli, di mangiar ova, e latte ne' tempi proibiti.

Lettera di S. M. scritta al Vicerè D. Gio: de Zuniga, à 3. giugno 1580. avvisandoli, che il Vescovo d' Oppido l' avea fatta relazione, che servendo esso nell' officio di Cappellano maggiore, ancorchè avesse procurato, non ha potuto mantenere, e conservare in quello la Giurisdizione Reale; impedendo- celo l' usurpazione, che ogni dì faceva il Cardinal di Piacenza, Arcivescovo di Napoli, in pregiudizio del suo officio. E particolarmente D. Bernardino de Mendoza, figlio del Marchese de Mondejar Vicerè, come Vicario di detto Cardinale, visitò le Cappellanie delle Compagnie Spagnuole, e la Chiesa del Castel Nuovo, e degli altri Castelli di detta Città, donando licenza a' Chierici di quelle, toccando questo al Cappellano maggiore. Perciò l' avvisa del tutto, affinchè procuri, che il detto officio si reintegri intieramente.

Consulta scritta à S. M. dal Vicerè Conte di Miranda, à 25. settembre 1592. sopra la differenza, che avea il Cappellano maggiore col Vescovo di Cotrone, il quale pretendeva esercitare la cura dell' Anime: e i SS. Sacramenti: e la giurisdizione Ecclesiastica, dentro il Castello di Cotrone: e deputarvi il Cappellano ancora; perchè nell' anno 1576. il Marchese di Mondejar Vicerè avea dichiarato così in una differenza, tra il Vescovo, e il Cappellano. E all' incontro detto Cappellano pretendeva spettare a lui, come faceva in tutti gli altri Castelli del Regno, non ostante la possessione antica del Vescovo. E che vi è ordine, per Consiglio Reale di S. M. che il Vicerè continui in fare mantenere, e conservare la possessione della Giurisdizione Reale, à beneficio del Cappellano maggiore.

Lettera Reggia del Marchese di Mondejar, Vicerè, e suo Collateral Consiglio de' 14. settembre 1576. diretta al Castellano di Cotrone, che impedisca al Vescovo di Cotrone l' amministrazione delle cose spirituali, e l' esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, dentro il Castello di Cotrone.

Lettera, ovvero Ortatoria, scritta dal Vicerè al detto Vescovo di Cotrone, à 31. luglio 1592. dicendoli, che non s' intrometta nella cura delle Anime del Castello di Cotrone: ma la lasci al Cappellano maggiore, con la risposta del Vescovo.

Seconda consulta scritta dal detto Vicerè, à S. M. à 21. novembre 1592. intorno al suddetto negozio del Vescovo di Cotrone.

Lettera di S. M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, à 29. giugno 1593. in risposta della suddetta Consulta; ordinandoli che attenda a conservare la possessione il Cappellano maggiore, e di esercitar giurisdizione nel Castel di Cotrone contra il Vescovo.

Lettera Reggia, pedita dal Duca di Ossuna Vicerè, e suo Collat. Consiglio, à 28. febbrajo 1608. diretta al Castellano di Taranto circa l' elezione del Cappellano del Castello. E la Patente, e Commessione impiegata, che fa il Cappellano maggiore al Cappellano eligendo, in suo nome, dal d. Castellano, che

che

che sia approvata dall' Ordinario, non potendosi da lui approvare, per l' assenza, o sia distanza del luogo.

Lettera Reggia del Conte di Lemos Vicerè, e suo Collateral Consiglio de' 26. giugno 1613. diretta al Cappellano maggiore, dicendo, che standosi in possessione di visitare tutte le Chiese, e Cappelle Reggie, del Regno, e Preti, ch' in quelle servono: ed in particolare la Reale Chiesa di S. Nicolò di Bari, Priore, e Preti: e ritrovandosi egli infermo, ed impedito, deputa far detta visita in S. Nicola di Bari, alcun Prelato dabbene.

Lettera Reggia del detto Vicerè, e suo Collateral Consiglio, de' 30. giugno 1613. diretta a tutti, e singuli Officiali del Regno, che prestino ogni aiuto e favore all' Arcivescovo di Matera, e Cerenza, creandolo per la visita, che avea da fare, commessali dal Cappellano maggiore, delle Chiese, e Cappelle Reggie di questo Regno, e Preti, e Chierici suoi Sudditi.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 31. ottobre 1584. che non debba dare, al Capitolo della Real Chiesa di San Nicolò di Bari Giudice d' appellazione, in partibus, da' decreti, e sentenze fatte dal Priore di Bari, e suo Vicario. E gl' inconvenienti, che ne segueriano, dandosi: ma che s' appelli alla Corte del Cappellano maggiore, come sempre è stato solito.

Altra relazione del Cappellano maggiore al detto Vicerè, à 22. maggio 1585. sopra l' istesso negozio del Clero di S. Nicolò di Bari.

Lettera Reggia del Vicerè Conte di Lemos, e suo Collateral Consiglio, de' 30. maggio 1615. diretta all' Arcivescovo di Matera, e Cerenza, che non proceda nelle cause d' aggravj, e appellazioni de' Preti, e Chierici d' Altamura in virtù d' una commessione prima spedita da S. E. perchè s' è fatto costare, che spetta al Cappellano maggiore il procederci. Consimile lettera del Conte di Lemos, de' 30. maggio 1615. diretta al Cappellano maggiore, che nelle cause d' aggravj, e appellazioni, che si faranno da i Preti, e Chierici d' Altamura, proceda a quanto sarà di giustizia, e con consulta del suo Ordinario Consultore, conforme si è proceduto per lo passato.

Consulta fatta a Sua M. per il Cardinal Granuela, Vicerè nel Regno, à 31. marzo 1572. circa l' Ufficio, e Giurisdizione del Cappellano maggiore.

Relazione fatta dal Reggio Collateral Consiglio al Marchese de Mondejar Vicerè, à 29. novembre 1578. circa l' Ufficio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore, in risposta di quello, che avea scritto al detto Vicerè D. Gio: de Zuniga, Ambasciadore di S. M. in Roma, circa la materia dell' Ufficio, e Giurisdizione del Cappellano maggiore, qual' è nel Tomo XVI. della Legazione de' Cardinali Giustinian., e Alessandrin.

Fede di Giov. Antonio Angrifano di Napoli, Mastrodatti dell' Ufficio del Cappellano maggiore, in data de' 28. febbrajo 1576. dall' anno 1519. sino al giorno della data di detta fede, di tutta la Potestà, e Giurisdizione, esercitata per il Regio Cappellano maggiore, a suo tempo.

Capi di Giurisdizione, ch' esercita il Cappellano maggiore, cavati dalla

la detta Fede di Giov. Antonio Angrifano, mandati à S. Maestà, con la consulta dell' anno 1572. Fede di Monsignor Antonio Laurio, Vescovo di Castell' à mare, Reggio Cappellano maggiore, in data de' 20. marzo 1576. circa l' Autorità, e Giurisdizione dell' Ufficio del Regio Cappellano maggiore.

Fede di D. Pascariello d' Adamo Napoletano, d' anni 75. Cappellano nella Real Cappella di Napoli, per lo spazio d' anni 35. sotto la data de' 18. novembre 1578. circa l' Ufficio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore.

Fede d' Andrea Romero di Napoli, d' anni 80. Cappellano della Real Cappella, per lo spazio d' anni cinquanta, sotto la data de' 18. novembre 1578. circa l' Ufficio, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Fede di D. Pietro d' Avila, della Città di Guadabasciar, nel Regno di Toledo, d' anni 75. Cappellano della Regg. Cappella di S. Maria in Napoli, per lo spazio di 34. anni, sotto la data de' 22. novembre 1578. dell' Autorità, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Fede fatta da Gio: Geronimo Stinca, Mastrodatti del Cappellano maggiore, à 9. dicembre 1606. che quando il Vicerè è andato ad ascoltar Messa, o Vespri, in qualsivoglia Chiesa de' Secolari, come de' Regolari, ed in tutte le Chiese di Moniche, il Cappellano maggiore, hà sempre fatte tutte le Cerimonie, che suole fare nel Reg. Palazzo. Altra Fede fatta dallo stesso Gio: Geronimo Stinca, à 26. settembre 1625. delle Giurisdizioni esercitate, da i Regg. Cappellani maggiori, che pro tempore sono stati, tanto prima, quanto dopo il Sacrosanto Concilio di Trento, cavata da i Registri, e Libri, che si conservano appresso il suo Ufficio di Mastrodatti.

Nota dell' esercizio spettante al Reggio Cappellano maggiore, oltre dello assistere alla Real Cappella di Palazzo. Relazione degli eccessi proposti in Roma, che facesse il Reggio Cappellano maggiore del Regno, nell' esercitare la sua Giurisdizione; con le loro risposte.

Breve di Papa Clemente VIII. in data de' 20. gennajo 1603. col quale si riforma, e restringe l' Ufficio, e Giurisdizione del Reggio Cappellano maggiore.

Nota de' Capi più pregiudiciali, che contiene il sudetto nuovo Breve di Papa Clemente VIII. sopra la riforma dell' Ufficio del Reggio Cappellano maggiore. Altra Nota di tutte le Facoltà concesse in detto Breve, da Papa Clemente VIII. al Reg. Cappellano maggiore.

Diversi Ordini, tanto di Papa Clemente VIII., quanto d' altri Sommi Pontefici suoi Successori, che sospendono per ogni sei mesi il detto Breve, circa la riforma dell' Ufficio, e Giurisdizione del Reggio Cappellano maggiore.

Allegazione, ovvero Trattato legale, à favor dell' Ufficio, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore. Discorso, ovvero Trattato in iure, ed in fatto, a favor della Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Altre Allegazioni legali, à favore dell' Ufficio, e Giurisdizione, del

R. g. Cappellano maggiore : Diverse Note, in iure, ed in fatto, scritte in diverse lingue, cioè in Latina, Spagnola, ed Italiana, circa la stessa materia.

Fede fatta da Prospero di Diano, Razionale della Reggia Camera della Summaria, sotto la data de' 23. gennaio 1581. a favore del R. ggio Cappellano maggiore, cavata dal Libro, o diciamo Registro degli Offici R. ggi del Regno, della Provvisione solita darsi dalla Reggia Camera della Summaria al R. ggio Cappellano maggiore : e de' suoi emolumenti, e altre prerogative.

Lettera di Sua Maestà, diretta al Vicerè Conte di Lemos, D. Pietro Ferdinando, sotto la data de' 18. Gennaio 1611. con la quale ordina, che all' Ufficio del R. ggio Cappellano maggiore del Regno di Napoli siano aggregati gli Beneficj di San Nicola di Pergolico, e di San Nicola di Buesano; quando però vaceranno. E tra tanto se gli diano docati quattrocento l'anno, oltre li ducati duecento del suo solito salario: da estinguersi, detti docati quattrocento, in parte nella vacanza dell' uno, e in tutto nella vacanza dell' altro, d' amendue detti Beneficj.

Ordine della Sollemnità del Sacratissimo Corpo di Cristo, e di tutto ciò, che ave da fare nel giorno di detta Festa il R. ggio Cappellano maggiore, nella Reale Cappella del R. ggio Palazzo di Napoli.



I N D I C E DEL TOMO III.

Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.

T I T O L O

*Precedenza, Prerogativa, e Luogo da darsi al
Nunzio Apostolico.*

Lettera del Re Filippo II. de' 15. aprile 1568. scritta al Vicerè D. Parafan, ò sia D. Pero Afan de Ribera, Duca d' Alcalá, dicendosi, che il Nunzio Apostolico di Spagna, l' ha dato memoriale da parte di Sua Santità, (del quale glie ne manda copia,) gravandosi d' alcune cose, e tra le altre, che al Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli, si dà luogo doppo i Baroni del Regno. Perciò l' ordina, che l' avvifi dello stile, che si è tenuto sopra di questo per lo passato, e il fondamento, col quale s' è introdotto; usandosi nella Spagna, ed in tutti gl' altri Regni di Sua Maestà, dargli il primo luogo. Indi vuole, che l' informi particolarmente del tutto, giontov' il suo parere: e anco se fosse inconveniente dare à Sua Santità la soddisfazione, che pretende. E che l' avvifi, se il Nunzio, che risiede in Napoli, tiene titolo, e nome di Nunzio; ovvero se fosse Commensario, e Collettore: acciocche inteso bene quel che passa, si veda che cosa conviene provvedere in quello. Questa lettera è nel Tomo XVII. nel titolo: *Delle Convenzioni fatte tra i Re, e Vicerè del Regno, e la Sede Apostolica, sopra la persecuzione de' Banniti, e Delinquenti da rimettersi scambievolmente.*

Consulta del Vicerè Duca d' Alcalá, à 15. maggio 1568. scritta à Sua Maestà, in risposta della suddetta Lettera, circa l' aggravio, che diceva farseli il Nunzio Apostolico, e Collettore risedente in Napoli, sotto pretesto di non avere il luogo debito negli atti pubblici, con darseli sede doppo tutt' i Baroni del Regno. E si dice, che mai s' è dato à i Nunzi in questo Regno luogo nella Cappella Reggia; nettampoco nelle Congregazioni, che si son fatte da i Baroni, e altri pubblici atti. E che pretendendo il Nunzio, dover precedere all' Arcivescovo di Napoli, ne scrisse à Sua Santità, e ottenne da quella, che dovesse precedere all' Arcivescovo. Doppo avendo l' Arcivescovo scritto à Sua Santità, dolendosi di questo, il Papa ordinò, che stasero le cose, com' erano state per il passato, e non si facesse novità alcuna, in-
fino

fino à tanto, che venisse risoluzione da Spagna, perchè s'era scritto à Sua Maestà.

Consulta scritta dal Vicerè à Sua Maestà, à 10. giugno 1569. nella quale dice, che avendoli per Lettera de' 15. aprile 1568. comandato, che l'avvisasse, perchè non si dava luogo al Nunzio Apostolico, che risiedeva in Napoli, come si dà negli altri Regni di Sua Maestà: e il Vicerè l'havea risposto in una consulta, de' 15. maggio 1568. con un Capitolo, copia del quale si manda. Al presente il nuovo Nunzio l'hà detto, che Sua Santità è risoluta, e vuole, che il Nunzio preceda all'Arcivescovo di Napoli, del che se n'è certificato Egli da Roma: ed il medesimo fa istanza, che gli si dia il luogo come Nunzio. E perchè detto Vicerè s'è informato, che pe' i tempi passati, non vi è stato Uomo mandato da Sua Santità, con titolo di Nunzio, ma di Collettore delle Spoglie, e Dime: cominciò à darsi titolo di Nunzio, e Collettore à Fabio Arcella, dopo del quale si è dato a' suoi Successori il medesimo titolo: però mai hanno avuto luogo; avea risposto al detto Nunzio, che sopra di ciò ne avea avvisata, e consultato con Sua Maestà, e che non pot. va far novità, fin tanto, che gli dia risoluzione, e ordine di quello dovea eseguire: e fra questo mezzo non permetteria, che si faccia novità alcuna; E finalmente che non si faria pregiudicio alcuno alla Giurisdizione Reale, col darli luogo al Nunzio, come si dà negli altri Regni della Maestà Sua.

Lettera di S. M. al detto Vicerè, de' 22. ottobre 1569. nella quale dice, aver veduto quanto l'hà scritto, col parere de' Reggenti, a' 10. giugno 1569. sopra il luogo, preteso dal Nunzio di S. Santità, che risiede in Napoli, che se li debba dare, come si fa ne' suoi Regni, e altre parti. E poichè in questo non si pregiudica alla sua Real Giurisdizione, e non ci è causa, perchè si debba far meno in questo Regno, l'ordina, ch'essendo, e tenendo titolo di Nunzio se li dia il luogo come tale, conforme si fa negli altri suoi Regni, precedendo à tutte le persone così Ecclesiastiche, come Secolari del Regno di Napoli, eccetto che a' Cardinali; e così s'osserverà da ora avanti. E se bene S. M. si ricordi avere il Papa ordinato i giorni passati, che l'Arcivescovo di Napoli precedesse al Nunzio: però vuole, ch'esso Vicerè l'avvisi, se questo è così, e come s'osserva: perchè tali possono essere le Persone, che alcuna volta convenisse. Nella quale lettera S. M. di propria mano scrisse, che in questo dell'Arcivescovo, non faccia novità, se ci fosse ordine di Sua Santità.

Consulta scritta à S. M. dal detto Vicerè, à 12. maggio 1570. avvisandole, che il Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli, l'è venuto à parlare: e pretende, che nella processione, che si fa nel giorno del Santissimo Corpo di Cristo, esso debba portare la mazza del Pallio, la quale tocca portare a' Principi de' Re di questo Regno: ed in assenza de' Re, l'ha soluto portare uno de' Baroni titolati. Al quale detto Vicerè ha risposto, che per esser sempre solito portarli da' Baroni, non conveniva levarcela, senza intendere i medesimi. E fra tanto, che S. M. non comandasse altro, farà osservare il solito, senz'alterazione.

Let-

Lettera del Re al Duca d'Alcalà, à 7. marzo 1571. dicendoli, che sia avvertito sopra quello, che l'ha scritto, circa il sedere, e luogo, che ha da tenere il Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli. E non ha S. M. più che dire sopra di ciò, che così nel Consiglio, come in qualsivoglia altra Giunta, è giusto, che preceda a tutti coloro, che vi si trovasero. E che nella Processione lo porti al suo lato: ancorchè circa la Pace, che pretende darli, quando accade venir nella Cappella, non occorre far novità, contro quello, che s'è usato pel passato.

Lettera di S. M. sotto la data de' 18. luglio 1571. scritta à D. Antonio Perrenotto Cardinal Granuela, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno, nella quale si dice, che in quanto alle pretese del Nunzio di Sua Santità, che risiede nella Città di Napoli, già per quel tanto, che si scrisse al Vicerè Duca d'Alcalà avrà intesa la sua opposizione. E non ha più all'ora, che dire sopra di quello. Che tuttavia persiste nello inginocchiarsi di velluto, se li potrà porre nel banco, ch'egli tenesse avanti, come si fa ne' Regni di Spagna, e nella sua Cappella Reale. Poich'è sua intenzione, (e similmente si è detto ivi al Nunzio) che sia trattato del medesimo modo, così com'è trattato il Nunzio di S. Santità, che risiede in Spagna.

T I T O L O II.

Delle Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche. Del procedere contro Laici in materia delle Spoglie. E della Potestà, e Giurisdizione del Nunzio.

Consulta scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. à S. M. in risposta d'alcuni dubbj occorsi al suo Collateral Consiglio, contro il Regio Exequatur, concesso da lui al Breve della Commessione del Nunzio Apostolico Paolo Odescalco, fatto dal Papa. Altra Consulta scritta à S. Maestà, dal detto Vicerè, a' 20. febbrajo 1571. di quanto era passato col Nunzio, sopra la carcerazione, che questi avea fatta d'un laico, per causa di Spoglie.

Consulta scritta à S. Maestà dal detto Vicerè, lo stesso giorno, riferendole quanto s'era trovato ne' Registri antichi, e Processi, e per informazioni avute per bocca de' Vecchi, à fin di riconoscere dalla radice l'esercizio della Giurisdizione del Nunzio Apostolico, circa le Spoglie, e come s'era osservato da' tempi antichissimi nel Regno, che sempre i Giudici Reggi aveano proceduto nelle cause delle Spoglie de' Prelati, e Persone Ecclesiastiche ancora, ad istanza de' Nunzi Apostolici. E riferisce anco, ch'essendosi questo negozio discusso, e trattato nel Consiglio Collaterale, colla Giunta della Giurisdizione, s'è di comune consenso conchiuso, che pretendendo il Nunzio i beni, che si possiedono da persona laica, esser Spoglie del Prelato, o Beneficiato morto: e pro-

e pretendendo l'altra Parte il contrario; la cognizione di una tal Causa, come causa contra un Vassallo di Sua Maestà laica, e convenuto, spetta alla Real Giurisdizione, avanti i Ministri della quale, deve il Nunzio comparire, e proporre le sue ragioni; sì perchè così è di ragione, come ancora è d'osservanza, con saputa, e consenso, anche de' Sommi Pontefici.

Lettera di Sua Maestà al Vicerè Cardinal Granuela, à 17. luglio 1572. nella quale si tratta di molte cose, e tra le altre delle Spoglie de' Prelati che muojono. Sopra di che dice, essersi veduta la Consulta, che fece il Duca d'Alcalá, nel mese di febbrajo 1571. giuntamente con quello, che il Collaterale allora l'avea avvertito. Ed ancorchè desiderava molto, per maggior intelligenza della Giurisdizione, che in questa parte si è andata usurpando, pe' Nunzi del Papa, che riferissero à Sua Maestà i casi particolari: tuttavia sarà bene, che l'avvisi di quelli, che erano succesi nell'anno 1571. insino allora. E poichè la possessione che in questo per prima può pretendere il Nunzio d'aver acquistata, non è di considerazione: nè meno l'Exequatur, che si lida al Breve che portò: essendo tanto chiara la ragione, che la Corte Reggia in Napoli tiene di conoscere in materia delle Spoglie, quando il Reo fusse laico: l'ordina che tenga la mano, che la Reggia Corte si mantenga, e conservata nella sua possessione: e che non permetta al Nunzio, nè ad alcun altro Ministro, nè Officiale Ecclesiastico, che la perturbino, avvisandone Sua Maestà, quando per quelli si pretendesse il contrario: e del fondamento che allegassero, col parere di detto Cardinale Vicerè, acciò si proceda à quello parerà essere più conveniente.

Consulta scritta à Sua Maestà dal Cardinale Granuela, à 30. settembre 1572. in risposta della suddetta Lettera, scritta da Sua Maestà, à 17. del passato luglio circa le Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche, nella quale si comanda, che quando il laico sarà Reo, si tenga la mano, di maniera che la Reggia Corte di Sua Maestà, si conservata in possessione. E che non si permetta al Nunzio di Sua Santità, nè à qualunque altro Ministro, e Officiale Ecclesiastico, che la perturbino: avvisandone sempre Sua Maestà, quando il Nunzio pretendesse il contrario; e del fondamento che allegasse, Volendo anche esser avvisata de' casi particolari, ne quali il Nunzio è andato usurpando la Giurisdizione, che non gli compete. Detto Cardinale dice circa l'avvisi particolari, che non era necessario travagliare Sua Maestà, perchè con una parola s'obbediva in questo: dicendoli che sono tutt'i casi occorsi, e che occorrono de' Prelati, come d'altri Ecclesiastici Beneficiati, che lasciano beni, e li riferisce il modo, e la forma, che s'avea da tenere, per esecuzione del detto suo Real Ordine, e mantenimento di sua Giurisdizione.

Consulta scritta à Sua Maestà dal detto Cardinale, à 30. novembre 1572. avvisandole d'aver dato il Reggio Exequatur al Nunzio Antonio Saoli Genovese, nella forma solita darsi: però con una dichiarazione data à bocca dal Reggente Salernitano, che non procedesse contro laici, per causa delle Spoglie: della quale gli ne manda copia.

Di:

Dichiarazione, e Nota data dal Regente Salernitano, al Nunzio, a tempo se li consegnarono le lettere esecutoriali, sopra il Breve della sua Commessione, dicendoli che il Re con sue lettere avea comandato, che nel negozio delle Spoglie si tenesse la mano sopra, di maniera tale, che contro Laici possessori de' beni, che pretendono essere propri, non si proceda per altra Persona, che pe' Giudici laici: sì perchè così è di ragione, essendo la causa delle Spoglie causa profana, e i futuri Rei persone laiche: sì ancora perchè dal tempo, che tal negozio s'introdusse in questo Regno, che fu nell'anno 1528. in qua, così si è osservato. E se bene d'alcuni pochi anni a questa parte, si era alterata in un certo modo, quell'osservanza, non è stata però ascosa, ma con certa scienza, e saputa de' Sommi Pontefici passati. Indi che se li consegna l'Esecutoriale, come si domanda, nella forma solita, e consueta: però dichiara, che come dal principio sono stati dati l'Esecutoriali, sotto la medesima forma, e contro Laici si è proceduto pe' i Giudici laici, con intelligenza, saputa, e consenso de' Sommi Pontefici; nascendo anche questo da quelle parole poste nell'Esecutoriali: *Exequi faciat per quos decet*: così detto Vicerè, non innovando la forma delle lettere Esecutoriali, vuole che s'esquisca l'ordine di sua Maestà, nella forma solita antica, data dal principio: e ne' casi che occorreranno, per quanto tocca a' Laici, così detto Cardinale provvederà, e farà osservare.

Consulta scritta à Sua Maestà dal detto Vicerè, a' 29. dicembre 1572. dicendole tra le altre cose, che Papa Gregorio XIII. l'avea mandato un Breve, lamentandosi con lui della mano gagliarda, che quà s'era tenuta, in mantenere la Giurisdizione di Sua Maestà ne' casi misti: e della nota, e dichiarazione, che s'era data al Nunzio, circa il non dovere procedere contro Laici nelle Spoglie; ordinandoli Sua Santità che la facesse levare, e cassare dal Registro dove stava notata: e che perciò l'avea Egli fatta levare. Ed ancora l'avvisa, che detto Papa avea mandato un altro Breve di lamentanza al Regente Salernitano: de' quali brevi ne manda copia.

Discorso sopra detto negozio delle Spoglie, che fu inviato a S. Maestà. Breve di Papa Gregorio XIII. scritto al Regente Tomaso Salernitano, a' 19. dicembre 1572. dicendoli avere inteso, che Egli ha data una nota in scritto ad alcuni Familiari d'Antonio Saoli suo Nunzio, acciocchè intendesse, non esserli lecito procedere contro Laici per le Spoglie, che sono rendite della Sede Apostolica in questo Regno, il cui diritto dominio sa che spetta à Sua Santità: Il che è contro ogni disposizione di legge. E vedendo Sua Santità, qual naufraggio abbia fatto dell'Anima sua, per aver disprezzate le pene; e censure apposte da' Sacri Canonici, e Lettere Apostoliche, contro quei che ardiscono fare simili cose: da Padre lo richiama, ed ammonisce, che ritornato al cuore, cerchi umilmente perdono delle cose passate, e subito corregga quel che s'è errato. Il che se non farà, (oltre che non isfugirà gravissimi esempj, in lui della vendetta Divina,) lo dichiarerà anche essere escluso dal grembo, e comunione della S. M. Chiesa, senz'altra monizione.

D

Let:

Lettera del Reggente Salernitano, scritta à D. Giovan di Zuniga, Ambasciadore di Sua Maestà in Roma, a' 31. dicembre 1572. di quello che detto Ambasciadore avea da dire in nome, e parte di esso Reggente, a Sua Santità, in risposta del Breve mandatoli, e per sua scusa, e giustificazione.

Lettera del Vicerè Cardinale Granuela, de' 31. dicembre 1572. scritta al Papa, in risposta del Breve, che l'avea mandato; dicendoli aver avuto gran dispiacere della offesa di Sua Santità, e che lo taccia di spargiuro: e che già si ricorda del giuramento, che avea dato alla Santa Sede Apostolica, prima di ricevere detto Breve: ma si ricorda anco, ch'essendo chiamato al governo di questo Regno, e concedutali da Papa Pio V. suo Predecessore licenza di venir quà, già vi venne, ordinandoglielo, e spronandolo detto Papa, nel che disse Egli con parole chiare, che averia dirizzate le sue azioni, nel governo di questo Regno, conforme le volontà del Re Cattolico suo Signore: e secondo le istruzioni dateli: e il Papa l'accettò. Ne diè cosa di maraviglia: perchè Chi soffreria che detto Cardinale, come Ministro di Sua Maestà, si servisse dell'autorità sua, contro la volontà del Re? Ed essendosi Sua Santità fatta intendere, non molto prima, d'essere offesa, che quà non si concede a i Vescovi di procedere contro Laici ne' casi misti, giusta i Canonici: l'avea risposto esso Cardinale, esser le leggi di questo Regno, ed invecchiata Consuetudine, dalla quale, senza ordine del Re, non era lecito recedere: e che se questo offendeva Sua Santità, e voleva ch'un altro governasse il Regno, l'avea supplicata, che dichiarasse la sua volontà, ch'Egli averia mandato un Corriero apposta, per il quale con sua lettera, averebbe supplicato il Re, che mandasse un altro al governo, e lo licenziasse, non avendo cosa più cara, che obbedire Sua Santità; non potendo recedere dagli Ordini di S. Maestà, mentr'è quà Vicerè: e che se Sua Santità voleva, che si mutasse qualche cosa, si avea da domandare al Re, dalla cui autorità dipendeva. A queste cose non è stato risposto dalla Santità Sua infino allora; e per ciò era lecito seguire le leggi prescritte dal Re, nell'amministrazione del Regno: che se in alcuna cosa si è fatto contro la mente di Sua Santità, perchè non ce l'ha dichiarata, non ha Egli peccato, nè anco con la volontà, perciò la supplica, che lo liberi da ogni scrupolo. Ed in quanto al che Sua Santità l'ordina, con agrissime pene minacciateli, che stracci la nota di quel che, per decreto del Consiglio Reggio, dovea dire il Reggente Salernitano, io dando le lettere Esecutoriali al Breve del suo Nunzio, volentieri l'ha obbedito, perchè non era scrittura pubblica, ma solo una nota di quello, che avea da dire, acciocchè se il Relatore l'avesse detto in parole rivolte, averia potuto dire scioccamente qualche cosa, che dasse maggior offesa: e lo Scrivano per la sua diligenza l'avea notato al Registro. Il che non essendo fatto per ordine del Re, nè di lui, Ei l'ha tolta volentieri, perchè non era cosa, che ripugnasse alle leggi dateli dal Re, e poteva liberamente obbedire a Sua Santità, non aspettandone l'ordine di Sua Maestà, e siccome l'ha fatto volentieri, più volentieri è anco per obbedirla in tutto quello,

quello, che salva la sua fede, e officio poteva: ed è stata stracciata la d. nota. Le dice anco, che di tutto il negozio presente, ne scrive al Re, per intendere, se vuole che si muti alcuna cosa, di quello che ha comandato. E che pregherà Dio, ch'a tutti due infonda quei consigli, da quali si possa stabilire quella quiete, e salute pubblica, che si desidera. S'atterrisce l'animo suo mentre pensa, che possa accascare della discordia.

Lettera di S. M. scritta di propria mano al Papa, à 23. febbrajo 1573. dicendoli aver veduto il Breve, che Sua Santità, avea mandato al Cardin. Granuela, sopra le parole, che si diedero per nota all'Uditore del Nunzio, nel Regno di Napoli. E stando ivi esso Cardinale per suo Ministro, che ha d'essere gli Ordini, ed Istruzioni, che tiene: desiderava molto S. M. che se pretendeva la Santità Sua, che in quel Regno non si mirava alla Giurisdizione Ecclesiastica, l'avesse fatto avvisare a S. M. giacche per isperienza si è veduto il pensiero, col quale ivi, ed in tutt'i suoi Regni, s'è mirato sempre per quella. E poichè in tempo, che stà tanto occupato, e attento à quel che vuole Sua Santità, ch'è in tanto aumento, e difesa, di tutti della Santa Fede, non può lasciare di sentire con rammarico, che si siano usati co' suoi Ministri termini tanto rigorosi, per avere eseguito quel ch'esso l'ha comandato. Ed in che Sua Santità può pregiudicare le ragioni, che S. M. tiene di perseverare, essendo tanto giusto, e conforme alle leggi, e possessioni di che quella Corte stà da tanto tempo in possesso? Come più lungamente l'intenderà da D. Gio: de Zuniga, suo Ambasciadore, al quale si rimette, supplicandola, che li voglia dare tanta intera fede, quanta à lui stesso.

Lettera di S. M. al Cardinal Granuela, de' 24. febbrajo 1573. nella quale dice, che stando per rispondere, alle lettere che avea Egli scritte à S. M. all'ultimo di settembre, e all'ultimo di novembre, intorno alle spoglie de' Prelati di questo Regno, e coll'avviso del mezzo, che si era pigliato, in darsi l'Esecutorio al Breve, che presentò il nuovo Nunzio, dichiarandosele di parola, che non s'avea de' servire di quello contro Laici; giunse il Corriero, che avea spedito à 29. dicembre, con la sua lettera, e colla copia del Breve, che Sua Santità avea scritto al detto Cardinale in questa materia. E vista la forma di quello, e le parole tanto aspre, e rigorose, che ivi si dicono, l'avea parso scrivere à Sua Santità di propria mano, come vedrà per la copia della lettera, che gli manda: non dubitando che mirerà più la ragione, e la giustizia, che Sua Maestà tiene, e le cause, che le ha date di ritornare vie più quella, e difenderla: e che procederà dall'ora in avanti, in cose di questa qualità, con la temperanza, che si deve, e obbedienza, che S. M. ha tenuto, e tiene à quella Santa Sede. Ed in quanto al punto principale di questo negozio; essendo cosa tanto chiara, e verificata la giustizia, che S. M. tiene, così nel punto di ragione, come nella possessione tanto antica, nella quale la Corte di questo Regno è stata, di conoscere contro Laici in materia di Spoglie: non ha più che dire, se non incaricarli, ed ordinarli, che tenga la mano, acciocchè la Real Giurisdizione sia mantenuta nella sua possessione, che infino à quel tempo stava,

stava, come quello che S. M. l'avea scritto, e ordinato espressamente e senza permettere, che il Nunzio, nè alcun' altro Giudice Ecclesiastico, s' intromettesse a conoscere contro Laici: facendo gastigare il Laico, che accudirà ad altro Tribunale, che a quello di S. M. E con questo presupposto non dubiterà la S. M. che intendendo ancora il Nunzio la risoluzione, che in questo si piglia, non s' intrometterà a quel, che non li tocca, vedendo che non se l'ha da permettere. E per quel che tocca alla cassazione, che si fa della Scheda, che si notò nel Registro: ed alla fede di cassazione, che s' inviò in Roma; non lascia di dire, ch' è stato grande l' eccesso, ch' in questo si è fatto: poichè si poteva rispondere a Sua Santità, scusandosi con dire, che per essere negozio di tal qualità, conveniva consultarlo prima con S. M. E poichè quelle parole s' erano poste nel Registro, senz' esser necessarie, bastando, come bastava di dirle a bocca: non lascia di dire d' essere stato di gran pregiudicio alla sua Real Giurisdizione, d' essersi levate quelle, e mandatane f. de in Roma. Per lo che sarà bene, e così l' ordina, che per questo disquito, faccia da parte di S. M. una riprensione a i due Reggenti Salernitano, e Revesterio, acciocchè intendano l' eccesso, ch' in questo han fatto: dicendoli, che per alcuni degni rispetti S. M. lascia di gastigarli, con il rigore, che la qualità del negozio ricerca: poichè meritano molto bene d' esser solp si, e privati de' loro officij. E per rimedio, e riparo di questo pregiudicio ordina, che il Vicerè faccia conservare negli Archivj, le copie delle lettere, che S. M. scrive sopra di ciò, a Sua Santità, ed al suo Ambasciadore, e di questa, che scrive al Cardinale: affinché apparisca sempre la maniera, che S. M. l'ha pigliato, e l' ordina, che si da, acciò non si faccia novità nella materia delle Spoglie, ma si guardi, ed osservi quel ch' intorno a questo punto S. M. ha scritto, e ordinato tanto espressamente, al detto Cardinale Vicerè. Ed il notarli dette lettere negli Archivj ordinò, che si facesse in maniera, che non sia con dimoltrazione, che causi nuova alterazione a S. Sant. se non che, solo servi, e basti per riparo dell' inconveniente, che d' altra maniera potria venire.

Lettera di S. M. a D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, lo stesso giorno, dicendoli, aver veduto ciò che avea scritto, coll' avviso di quanto ivi era passato, e del trattato, che avea avuto col Papa per le Spoglie di Napoli: ed avendo osservato il Breve, che Sua Santità avea mandato al Cardinal Granuela, S. M. s' è molto maravigliata del termine tanto rigoroso, che in quello avea usato: sopra di che avea scritta di sua mano, la lettera, che va con quella, della forma, che vedrà nella copia, che gli ne manda, acciò dandocela in virtù della credenza, che con quella va, gli dichi da parte di S. M. che per procedere in tutte le sue azioni, con la maturità, e giustificazione, che suole, ha cercato prima d' intendere da i suoi Consiglieri, così di Napoli, come di Spagna, la giustizia, e possessione, nella quale la Corte di Napoli è stata: e costa, che l' una, e l' altra è da sua parte. Ed essendo, com' è Figlio tant' obbediente della Santa Sede, che sempre ha procurato, che la Giurisdizione Ecclesiastica, non sia pregiudicata, anzi favorita in tutto quel-

quello, ch' è occorso: non può S. M. di non sentir molto, che in tal tempo, e sopra materia tanto chiara, abbia cercato di procedere contro suoi Ministri, senza darlene avviso, con termini tanto agri, ch' è il piggior camino, che si potria pigliare, per la direzione de' negozj, e per la sodisfazione, che S. M. desiava donare alla San. S. E così s' ha da mirare per la conservazione della sua Real Giurisdizione, e Preeminenza, essendo cosa tanto giusta, che quella si conservi nella possessione, nella qual' è stata tant' anni. Che se volesse S. M. usare il rigore, ch' il negozio ricerca, ordeneria gastigarli i suoi Ministri per averli ecceduto nella cassazione dello scritto nel Registro, senza consultarlo prima con essa: e si lascia di farlo tra le altre cose, per il rispetto di Sua Santità. La supplichi intanto, che col suo sommo zelo, e prudenza voglia considerare lo stato presente delle cose, e l' inconveniente, e disturbo, che potrà portare al pubblico simile camino: e che sia certa, che non potria lasciarsi di mirare, per la conservazione della sua ragione, ed antica possessione, com' in effetto S. M. l' ordina a' suoi Ministri, con quello stesso Corriero. E di quello, che gli risponderà gliene dia avviso a suo tempo, e così anco l' avvisi al Cardinale Granuela.

Lettera di S. M. scritta al Papa, a 12. luglio 1576. dicendoli aver ricevuto la sua lettera, scrittale a 2. aprile, in risposta della lettera di S. M. sopra le parole, che in Napoli si diletero, per nota all' Vditor del Nunzio: e scrivendo S. M. di questi negozj di Giurisdizione a D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore, lo che intenderà da quello, non tiene più che dire: essendo certa, che intendendo S. Santità, il suo buon zelo, farà servita di pigliare in quella il cammino, che conviene al ben pubblico, e quieto vivere della Cristianità.

Lettera di S. M. scritta a D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, l' istesso dì, dicendoli, che tra le altre cose, che in risposta della lettera di mano di S. M. che i giorni passati gli mandò, per dare al Papa, in materia delle Spoglie; Sua Santità le ne avea scritta una di sua mano, con parole, e per termini molto alieni di quel che si dovria sperare da Sua Santità. Indi per alcuni rispetti di considerazione, non l' ha parso di rispondere più di quello, che vedrà per lettera, che va in sua credenza, da darle da sua parte; dicendole, che visto il desiderio, che Sua Santità mostrava tenere, che in conformità di quello che offerse a' suoi Predecessori, per mezzo del Cardinale Alessandrino, suo Consobrino, inviasse S. M. da Spagna una Persona, per queste cose di Giurisdizione, tiene ancora S. M. la medesima intenzione, che prima, per il molto che desidera si pigli il cammino conveniente, per donde si compongano le cose, nè si facciano alla sua Giurisdizione gli aggravj, che ha ricevuti dagli Ecclesiastici: e così anco similmente quelli che essi pretendono, che sian fatti alla loro. E per questo desidera S. M. d' intendere la forma, e l' ordine, con che avrebbe una tal Persona da trattare questi negozj: e se Sua Santità pensa di segnalare qualche Persona per sua parte, d' altra Persona, colle quali s' abbia d' aggiuntare, e convenirsi tra loro due, non passandosi per esso Ambasciadore più avanti, avvisi S. M. di quel che in questo gli farà risposto, e come la

la piglia, e in qual maniera s'avrà da fare: perche S. M. consideraria molto bene, che cessassero tutte queste competenze. E quando dicesse volerne introdurre forma di giudizio, per deputazione de Cardinali, ò in altra maniera simile, non dovrà Egli ammetterlo: perche questo faria di molto inconveniente, alla buona direzione del negozio, e di quello che si pretende.

Nelle Istruzioni date da S. M. al Marchese d' Alcanizes, e al Licenziado Francesco de Vera, mandati in Roma, è trattato col Papa, e suoi Ministri di componere amichevolmente tutte le differenze di Giurisdizione, vertenti nel Regno di Napoli, e di Sicilia, e nello Stato di Milano, a 4. giugno 1574. e poi nelle altre Istruzioni, date da S. M. per lo stesso negozio, al Marchese di Alcanizes, e al detto Licenziado Francesco de Vera, à 2. maggio 1578. si dice, ch'essendo tanto chiara la giustitia di S. M. così nella proprietà, come nella possessione, che nelle cause delle Spoglie procedano contro a' Laici, i Ministri Reggij, e non il Nunzio Apostolico: non si tratti sopra di ciò mezzo alcuno, nè si ponghi in disputa, ma si supplichi Sua Santità, che attento i Vescovi, e Beneficiati del Regno sono tanto tenuti, lasci le Spoglie a' Successori, conforme stà disposto per legge commune: e che levi da quel Regno tanta gravezza, e vessazione, e che non ci mandi più Nunzi, e Collettori. Ed i quanto poi si è trattato, e discusso in Roma, ne tngli avvisata S. M. E che per togliere questa differenza, che il Nunzio pretendeva procedere contro Laici, per causa delle Spoglie nel Regno, si levassero dette Spoglie, con pagare i Prelati, e Beneficiati alcuna somma alla Camera Apostolica ogni anno. Vedi nel Tom. XV. della legazione de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.

Consulta del Collateral Consiglio, a' 10. giugno 1577. scritta al Marchese de Mondéjar Vicerè, nella quale trattandosi, in che modo si avea da dare il Reggio Exequatur al Nunzio, si discorre del modo, ch'è stato osservato, in diversi tempi, nell' eseguirlo, e ricuperare le Spoglie de' Prelati, e Beneficiati del Regno, che morivano: e del procedere contro Laici per causa delle Spoglie. E si dice che prima da i Rè, che pro tempore sono stati, si sono deputati Commissarij, per la ricuperazione delle Spoglie, che restavano, à fin di conservarle al futuro Prelato, o Beneficiato providendo. Dall'anno poi 1578. in appresso, si cominciarono a deputare da' Sommi Pontefici, Nunzi, e Collettori delle Spoglie, in nome, e beneficio della Camera Apostolica, a' quali in virtù de' Brevi Apostolici, si concedeva potestà d' esigere dette Spoglie, con libera autorità di conoscere, terminare, e costringere i Contraddittori tanto per Censure Ecclesiastiche, quanto per composizione di pene. Ed à tai Brevi, per li Vicerè, che pro tempore sono stati, si è concesso l'Exequatur semplicemente: ma non per questo s'è concesso, nè permesso, ò consentito, procedere contro Laici, contro de' quali hanno proceduto i Giudici Reggij, *Vnusquisque in sua Jurisdictione: quod prædicto exequantur, & exequi faciant, atque mandent, per quos decet.* Il che fu osservato dall'anno 1562. fino all'anno 1577. E quando è passato, e occorso, per averno voluto

luto i Nunzi procedere contro Laici; proponendosi in detta Consulta, e conchiudendosi, che si supplichi S. M. che facci sopra questa differenza, per supire il tutto, vedere che ponno importare l'anno queste Spoglie alla Camera Apostolica, e ripartirne questa quantità per tutte le Chiese, e Beneficij del Regno, secondo la tassa, e che ogni anno si paghi detta quantità per le Chiese, e Beneficij alla Camera Apostolica, e si levino le Spoglie. E frattanto durante questo trattato, quel che si dovea fare, e quali spedienti potriano pigliarsi, acciocchè il Nunzio non potesse procedere contro Laici.

Lettera di S. M. scritta al Vicerè Marchese de Mondéjar, a 15. luglio 1577. dicendoli, aver vedute le sue lettere, con la copia del Breve, che Sua Santità avea mandato in questo Regno. Ed essendosi veduto molto particolarmente, lo che in quello è passato, insieme con le lettere, e scritture, ch' il Cardinal Granvela mandò, quando il Nunzio, che insin allora era stato, venne in Regno, per essersi trattato il punto del conoscimento de' Laici, in materia delle Spoglie; ha parlo, che quantunque S. M. abbia la giustitia molto chiara, così nel punto presente delle Spoglie, come nella possessione di molto tempo, che la sua Reggia Corte ha tenuto, di conoscere contro Laici in questa materie, come avrà veduto dalle lettere, ch' allora si scrissero; non ha necessità d'entrare ora col Papa, nella verificazione di queste cose; maggiormente vedendo la maniera con che la piglia, e gl' inconvenienti, che per altro di maggior momento possono causare, disquitandosi in quelle di più, delle ragioni che tiene, in pretendere, che non si faccia novità col suo Nunzio in cercare di limitarle la sua facoltà, non essendosi fatto co i Nunzi passati; se non fosse quando cercasse servirli di quello, senza cercare il Regio Exequatur: il che in modo alcuno non s'avria da permettere: poichè questa Preeminenza è tanto usata in questo Regno, quanto necessaria per molti effetti. Perciò ordina, che non si permetta al Nunzio servirli della sua Commessione, senza il Regio Exequatur: e a tal' oggetto se gli dia liberamente l'Exequatur nella forma solita, che si è dato pel passato, senza ponere in quello limitazione alcuna, per iscritto, nè in parola: con tutto ciò non per questo, quando succederà il caso, che si venga a conoscere alcun Laico, in materia delle spoglie, lasci di conservare la Giurisdizione Reale: facendo col Nunzio le diligenze, che a detto Vicerè pareranno, acciò non s'intrometta à quello, che non li tocca, nè se l'ha da permettere: e che volendo uscire con quella causarà disgusti, e poca corrispondenza tra tutte due le Giurisdizioni. Proveda in altri casi, che succedessero in modo che si levi l'occasione di venire in differenze giudiziali, usando per questo effetto, con le Parti interessate, ogni industria, ed astuzia, che conviene, come di sua discrezione, e buon modo si può sperare. E quando per niuno di questi modi, e mezzi, o d'altro, che a detto Vicerè pareranno a proposito, non si potesse finire il negozio, e componere, in modo che cessasse la causa di tal differenza: avvisi subito a S. M. il caso, e quello che pare a lui, ed a' Reggenti, che si deve fare, per la conservazione delle ragioni di S. M. e non venire a rottura

cura col Papa: tenendo l'istesso conto tra tanto che Sua Maestà li risponda; e ordini, ciò che s'auria da fare in quel negozio. E per finire una volta queste differenze, che si tengono sopra la materia di Giurisdizione, Sua Maestà ha già nominata la Persona, che aura d'andare in Roma, in luogo del Marchese de las Navas, la quale dovrà partire passato che sarà l'entrante mese d'agosto, poi ch'è pericoloso l'entrare à quella Città, in tempi così sospetti per l'aria, com' Ei sà.

Consulta molto esatta in lingua spagnola, scritta da i Reggenti al Vicerè Conte di Miranda, in data de' 24. maggio 1584. nella quale si spiega la materia del Nunzio Apostolico, e come si è andato procedendo circa le Spoglie da tempo in tempo nel Regno: e le differenze avute co' Sommi Pontefici, e suoi Nunzi, circa il procedere contro Laici per dette Spoglie: e dagli Spedienti, che si sono trattati per finire tal differenza.

Discorso circa la materia del Reggio Exequatur, concesso à i Nunzi Apostolici, e circa le Spoglie.

T I T O L O III.

De' Frutti delle Chiese Vacanti, così Cattedrali, come Beneficiali del Regno: e particolarmente delle Chiese Reggie.

Diverse Commessioni fatte da i Re, e Vicerè del Regno, per esigere, e percepire i frutti delle Chiese vacanti, tanto Cattedrali, quanto d'Abbadie, e Beneficj, à fin di conservarsi per li futuri Vescovi, e Beneficiati, acciò non si dilapidassero; come dal Re Ferdinando I. dell'anno 1492. Dal Gran Capitano dell'anno 1505. e 1506. Dal Vicerè Conte di Ripa Curia dell'anno 1508. e 1509. Dal Vicerè Conte di S. Severina dell'anno 1525. Dal Vicerè D. Ugo de Moncada, del 1527.

Relazione, come ne' frutti, che si maturano Sede Vacante ne' Vescovati, ed Arcivescovati Reggj, ed in alcuni altri Beneficj Reggj, più segnalati, non vi s'intromette il Nunzio, poiche non spettano alla Camera Apostolica: ma si esigono da' Ministri Reggj, per conservarnosi à beneficio della Camera Apostolica. Ed agl' Arcivescovati, e Vescovati Reggj, Sede vacante, si manda per il Re, ed in suo nome pel Vicerè l'Economo, ch'è un Prete, che ha pensiero di quella Chiesa, in nome del Re, e di mantener il Culto Divino.

Carlo Duca di Calabria, Primogenito, e Vicario Generale del Re Roberto, à 29. ottobre Indizione 3. esorta D. Stefano de Pino, Collettore de' frutti de' Beneficj Vacanti nel Regno, che non s'intrometta ne' frutti delle Chiese, che sono à Collazione del Re suo Padre.

Let-

Lettera del Re Filippo II. al Duca d'Alcalá Vicerè, à 22. agosto 1561. nella quale dice, aver veduta la copia delle lettere, ch'ello Vicerè avea scritte all'Ambasciadore Vargas, e à S.M. circa la pretensione, che il Papa teneva, sopra i frutti, Sede vacante, delle Chiese, che sono à presentazione del Re, e particolarmente del Vescovato d'Ariano, ed Arcivescovato di Brindisi, che allora vacavano: e lodandolo per avere scritto à sua Sant. con molta giustificazione, dice che S. M. desidera essere informata, del fondamento che tiene questa introduzione, che nelle Chiese, che spettano à sua Presentazione, si osservi così ne' frutti vacanti; perche la grazia di detta Presentazione, non ha più di trentadue anni, che si concesse dal Papa: usandosi il contrario nelle altre Chiese, che spettano alla provvisione di Sua Santità. Perciò l'incarica, che se l'avvisi subito, acciò ivi si tenga più notizia, e si sodisfaccia al Nunzio.

In una Relazione fatta da i Reggenti di Cancelleria, al Vicerè Duca d'Alcalá, à 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Cœna Domini, tra gli altri capi, ven'è uno circa i frutti, che pretendeva il Nunzio Apostolico de' Vescovati, Arcivescovati, e Beneficj, che spettano alla Collazione, e Presentazione di S.M. che maturano Sede vacante. E si dice, che mai s'è permesso, nè si permetterà, che il Nunzio s'intrometta à detti frutti. Anzi avendo un Commessario del Nunzio esatti docati ventiquattro dall'Arcivescovato di Lanciano, ch'è Reggio, Sede vacante: fu ordinato da esso Vicerè, e suo Collaterale alla Reggia Udienza d'Apruzzo, che facesse esecuzione sopra le robe, Muli, e Cavalli del Commessario, acciocche restituisse i docati ventiquattro, li quali si dovessero conservare per il futuro Arcivescovo. Fu anco scritto alla Reggia Udienza di Calabria, che ricuperasse docati cento cinquanta, che avea esatti un Commessario del Nunzio de' frutti del Vescovato di Tropea, Sede vacante: non dovendosi consentire à novità alcuna contro la Giurisdizione Reale. E fu ordinato alla Regg. Udienza, che se per ventura il detto Commessario non si trovasse nella Provincia, pigliasse informazione di quel tanto, che avea esatto, e l'inviasse subito al Vicerè: acciò possa ordinare, che si ricompensasse da quello denaro, che il Nunzio teneva ne' Banchi di Napoli.

Consulta scritta à S. M. dal Vicerè Duca d'Alcalá, à 31. agosto 1568. nella quale dice, ch'è stato solito, ed è in questo Regno, che ne' frutti maturati, Sede vacante, delle Chiese, e Beneficj spettantino à Nominazione, Presentazione, e Collazione Reggia, non s'intrometta il Nunzio Apostolico. Ma avuta la notizia delle vacanze, i Vicerè hanno deputato, e deputano Commessario, che tenga la possessione delle Chiese, e Beneficj, e provveda, che i frutti non si dilapidassero, ma si conservino al futuro Successore, e che vi si eserciti il Culto Divino. De' quali frutti alcune volte si sono riparate le Chiese, e proviste d'ornamenti necessarij, con relazione del Cappellano maggiore, conformemente alla necessità delle medesime Chiese.

Lettere della Reggia Camera della Sommaria, de' 3. Agosto, de' 10. settembre,

E

tembre, e de' 8. ottobre 1585. circa il modo di dividere i frutti pendenti, e non esatti, de' Vescovati, Arcivescovati, e qualsivogliano altri Beneficj Reggj, tra il Nunzio Apostolico per ragione delle Spoglie, ed i Ministri Reggj, che hanno da esiggere i frutti, che maturano Sede vacante, per conservarli à beneficio de' futuri Prelati, e Beneficiati.

T I T O L O IV.

Reggj Exequatur, concessi à i Nunzj, e Collettori Generali, mandati da' Sommi Pontefici in questo Regno, spediti à modo di Privilegj, in forma Regia Cancellaria, inserendosi il Breve della loro Commessione.

IL Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 25. maggio 1523. concede il Regg. Exequatur al Breve di Papa Adriano VI. col quale fa Nunzio, e Collettore Apostolico nel Regno, Geronimo Cantelles, con potestà di raccogliere le annate, censi, e ragioni, dovute alla Camera Apostolica, in questo Regno: e le Spoglie vacanti. Però nell'Exequatur si dice, che in quanto alle Spoglie, il Vicerè, se lo riserva ogni volta à maggior deliberazione.

Il Vicerè Conte di S. Severina, à 28. febbrajo 1524. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Clemente VII. col quale fa Nunzj, e Collettori della Sede Apostolica in questo Regno, Geronimo Cantelles, e Geronimo Origlia, Canonici della Chiesa di Napoli, e di Messina, per l'esazione de' dari dovuti alla Camera Apostolica, per le annate, censi, e Spoglie de' Vescovi, Arcivescovi, ed altri Abati, e Beneficiati, che sono morti, e che pro tempore moriranno. Ed à pigliar possessione di tutte le Chiese vacanti, ed esiggere i loro frutti, in nome della Camera Apostolica. E nel Reggio Exequatur si eccettuano le Cappelle Reggie, e Juspatronati de' Baroni, ed altri Beneficj riservati.

Reggio Exequatur, concesso dal Vicerè Conte di S. Severina, à 27. luglio 1525. al Breve di Papa Clemente VII. col quale commette à Cesare Vescovo dell'Isola, che pigli, e conservi le spoglie, lasciate da Marino Vescovo di Minorvino morte, che spettano alla Camera Apostolica. E nel Reggio Exequatur si dice, che possa procedere solo contra Persone Ecclesiastiche: ma i Laici si conoscano dagli Officiali Reggj.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 12. luglio 1527. concede licenza al Vescovo d'Aversa, Commessario deputato da Papa Clemente VII. sopra tutte le Spoglie delle Persone Ecclesiastiche, che muojono nel Regno; che possa pigliare ad istanza del Papa, le Spoglie dell' Abate Giuliano d'Aversa tantum.

Lo stesso Vicerè, à 14. luglio 1527. concede licenza al Dottor Bartolomeo Camerario, che pigli le Spoglie del Vescovo di Scio, con volontà del Vescovo d'Aversa, deputato dalla Sede Apostolica nelle spoglie. E che di quel-

quelle ne disponga conforme la volontà del Vescovo d'Aversa.

Il Vicerè Principe d'Oranges, à 24. dicembre 1528. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Clemente VII. col quale fa Nunzio, e Collettore Generale nel Regno, Fabio Arcella, Chierico di Camera, con facoltà d'esiggere le Decime, alias imposte, e le Spoglie, che sono vacante, e vacheranno. E si dice nel Reggio Exequatur: purchè non siano Beneficj Reggj riservati, e Juspatronati Reggj, e de' Baroni.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 25. giugno 1537. al Breve di Paolo III. che fa Nunzio Apostolico, e Commessario Generale Francesco Vescovo di Sessa, con facoltà d'esiggere le Decime, alias imposte, da Papa Clemente VII., e le Spoglie, che sono vacate, e vacheranno per morte de' Prelati, e altre persone Ecclesiastiche: e di pigliar possessione in nome della Camera Apostolica, di tutt' i Beneficj, che sono vacati, e vacheranno nel Regno. E si dice nel Reggio Exequatur, purchè non siano Beneficj riservati, e Juspatronati Reggj, e de' Baroni. Altro Reggio Exequatur concesso dallo stesso Vicerè D. Pietro de Toledo, a 14. luglio 1541. al Breve di Paolo III. col quale cred Nunzio Apostolico in Regno, Bartolomeo Capobianco, Vescovo di Lettere, con potestà d'esiggere le Spoglie, che spettano alla Camera Apostolica, per morte de' Prelati, ed altre persone Ecclesiastiche.

Reggio Exequatur concesso dal detto Vicerè, à 13. febbrajo 1547. alla Provisone del Cardinal Ascanio Sforza, Camerlingo di S. Chiesa, che d'ordine del Papa, cred Nunzio, e Collettore nel Regno di Napoli, Berardino Sandrino, per l'infirmità grave di Bartolomeo Capobianco, Vescovo di Lettere, succedendo alla carica di Nunzio, à morte di detto Capobianco.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè Duca d'Alcalà, a 31. gennajo 1560. al Breve di Papa Pio IV. col quale conferma per Nunzio, e Collettore Apostolico nel Regno, Giulio Arcivescovo di Sorrento, creato per prima da Papa Paolo IV. Il detto Vicerè avendoli scritto Papa Pio IV. con Breve, che donasse ajuto all'Arcivescovo di Sorrento, Nunzio, e Collettore della Sede Apostolica, in quel che potrà bisognarle; ordinò à tutti gli Officiali del Regno, à 4. aprile 1560. che li diano ogni ajuto, e favore.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 22. settembre 1561. al Breve di Papa Pio IV. col quale fa Nunzio Apostolico, e Collettore Generale nel Regno di Napoli, Nicola Vescovo di Savona. Il detto Vicerè, à 12. gennajo 1565. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Pio IV. che crea Nunzio, e Collettore nel Regno, Antonio Vescovo di Nola, in luogo di Nicola Vescovo di Savona. E si dice nell'Exequatur, che si concede contra Persone Ecclesiastiche tantum. Reggio Exequatur concesso dal Duca d'Alcalà, a 30. maggio 1566. al Breve di Papa Pio V. che fa Nunzio, e Collettore Monsign. Cipriano Pallavicino suo Segretario, in luogo di Monsign. Vescovo di Nola. Reggio Exequatur concesso dal detto Duca d'Alcalà, a 24. febbrajo 1568. al Breve di Papa Pio V. che fa Nun-

zio; e Collettore, Monsign. Paolo Odescalco, Referendario; e suo Segretario; in luogo di Cipriano Arcivescovo di Genova.

Reggio Exequatur concesso dal Duca d'Alcalà, lo stesso dì, ed anno, ad un Breve di Pio V. col quale dà potestà a Paolo Odescalco suo Nunzio, e Collettore nel Regno di Napoli, di pigliare la possessione di tutt' i Beneficj vacanti, ed efiggere i frutti di quelli, ed esatti consegnarli a coloro, che gli presenteranno le Bolle spedite da S. M. de' Beneficj, e Prelature, spettanti alla Reggia Collazione, e Presentazione.

Reggio Exequatur concesso dal detto Duca d'Alcalà, a 24. febbrajo 1568. ad un' altro Breve di Pio V. nel quale commette a Monsign. Paolo Odescalco, che possa procedere con Censura Ecclesiastiche, ed altre pene a suo arbitrio, contro gl' Impugnatori della libertà Ecclesiastica, di qualsivoglia Stato, condizione, e dignità siano; e contra coloro che carcerano, ritengono, o molestano i Vescovi, Chierici, ed altre Persone Ecclesiastiche: ò che li privassero della loro Giurisdizione, ò che l' impedissero eseguire quelle cose, che gli sono commesse da i Sagri Canon, e principalmente del Sacros. Concilio di Trento.

Reggio Exequatur, concesso dal Duca d'Alcalà, a 9. febbrajo 1569. al Breve di Pio V. che fa Nunzio, e Collettore Monsignor Cesare Brumano, Referendario, in luogo di Paolo Odescalco.

Si concede anco il Reggio Exequatur dal Duca d'Osuna, Vicerè, a 31. luglio 1583. a Giulio Arcivescovo di Amalfi, fatto Nunzio, e Collettore da Sisto V. in luogo di Silvio Arcivescovo di Rossano.

Il Vicerè Conte di Miranda, a 18. luglio 1587. concede il Reggio Exequatur a Marc' Antonio Vescovo di Foligno, creato Nunzio, e Collettore da Papa Sisto V. in luogo del detto Arcivescovo d'Amalfi. Il detto Conte, a 28. maggio 1589. concede il Reggio Exequatur ad Alessandro Glorierio Romano, Referendario, e Chierico di Camera, Nunzio, e Collettore Apostolico, creato da Sisto V. in luogo del Vescovo di Foligno. Il Conte di Miranda, a 17. maggio 1590. concede il Reggio Exequatur a Germanico Vescovo di S. Severo, creato Nunzio, e Collettore da Gregorio XIV. in luogo del suddetto Alessandro Glorierio. Il detto Conte, a 22. febbrajo 1591. concede il Reggio Exequatur a Monsignor Astorgio di S. Pietro, creato Nunzio, e Collettore da Papa Innocenzo IX. in luogo del Vescovo di S. Severo. Il detto Conte, a 22. febbrajo 1692. concede il Reggio Exequatur a Monsign. Giacomo Aldobrandini, creato Nunzio, e Collettore da Papa Clemente VIII.

Il Vicerè D. Gio: Antonio Pimentel Conte di Benavente, a 17. dicembre 1605. concede il Reggio Exequatur a Guglielmo Barloner Vescovo di Pavia, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. Il Conte di Benavente Vicerè, a 7. febbrajo 1609. concede il Reggio Exequatur a Valeriano Muti, Vescovo di Civita di Castello, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V.

Il Vicerè D. Pietro Fernandez de Castro, Conte di Lemos, a 4. aprile 1613. concede il Reggio Exequatur a Frat' Adeodato Vescovo di Cesarea, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. in luogo di Valeriano Muti, Vescovo di Civita di Castello. Il Vicerè D. Pietro Fernandez de Castro Co: di Lemos a 7. maggio 1616. concede il Reggio Exequatur a Paolo Emilio, Arcivescovo d'Amalfi, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. in luogo del Vescovo di Cesarea morto.

Il Vicerè Cardinal Zibatta, a 5. aprile 1621. concede il Reggio Exequatur a Giovanbattista Panfilio, Arcivescovo di Rota, fatto Nunzio, e Collettore da Papa Gregorio XV.

Il Vicerè D. Antonio Alvarez de Toledo, Duca d'Alba, a 5. giugno 1626. concede il Reggio Exequatur ad Antonio Diaz, Vescovo di Cesarea, creato Nunzio, e Collettore da Papa Urbano V. II.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 8. marzo 1627. ad istanza di Marcello Orlino, che domanda il Reggio Exequatur alla commessione fattali dal T. soriero Generale della Camera Apostolica, di Commessario, e Protocollatore della Nunziatura di questo Regno, per la morte d' Antonio Diaz, Vescovo di Cesarea, e Nunzio Apostolico. E si riferisce, che se li può concedere.

Il Vicerè Duca d'Alba a 7. maggio 1628. concede il Reg. Exequatur ad Alessandro Vescovo dell'Isola, creato Nunzio, e Collet. da Papa Urbano VIII.

D' i uni altri Reg. Exequatur concessi da' Vicerè, a' Collettori delle Decime imposte da' sommi Pontefici, in diversi tempi; vedi nel Tomo XI. Della porzione spettante al R. nelle Decime imposte da' Romani Pontefici, alle Persone Ecclesiastiche. Seguono diverse altre Scritture concernenti all' Ufficio del Nunzio Apostolico.

Il R. Roberto, a 29. dicembre 1335. fa menzione di M. Gerardo della Valle, Diacono della maggior Chiesa Napoletana, Nunzio della Sede Apostolica nel Regno di Napoli. Il detto R. Roberto a 28. novembre 1339. fa menzione di Guglielmo di San Paolo, Collettore de' frutti, ed entrate delle Chiese, e beni Ecclesiastici vacanti de' Pastori, e Rettori, costituito per la Chiesa Romana. Ordinando a tutti gli Officiali del Regno, che li diano ogni aiuto, e favore, circa il raccogliere, e ricuperare detti frutti, per parte della Chiesa Romana.

Il detto R. a 26. giugno 1341. ordina a tutti gli Officiali del Regno, che diano ogni aiuto, e favore a M. Raimondo di Camera, Canonico d'Amiens, e a Ponzio di Parrto, Canonico Carnotense, Nunzi del Papa, deputati Commessarij a ricevere, in nome della Camera Apostolica, i beni mobili, de' i qq. Raimondo Vescovo Cassinese, e Lionardo Vescovo d'Aquino, e i loro crediti, e ragioni.

Breve di Papa Giulio III. d' 10. agosto 1550. nel quale ordina, che non si facciano Spoglie, per la Camera Apostolica in Regno, de' Prelati, Persone Ecclesiastiche, e i loro beni, e renditi Ecclesiastici, non arrivano a doc. 100.

L'anno:

l'anno: e se non eccedono i docati 1000. li beni, e le Spoglie da essi lasciati.

Breve di Papa Paolo IV. de' 16. marzo 1558. nel quale ordina, che si facciano Spoglie, à beneficio della Camera Apostolica di quei Beneficiati, che possiedono Beneficj di rendita di 50. scudi d'oro l'anno: e di quelli che morendo avranno facoltà, che ascende à docati 200 d'oro.

Lettera di S.M. al Vicerè Conte di Miranda, à 12. dicembre 1587. ordinandoli, che si avverta di buon modo al Nunzio di Sua Santità, che s'astenga dar licenza d'Armi proibite a' suoi Creati. Lettera di S. M. al Vicerè Conte di Benevento, à 3. aprile 1609. dicendoli: perche il Nunzio di Sua Santità mostra fiscalità, si ci sia molto avvertito.

Istruzioni in stampa per li Commessarj, e Subcollettori deputi dal Nunzio Apostolico, e Commessario Generale in questo Regno.



I N D I C E DEL TOMO IV.

Del Reggio Exequatur.

T I T O L O I.

Ch'egli sia una delle prime Prerogative del Regno, la quale, ne' tempi antichi, era molto più vantaggiosa.

D'Alcuni sommi Ponteficj, da Pio V. in quà: dalla Corte Romana, da i Prelati, ed altre persone Ecclesiastiche, si è avuto tanto in odio, e abominazione il Reggio Exequatur, che si ricerca in Regno, alle Bolle, e Rescritti del Papa, e ad ogn'altra Provvisione; che viene dalla Corte Romana: che han cercato in varj modi, e per ogni via, rivocarlo, toglierlo, e distruggerlo, come cosa che fosse in diminuzione dell'Autorità, e Dignità Apostolica. Dicendo, ch'era già cessata la causa, per la quale il Reggio Exequatur fu introdotto, tollerato, e permesso, posciacche una tal permissione, e tolleranza, cominciò solo per le Chiese Cattedrali, affinche non vi si ammettessero nimici del Rè, e non fosse materia atta à machinazione, e à generare rivoluzioni, e cose simili, quando ogni dì si guerreggiava, e spesso veniva scacciato or l'uno, or l'altro Rè. Niente però di manco la verità si è, che anticamente i Rè di Napoli avevano alcune prerogative, e ragioni nella elezione de' Prelati, differenti, e molto vantaggiose del Reggio Exequatur, i quali poi gli furono tolte da i Sommi Pontefici Romani. Inoltre il Reggio Exequatur si dava anticamente, per ogn'altra Spedizione da Roma, non solo alle provviste de' Prelati, come si vede dalle infrastrate scritture.

Breve di Papa Innocenzo III. de' 19. novembre 1198. diretto à Costanza Imperadrice, e Regina di Sicilia, e al Rè Federigo suo figlio, che poi fu detto Federigo II. Imperadore, nel quale prescrivendo il modo da eliggerli i Prelati dal Capitolo in Regno, ordina che si richiede nella elezione l'assenso della Regina, del Rè, e de' loro Successori. E prima d'averli il Reg. Assenso, non s'intrometta l'Eletto, nè si canti la solennità della Laude. Dipoi per essersi malamente serviti di una tal potestà, trascurando quella, e Federigo II. Imperadore, e i Rè di Napoli successivamente: fu da i Sommi Pontefici posta clausola nelle Investiture del Regno, concesse a' Rè seguenti, con la quale gli

gli si proibì l'intrometterli nell'Elezioni, Postulazioni, e Provisioni de' Prelati. E che non si ricercasse il Reggio assenso, e consenso nè avanti l'Elezione, nè doppo.

Bolla, di Papa Nicolò IV. de' 28. giugno 1288. nella quale concede a Carlo II. Rè di Napoli, che non possano, in modo alcuno, essere assunti alla dignità Arcivescovale, o Vescovale, nè ad altra Dignità, Prelatura delle Chiese del Regno, coloro che saranno sospetti al Rè.

Carlo Duca di Calabria, Primogenito, e Vicario Generale del Re Roberto, à primo agosto 1321. scrive a' Giustizieri, e altri Officiali della Provincia di Capitanata presenti, e futuri, che l'Arcivescovo di Siponto, l'avea presentate certe lettere Apostoliche di Papa Gio: XXII. che l'interisce, colle quali gli commette il se nestro de' frutti del Monastero di Casanova, della Diocesi di Penna; *invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis*; pendente una causa nella Corte Romana, sopra l'unione del Monastero di S. Gio: in Lamis, della Diocesi di Siponto, col detto Monastero di Casanova. Ed avendo l'Arcivescovo implorato dal detto Duca l'aiuto, e presidio, per la favorevole spedizione del mandato Apostolico, e desiderando Egli, che gli Ordini Apostolici siano eseguiti: ordina agli Officiali Reggi, che ad ogni richiesta, ed istanza di esso Arcivescovo, l'assistano, e favoriscano nell' eseguire le lettere Apostoliche, acciò possa efficacemente effettuare quelle, che l'è stato commesso.

Il Rè Carlo III. à 18. Novembre 1382. avendo il Papa Urbano VI. conferito a Fra Geronimo di Ponte Dattilo, la Badia della Chiesa di S. Filippo di Gerito, nella Diocesi di Reggio, e tenimento di S. Nuncito; à supplicazione del medesimo Fra Geronimo, ordina à i Capitani della Città di Reggio, presenti, e futuri, che ad ogni richiesta d'esso Fra Geronimo, gli diano il braccio, e l'assistano, circa il pigliare la corporale possessione di detta Badia, e manutenzione di quella, e percezione de' frutti; acciò che più favorabilmente s'esegua, quel che si contiene nelle Bolle Apostoliche, per confermarli il Rè col beneplacito del Papa, per la riverenza della Santa Chiesa Romana, e per l'obbligo della fede, per la quale strettamente è tenuto aderire a' beneplaciti, e ordini del Sommo Pontefice.

Il Rè Ladislao, à 16. gennajo 1403. essendo stato Fra Isaia creato dal Papa Bonifacio IX. Archimandrita del Monastero di S. Adriano, della Diocesi di Rossano; e informatosi il Rè de' costumi, sufficienza, e virtù di detto Fra Isaia: ordina à tutt' i suoi Officiali di Calabria, che l'assistano, e favoriscano, à pigliar la possessione della sua Chiesa, e tenerla, e possederla, e percepirne i frutti, conforme il tenore della Bolla, e lettere Apostoliche.

La Regina Giovanna II. à 20. aprile 1419. avendo il Papa conferito à Cicco Guastarano la Badia di S. Maria di Molocco, nella Diocesi di Reggio, questi presentò nella sua Reginal Corte, le Bolle originali, spedite dal Papa, le quali furono viste, e lette: e volendo pigliarne la corporale possessione, e percepirne i frutti, giusta il tenore delle Bolle Apostoliche: e doppo

pi-

pigliata esser mantenuto in possesso, n'ha supplicato la Regina; la quale come figlia volendosi conformare co' mandati Apostolici, richiede, ed esorta i Prelati del Regno, e comanda à tutti i suoi Officiali Reggi, Conti, e Baroni del Ducato di Calabria, e loro Officiali, e particolarmente al Conte di Terranova, che richiesti dal detto Cicco, lo debbiano assistere, e favorire, tanto nel pigliare la possessione, quanto poi nel mantenerlo in quella, e nella percezione de' frutti, servata la forma delle sue Bolle Apostoliche.

Il Rè Alfonso I. à 23. giugno 1449. a' prieghi di Carlo Ruffo, Conte di Sinopoli, concede il Reggio Exequatur alla Concessione, che avea fatta il Gran Maestro di Rodi, dell'Ordine Gerosolimitano, à Filario Ruffo di Calabria, figlio naturale di detto Conte, del Priorato, e governo della Chiesa di S. Eufemia, sita nella Provincia di Calabria, ordinando a tutt' i suoi Officiali di quella Provincia, che li consegnino la corporale possessione di detto Priorato, e frutti, e che lo favoriscano, ed assistano, in avere la possessione, e percezione de' frutti.

Il sudetto Rè Alfonso I. à 29. luglio 1457. avendo Papa Calisto III. conferita la Balìa di S. Pietro in Pariete, fuori le mura del Castello di Celenza, dell'Ordine di S. Benedetto, della Diocesi di Vulturara, à Fra Baldassare di Momauro, Monaco del Monistero di S. Pietro della Canonica, fuori le mura d'Amalfi, dell'Ordine Cisterciense, come per sue Bolle Apostoliche; e volendo esso Rè a' prieghi di detto Baldassaro, confermarli con la volontà del Pontefice; richiede, ed esorta il Vescovo di Lucera, ed altre Persone Ecclesiastiche: ed ordina al Conte di Termoli, e altri, à chi spetta, ch'eseguiscono dette lettere, ovvero Bolle Apostoliche, e quanto in quelle si contiene.

Nella Bolla dell' Investitura del Regno di Napoli, concessa da Papa Pio II. al Rè Ferdinando I. à 10. novembre 1458. tra le altre cose si dice, che l' Rè, e suoi Successori, abbiano da permettere, che alle proviste, e confermazioni, che farà il Papa de' Prelati del Regno: e qualsivogliano altre Commessioni, e Grazie, e Lettere Apostoliche, da farsi sopra di ciò, se le dia la debita esecuzione, cessando ogn' impedimento da darsi dal Rè, e Successori, ovvero da' suoi Officiali, e Sudditi: e quelli che saranno renitenti, e disobbedienti gli reitragano, e puniscano, e li costringano à dare obbedienza, e riverenza alle Lettere Apostoliche: e richiesti detti Rè, assistano colla mano militare, e co' rimedj opportuni, come pare all' Esecutore delle lettere Apostoliche, Giudice, ovvero Nunzio.

Questa clausola, fu similmente posta nell' Investitura del Regno, fatta da Papa Innocenzo VIII. ad Alfonso d' Aragona Duca di Calabria, figlio Primogenito del Rè Ferdinando I. succedendo la morte di suo Padre anco in alcune altre Investiture concesse a i Rè seguenti, come il tutto si vede nel Tom. I. Delle Investiture del Regno di Napoli concesse da i Romani Pontefici. &c.

Il Rè Ferdinando I. à 13. maggio 1476. avendo il Papa Sisto IV. conferito il Vescovato di Capaccio, a Ludovico Tapellet, Arcivescovo di Damasco, per Bolle Apostoliche, de' 20. marzo 1476. E volendo uniformarsi colla

F

VO-

volontà, e disposizione del sommo Pontefice, richiede il Capitolo, Canonici, e altri della Chiesa di Capaccio: ed ordina agli Officiali Reggi, ch' eseguan le Bolle Apostoliche, e consegnino a detto Ludovico la possessione, e i frutti del suo Vescovato.

Il Re Ferdinando I. a 8. aprile 1487. concede il Reggio Exequatur dell'istesso modo, al Padre Ajossa Napoletano, provisto da Papa Innocenzo VIII. del Vescovato di Sessa, volendosi conformare colla volontà, intenzione, e mente del Papa.

Il Re Federigo, a 2. luglio 1500. scrive al Vicario di Carinola, dicendo, che in tempo de' Re suoi Predecessori, e massimamente del Re Ferdinando suo Padre, è stato da tempo antico, e di continuo osservato, che niuna Provisione venuta da Roma, o d'altro luogo fuori del Regno, si sia ammessa, letta, nè pubblicata, senza licenza del Re, e così anco si è osservato doppo la successione: e questo per evitar molte spese, e gravi stenti, che a' suoi Sudditi succedevano, litigando fuori del Regno: dal che ne seguiva, che molti non havendo modo di spendere, e litigare, benché tenessero ragione, perdevan le cause, per essere contumaci. Laonde, per beneficio generale, è stato sopportato da Sua Santità, che quest'ordine si sia di nuovo osservato. E perchè sono alcuni, che per la rivoluzione de' tempi, si potriano scusare con dire non haver notizia di questo, ha voluto il Re farlo intendere a tutt' i suoi Sudditi. Perciò gli dice, che preveda, che niuna Bolla, Breve, o Scommunica, o qualsivoglia altra sorte di Provisioni, che venga fuor del Regno, si debba ammettere, leggere, o pubblicare, per qualunque persona del Mondo, senza sue Lettere secutoriali, osservandosi tal' antica consuetudine: e non faccia il contrario, se ama la sua grazia.

Il Re Federigo, a 3. dicembre 1500. dice aver inteso, che al Mastrodatti del Vicario Capuano, sia stata presentata inibitoria, come Attuario eletto da certi Commessari Apostolici; perciò ordina al Capitano di Capua, che veda aver nelle mani detta inibitoria, e la mandi subito a S. M. per il latore della presente, volendola per buoni rispetti osservare, acciocché possa provvedere al necessario.

Tra le altre cause, per le quali fu privato il Re Federigo di Aragona, del Regno di Napoli, d'Alessandro VI. a 25. giugno 1501. fu, perchè avea in più modi impedito le Provisioni Apostoliche, fatte anche in favore de' Cardinali della stessa Chiesa Romana, e il loro effetto, e la Libertà Ecclesiastica, in disprezzo del Pontefice, e della S. Sede, come nel *Tom. I. Delle investiture &c.*

Il gran Capitano, a 5. giugno 1504. scrive ad un Vice-Cont., aver inteso, che s'era fatta permutazione del Vescovato di quella Città, e che il nuovo Vescovo aveva mandato a pigliar la possessione, senza le sue lettere Esecutoriali. Per id' ordina, ch' esorti il Vicario, che subitamente si conferisca in Napoli avanti di lui, sospendendo l'entrate di detto Vescovato, in tanto, che sarà altrimenti ordinato da esso; e questa è la sua volontà, contro la quale non venga, per quanto ha cara la grazia di S. M. e sua; e gli dia particolare avviso del tutto.

Il gran Capitano, a 23. settembre 1504. scrive al Duca di Tremoli, ch' essendo il Vescovato dell'Aquila d'un Franzese, che tiene pratica di riunirlo ad un' altro, senza saputa del Vicerè. Ed essendo quella Città delle importanti di questo Regno, per il servizio dello Stato di S. M. l'ordina, che preveda, che la possessione di quel Vescovato non si dia ad alcuno, senza espressa sua licenza. E i frutti di quello si sequestrino, in potere d'alcun' Uomo dabbene, che sarà approvato dal Capitolo: e abbia da somministrare quelle spese, per le quali è tenuto il Vescovo, per il Culto Divino, e che sono necessarie per beneficio, e riparazione della Chiesa: tenendosi del tutto particolare, e vero conto, per interesse di colui a chi toccherà.

Il gran Capitano, a 4. settembre 1505. concede il Reggio Exequatur a Gio: Francesco Bruno, provisto del Vescovato della Città di Nola, da Papa Giulio II. per Bolla spedita, a 4. luglio 1505. Ed a 4. settembre 1505. concede l'Exequatur a D. Tomaso Passavanti, provisto da detto Papa Giulio II. della Chiesa Parocchiale di S. Maria del Casale di Rodichina della Diocesi di Melito. Ed a 22. settembre 1505. concede il Regg. Exequatur a Gio: Pietro Carafa, per il Vescovato di Civita di Chieti conferitoli dal Papa Giulio II. per resignazione fatta nella Sede Apostolica dal Cardinal di Napoli, come per Bolla Apostolica de' 30. luglio 1505. Ed a 12. ottobre 1505. concede il Reggio Exequatur a Ludovico Cardinal di S. Giorgio, per molti benefici, e Chiese, situate nel Ducato di Amalfi, concedutigli da Papa Giulio II.

Il gran Capitano, a 19. dicembre 1505. ordina, ch' i frutti della Badia di S. Maria del Mito, li quali avea ordinato, che si percepissero ad istanza del futuro Abate, si consegnino a Ludovico Cardinal d' Aragona, stante ch' era stato provisto di quella Badia dal Papa, come apparisce per Bolle Apostoliche; alle quali avea spedito l'Exequatur. E a 23. dicembre 1505. avea concesso il Reggio Exequatur al mentovato Cardinal d' Aragona per la Badia di S. Maria del Mito, sita nella provincia di Terra d' Otranto, conferitali da Papa Giulio II.

Il gran Capitano, a 24. dicembre 1505. scrive al Governadore di Calabria aver inteso, per lettera della Città di Cosenza, ch' erano state poste nella Porta della Chiesa Metropolitana, certe scomuniche, o interdetti, contro suor Arcangela Ferrao Monica dell' Ordine di S. Bernardo, senza Esecutorio del Re, o del gran Capitano, del che se ne ha pigliato grandissimo rincrescimento. Perciò l'ordina, che ne pigli informazione, e trovando, che le accennate scomuniche, o sentenze, siano state poste senza Esecutorio Reggio da persona laica, la gastighi secondo sarà di giustizia, acciocché ad essa sia gastigo, e agli altri esempio. Ed essendo stati posti da Persona Ecclesiastica, glie ne dia subitamente avviso, acciocché possa procedere a quello sarà di giustizia, e di dovere.

Il gran Capitano, a 31. dicembre 1505. concede il Reggio Exequatur al Clerico Pietro Suarez, che possa fare eseguire una sentenza, ed esecutoriale della Sede Apostolica, contro alcuni altri Chierici, per un Canonicato, e certi altri Benefici.

Il gran Capitano, à 24. gennajo 1506. concede il Reg. Exequatur al Reverendo Martino di Lignano, per il Vescovato Gervatino, vacato per morte del quond. Francesco, conferitoli da Papa Giulio II. come per Bolle Apostoliche à 6. ottobre 1505. Il detto Vicerè, à 11. aprile 1506. concede il Reggio Exequatur à Cataldo Puderico Clerico di Capoa, per il Beneficio di S. Maria della Corte di Donna Capra, conferitoli da Papa Giulio II. E à 5. maggio 1506. concede il Reg. Exequatur, à Gio: Pietro Siscari, Clerico di Tropea, per il Monastero di S. Adriano dell' Ordine di S. Basilio della Diocesi di Rossano, conferitoli da Papa Giulio II. Lo stesso Gran Capitano, à 9. giugno 1506. concede il Reggio Exequatur à D. Pietro Iserria, Clerico di Nicastro, dell' Arcipretato di S. Gio: Laconio, della Diocesi di Nicastro, conferitoli da Giulio II. Lo stesso Vicerè à 19. giugno 1506. concede il Reggio Exequatur a D. Giacomo de Brunis, di S. Severo per l' Arcidiaconato di Civita, conferitoli dal detto Papa Giulio II.

Il detto gran Capitano, à 20. Giugno 1506. concede il Reggio Exequatur à D. Niccolò Panico Commessario Apostolico, che d' ordine di Sua Santità, e del Vescovo di Melito, avea da procedere, ad inquirere, e gastigare alcuni Preti delinquenti, della Chiesa di Melito.

Il gran Capitano, à primo luglio 1506. concede il Reggio Exequatur al Reverendo Latino de Pisis, per lo Vescovato della Città di Vietti, che vacava per la morte del quond. Vescovo Carlo, conferitoli dal detto Papa Giulio II. come per Bolle Apostoliche à 5. dicembte 1505.

Il d. gran Capitano a primo luglio 1506. concede il Reggio Exequatur al R. Gio: Battista Russo, per il Monasterio di S. Bartolomeo di Trigone, dell' Ordine di S. Basilio, nel territorio di Sinopoli, Diocesi di Melito, conferitoli da Papa Giulio II.

Il detto Vicerè, à 7. luglio 1506. concede il Reg. Exequatur à Madama Sibilla Orfino, sopra la Concessione, fattale dal Cardinal de' Medici, d'un Territorio, o sia Fendo, spettante alla sua Badia di S. Isago.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa, à 28. febbrajo 1508. scrive à Martino Torellas, che in quanto à gl' Huomini, che tiene carcerati per essersi pigliata la possessione d' una Rettoria senza Reggio Exequatur: vuole che subitamente debba rilasciare il Prete, con plegiaria di presentarsi: e l' altro Huomo, lo tenghi sotto buona custodia. E l' avvisi se han pigliata la possessione in virtù di Bolla, ò in che modo, acciocchè gli possa rescrivere, che cosa si aurà da fare circa questo.

Il detto Conte, à 7. aprile 1508. scrivendo al Giudice della Terra di Montagna, e di Civita Ducale, dice che per lettera del Luogotenente del Capitolo di quella Terra vien avvisato, ch'è stata presentata nella sua Corte, una inibitoria del Papa, ad istanza d' una Vedova di Riera, che litigava con Giacomo Pozzuto di Civita Ducale: e volendo il Luogotenente procedere alla causa, non ostante l' Inibitoria: Egli è stato di parere, che non si proceda. Per ciò il Vicerè resta molto ammirato, perchè sà, e deve sapere, che in questo Regno, tutte le Provisioni Apostoliche, che vi vengono, non

si possono presentare, senza Reggio Exequatur. Ed essendo stata presentata detta Inibitoria, senza Esecutoriale Reggio, non ne dovea fare alcuna stima. E per ciò l'ordina che debbia procedere nella causa, non ostante l' Inibitoria: e questo stesso osservi in futurum quando occorrerà.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa, à 10. Maggio 1508. scrive al Governatore di Calabria, che per Ordine di S. M. avea spedito l' Esecutorio, al Cardinale di S. Croce, per pigliare la possessione dell' Arcivescovato di Rossano, giusta la forma delle Bolle Apostoliche. Perciò l'ordina, che faccia dar conto al sud. Cardinale delle Spoglie, ed entrate, che fossero pervenute, tanto in potere del Commessario, mandato per esso Vicerè, quanto in potere di qualsivoglia persona, doppo la morte dell' Arcivescovo passato. Ed à 11. Maggio 1508. scrive al Commessario de' frutti dell' Arcivescovato di Rossano, che per ordine di Sua Maestà, avea spedite le lettere Esecutoriali, al Cardinale di S. Croce, per pigliare la possessione di quel Arcivescovato, giusta la forma delle Bolle Apostoliche. Per ciò l'ordina che ad ogn' istanza del Procuratore di detto Cardinale, gli debbia dare la possessione, e dar conto di quello, che fosse pervenuto in suo potere: ritenendosi però delle entrate per suo salario, lo giusto, e conveniente prezzo, secondo il solito, per il tempo, che ha vacato nella commessione.

Il detto Vicerè, à 30. giugno 1508. scrive all' Arcivescovo Nazareno Reg. Cappellano Maggiore, che non dia licenza à Persona alcuna, di far citare per Roma i Possessori de' Beneficj, senza prima informarsi sommariamente dalle Parti, che si hanno da intimare, quanto tempo hanno posseduto, e con che titolo. Doppo ne dia relazione al Vicerè, acciocchè si possa risolvere, ò che habbia esso Cappellano à darle licenza, ò consultare con S. Santità, secondo il caso richiede.

Il detto Conte, à 25. febbrajo 1509. ordina à Messer Marchet Reggio Agozeno, che si conferisca personalmente nel Castello di Ciezzano, dove stava carcerato D. Felice . . . della Diocesi di Nola, per averli servito di certe Provisioni, che si dovevano prima notificare al Vicerè: e per non averlo fatto, cade in non poco pregiudicio, e minus prezzo della Preminenza Reale: ed interesse, e danno de' Sudditi di Sua Maestà, e lo porti carcerato in Napoli con buona custodia, senza farlo parlare con persona alcuna, per cammino, acciocchè si possa eseguire quel tanto è di giustizia.

La Regina Giovanna Infanta d' Aragona, Padrona della Città di Lucera, à 1. giugno 1515. concede il suo Regg. Exequatur, acciò si possa pubblicare nella Città di Lucera, un' ordine della Sede Apostolica, per il quale il Patriarca d' Antiochia, Vescovo di Lucera, e stato aggravato, reaggravato, ed interdetto, ad istanza del Vescovo di S. Agata, per causa di non volerli pagare certi danari, che gli doveva.

La stessa Regina Principessa di Solmona, à 3. maggio 1515. concede il Reg. Exequatur à Prospero de Rusticis, per il Vescovato della Città di Solmona, conferitoli da Papa Giulio II. con Bolle Apostoliche, de' 30. aprile

1512. La stessa Regina Principessa, e Signora della Città di Nocera de' Pagani, à 2. giugno 1512. concede il Reggio Exequatur à Domenico de Jacobucio, per il Vescovato di detta Città, conferitoli da Papa Giulio II. La stessa Regina, à 24 febbraio 1516. concede il Reg. Exequatur à Francesco de Julis di Sessa, per la Prepositura d'una Terra detta Regina, conferitoli da Sua Santità. La sudetta Regina, Padrona della Città di Sorrento, à 8. ottobre 1514. concede il Reg. Exequatur al R. Messer Alberto, fratello del Cardinal di Sorrento, per l' Arcivescovato di quella Città, che l'avea conferito il Papa per resignazione fatta, dal Cardinale suo fratello.

La detta Regina, à 12. febbraio 1515. concede il suo Reggio Exequatur, à D. Pietro Jacovo Veneto di Napoli, per la Chiesa Patriarcale di San Matteo d' Arcipontico di Nocera de' Pagani, conferitale dal Papa. La sudetta Regina Padrona della Città della Cava à 1. aprile 1515. concede il Reg. Exequatur à Pietro Sanfelice, per il Vescovato di detta Città, conferitoli da Papa Leone X. con Bolle de' 5. marzo 1515. per resignazione fatta in mano di Sua Santità, dal Cardinal d'Aragona Nipote di essa Regina.

La sudetta Regina, à 3. di maggio 1515. concede il Reg. Exequatur al Vescovo d'Ascoli, alias Capolla, per eseguire certe lettere Esecutoriali della Corte di Roma, in virtù di tre sentenze à suo favore, sopra la possessione de' frutti del Monastero di S. Nicolo a Carbonara, della stessa Città.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 15. settembre 1523. concede il Reg. Exequatur à Gio: Pietro, Vescovo di Civita di Chieti, sopra le Bolle spedite da Papa Adriano VI. à 7. aprile 1523. con le quali gli commette il governo dell' arcivescovato di Chieti, e di Brindisi, ed Oria: e vuole che sia realmente tale: e che si chiami Vescovo di Civita di Chieti, e Arcivescovo di Brindisi, ed Oria, per certo tempo, tante ch'era elasso il tempo, per il quale Papa Leone X. avea commesso all'istesso Gio: Pietro la d. Chiesa.

Il Vicerè Conte di S. Severina, à 18. gennaio 1524. scrive al Capitano della Città dell'Aquila, che comple al servizio di Sua Maestà, che il Cardinal di Siena non pigli possessione dell' Arcivescovato di detta Città, senza espresso suo ordine. Per ciò l'incarica, che debbia stare in questo, con grandissima avvertenza, e che vedendo alcuno da sua parte, per tal effetto l'impedisca, e non lasci eseguire cos'alcuna: e che gli ne dia subito avviso, in modo che la possessione non s'abbia da dare, à Persona alcuna senza l'ordine suo.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 5. giugno 1528. concede à Gio: Pietro Cardinale di S. Vito, alias Teatino, il Reg. Exequatur ad una Bolla spedita da Sua Santità, che potesse conferire tutt'i Benefici, che vaceranno nella Diocesi del Vescovato di Chieti, non ostante l'aspettazioni, Mandati di provvedere, ed altre riserve, concesse ad altre Persone.

Il detto Vicerè, à 3. aprile 1540. scrive a tutti gli Governatori del Regno, dicendoli, che già sapevano, che per le Reg. Pragmatiche, nel presente Regno, non si puol eseguire qualunque Provvisione che viene fuori del Regno, senza sua saputa, e licenza, le quali sono in osservanza. Per ciò ordina

dina, che così lo debbiano eseguire, e far eseguire à ciascheduno nelle loro Provincie. E se si facesse il contrario ne pigliino subito informazione, e ce la mandino: E contro i Notari, e Laici s'assicurino delle Persone. E se fossero Chierici, se li faccia ordine, che venghino fra certo tempo ad informare il Vicerè, acciocchè possa procedere, come si conviene.

Il Vicerè D. Pietro di Toledo, à 25. giugno 1533. riprende il Reggente, e Giudice della Vicaria, perche concedevano l'Esecutorio alle cose Ecclesiastiche: il che non dovevano fare, per molte cause, e massimamente, perche spetta questo al Vicerè: ordinandoli, che dall'ora avanti, non si ci debbiano intromettere.

Il Vicerè Don Pietro Pace co, à 16. giugno 1555. scrive al Governatore di Benevento, ordinandoli che non faccia ivi pubblicare provvisione alcuna, venuta da Roma, senza licenza del Vicerè in scriptis, col Reggio Exequatur.

Pragmatica fatta dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 30. agosto 1561. per la quale ordina, che non si pubblicino Rescritti, Brevi, e altre Provvisioni Apostoliche, senza Reg. Exequatur, e licenza sua in scriptis. E facendo alcuno il contrario, se ne pigli informazione, acciocchè possa castigarsi, per tal temerità.

Il detto Vicerè, à 16. Aprile 1566. scrive à tutti gl' Arcivescovi del Regno, e ancora à quello di Benevento, dicendoli, che Sua Santità ha fatto trasmettere una Bolla, con alcuni Ordini, per pubblicarsi in questo Regno. E non potendosi, come fanno, simili Bolle, e Ordini pubblicare, ed eseguire senza il Reg. Exequatur. Per ciò dice loro, ed esorta, che non la debbiano in modo alcuno pubblicare, se prima non se li concede il Reg. Exequatur. E che diano anco ordine a i Vescovi, e altri Prelati loro Suffraganei, ch' eseguano il medesimo.

In una Lettera scritta da Sua Maestà al Duca d'Alcalà, à 12. luglio 1568. ch'è nel presente Tomo al Tit. della Bolla in Cena Domini, s'ordina al Vicerè, che castighi severamente coloro, che avranno ardire servirsi d'alcun Breve, o Bolla, o Concessione della Sede Apostolica, senza che preceda il Reg. Exequatur, che da tanto tempo, e per tante necessarie, e giuste cause, ha introdotto in questo Regno.

Il Vicerè Duca d'Alcalà à 3. dicembre 1568. ordina al Governatore di Capitanata, che subito, in ricevere la presente, mandi legato in Vicaria Notar Giannaria Lbertona, di Manfredonia, che stava carcerato in detta Città, à causa che se un'atto della possessione dell' Arcidiaconato d'essa Città, pigliata, senza il Reg. Exequatur. E lo stesso giorno, ordina al Capitano della Città di Manfredonia, che con ogni detto Notaro alle Persone, che manderà la Regg. Udienza, a fin di portarlo carcerato in Vicaria, perche aveva stipulato l'atto della possessione dell' Arcidiaconato, senza Reg. Exequatur. Ordinandoli anco, che s'informi segretamente, se l'Arcidiacono tiene beni patrimoniali, e tenendone quelli sequestri, e consegnati in potere

potere d' una terza Persona confidente , che li tenga in nome della Reggia Corte , infino ad altri ordini del Vicerè . Ed à 30. dicembre 1568. scrive al Capitano di Manfredonia , dicendoli , che venuto il mentovato Notaro carcerato in Vicaria , ha prodotto il Reg. Exequatur , come conveniva , in modo che è stato liberato dalle carceri . Per la qual cosa , nè anche si deve molestare detto Arcidiacono sopra i suoi beni patrimoniali sequestrati . Per ciò l'ordina che subito li dissequestri , e non lo molesti più per questa causa .

Consulta scritta à Sua Maestà dal Duca d' Alcalà , à 11. dicembre 1568. dicendole , che per il Commendatore Maggiore di Castiglia , Ambasciadore di Sua Maestà in Roma , l'è stata mandata copia d'una lettera scritta dal Cardinale Alessandrino , per ordine di Sua Santità , a i Vescovi del Regno , e ad altri Prelati , colla quale dice , che nelle Bolle , e altri R. scritti , e Spedizioni , che vengono mandate immediatamente dal Sommo Pontefice : la mente della Santità Sua è , che non debbiano a patto alcuno star sottoposti all' Exequatur ; come potrà vedere la Maestà Sua dalla copia delle lettere , che vengono inviate . Ed ancorchè in Napoli il Vicerè non abbia permesso , nè permetterà mai , che s' esegua cos' alcuna , senza il solito Reg. Exequatur . Perchè potria essere che alcun Prelato pubblicasse qualche Provvisione da Roma , senza l'Exequatur , massime in tempo di Quaresima , la Bolla in *Cana Domini* : ed avendo scritto à Sua Maestà per le ultime lettere , che ordinasse il rimedio ch'ha da pigliare , quando i Prelati facessero simili cose . Per ciò di nuovo la supplica , ad avvisarlo di tal rimedio , che lo possa usare , tanto contro quei Prelati , che volessero pubblicare Provvisioni senza il Regio Exequatur , quanto contro quei , che s' intromettessero in usurpare altre cose , tocanti alla Giurisdizione di Sua Maestà .

Il detto Vicerè , à 14. e 15. dicembre 1568. scrive à tutt' i Governatori delle Provincie del Regno , ed a i Capitani d' alcune Città principale , che ne' giorni passati il Nunzio di Sua Santità l' aveva presentato Memoriale , chiedendo il Reg. Exequatur nel Giubbileo , che Sua Santità aveva mandato in Regno , e gl' era stato concesso : per ciò gli lo avvisa , acciocchè lo sappiano . Ordinandoli che debbiano permettere , che per le Città , e luoghi delle Provincie , si possa pubblicare detto Giubbileo .

Lettera di Sua Maestà , scritta al Duca d' Alcalà , 16. dicembre 1568. dicendoli , che il Nunzio di Spagna l' ha presentati tre Brevi , sopra la riforma de' Frati Conventuali di S. Francesco , li quali ce li manda , domandandole da parte di Sua Sant. , (acciocchè meglio s' osservassero) che ne scrivesse la Maestà Sua ad esso Vicerè . E perchè considerato quel che risulta da tal riforma , l' ha tenuto per bene : per ciò l' ordina , che facci eseguire nel Regno i sudetti Brevi , aiutando da parte di Sua Maestà al compimento di quello , che tanto conviene al servizio di Dio , e bene universale . A piedi di questa lettera sta scritto di propria mano del Rè , che questo si farà , donandosi il Reg. Exequatur nella forma solita .

Lettera di Sua Maestà , scritta a parte , al Vicerè Duca d' Alcalà l' stesso
fo di

fo di 16. dicembre 1568. dicendoli , che per un'altra lettera sua , scrittali ad istanza del Nunzio di Sua Santità , che risiede in Ispagna , se l' ordina , quel che vedrà per la copia che li manda , circa l' esecuzione , ed osservanza de' i tre Brevi , che Sua Santità ha fatti , per la Riforma de' Frati Conventuali di S. Francesco . E perchè potria occorrere in quella alcuna cosa , alla quale si dovesse tenere considerazione , più di quella ch' Egli le scrisse i giorni passati : che il Papa à richiesta di detto Duca s' era contentato , che i tre Monisteri , che sono in Napoli di Real Patronato , fossero soggetti a i Frati dell' Osservanza ; l'è paruto di scrivere questa Carta à parte , acciocchè essendo alcuno inconveniente nella loro esecuzione , la trattenghi , con buone parole , e l'avvisi subito à Sua Maestà , acciocchè inteso , quel che v' è , se l' ordini quel , che più convenga . A piedi della lettera , vi è giunto di mano di S. Maestà , che l'altra lettera non contradice à questa , perchè fu sua intenzione in quella , che in caso non porta inconveniente , si facci nella forma solita l' Exequatur .

Il detto Vicerè , à 31. dicembre 1568. scrive al Capitano di Manfredonia , che pigli informazione contro un Notajo laico di detta Città , chiamato dello Riccio , ch' era stato denunciato , aver stipulata una cattura di possessione , della Badia di S. Leonardo del Matino , con Bolla di Sua Santità , a beneficio del Cardinal di Sermoneta , senza il Reg. Exequatur , contro la forma del solito , e debito . E costando esser vero , lo carceri , e lo tenghi sotto cauta , e buona custodia , infino ad altro ordine suo : e subito mandi l' informazione , acciò possa ordinare quel ch' ha da eseguire .

Lettera di Sua M. scritta al detto Duca , à 10. marzo 1569. nella quale si tratta di molte cose di Giurisdizione , e tra le altre gli dice , aver veduta la copia della lettera , che il Cardinale Alessandrino ha scritto a i Prelati del Regno , che esso Vicerè l' ha inviata con la sua , e l' istanza che di nuovo si fa , per levare l' Exequatur dalle Provvisioni , e Brevi , che vengono da Roma . E perchè uno de' punti principali , e sopra di che il Nunzio di Sua S. , che risiede in Ispagna , fa maggior riflessione , in un Memoriale , che ha dato à Sua M. del quale gli ne manda Copia , è questo : forzandosi fondare , che le cause , per le quali ciò si concede , ed introdusse in questo Regno , siano cessate : e che il tutto viene a parere , per non perdere il danaro , che si pigliano , per l' Exequatur . Ordina Sua M. al detto Vicerè , che stia avvertito , che in niun modo si perda questa Prerogativa , come tanto espressamente l' aveva ordinato . E l'avvisi se aveva fatto qualche nuov' ordine , sopra questo dell' Exequatur , del quale Sua San. potesse giustamente lamentarsi . E perchè una delle cose , sopra cui par che si fondino i loro aggravi in questa parte , è il dire , che per quello si pigliano i danari : ordina che l'avvisi quanti danari sono , e a chi toccano : comunicando la via , e forma , che si potria dare , che questi non si paghino , da qui avanti , e che l' Exequatur si spedisse gratis , per serrarli totalmente la bocca .

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Duca d' Alcalà à 19. aprile 1569.
G
avvi-

avvisandola di molte cose, ed in particolare intorno al negozio del Reggio Exequatur, e circa quello, che Sua M. l'aveva scritto, che il nuovo Noncio di S. Sant., che risiede in Ispagna, per togliere l'Exequatur, si fonda che celsavano le cause, per le quali si concedè, o s'introdusse. A questo il Vicerè, nella presente Consulta, risponde: non esser verò; e le signifi- ca la necessità del Reg. Exequatur: Che si trova introdotto per conservare la Giurisdizione, e Preminenza de' Rè di questo Regno: Ch'è cosa antichissima: E che sempre è stato così osservato, anche per Pragmatica fatta dal Rè Ferdinando I. nell'anno 1472. Ed avendo Sua M. ordinato, che se le mandi nota de' diritti, che per quello si pagano, ed a chi entrano i danari: Il Vicerè manda il notamento particolare, e distinto.

Lettera di Sua M. scritta al d. Vicerè, e suo Collat., e al Presidente del S. Cons., à 21. marzo 1569. dicendo aver inteso per sua lettera, che l'Arciv. di Napoli l'avea presentata la Bolla, spedita da Papa Pio V. per la quale si regola il modo, che s'ha da tenere, nel fare i contratti di vendita de' Censi, ed annue entrate: e avea domandato concedersi il Reg. Exequatur. E perchè s'ha da vedere, e discutere, e pigliar sopra di quella la risoluzione, che conviene, essendo negozio di molta importanza: l'ordina che insieme co' i Reggenti di Cancelleria, debbia intervenire nella discussione di detta Bolla, congiuntamente con Giov: Andrea de Curtis, Antonio Orefice, e Tomaso Altomare, Reggi Consiglieri, acciocchè unitamente la possano discutere, e trattare, affin di potersi pigliare la risoluzione, che conviene. Il Vicerè poi, in conformità di questa lettera, avvisa lo stesso a Sua M. in una consulta scrittale, à 13. aprile 1569.

Lettera scritta dal Duca d'Alcalà, e suo Collateral Consiglio, à 7. aprile 1569. al Governatore d'Apruzzo, in risposta di quello, ch'esso avea scritto, che l'Arcivescovo di Civita di Chieti l'aveva fatto intendere, che in virtù d'una lettera del Cardinale Alessandrino, voleva far pubblicare la Bolla, sopra la Riforma de' Censi: e che avendoli Egli parlato sopra di ciò, ha promesso trattenerla. A questo il Vicerè gli risponde, ch'avendoli l'Arcivescovo di Napoli presentato Memoriale, domandando il Reg. Exequatur sopra detta Bolla: e perchè sono in essa alcuni Capi, ch'eseguendosi faria lo stesso, che levare il contrattare: si stà quella vedendo, acciocchè possa pigliarsi risoluzione per tutto il Regno. Per tanto l'ordina, che parli al detto Arcivescovo, e li mostri la presente lettera, e così gli dica, e lo esorti da parte sua, che non voglia pubblicare la mentovata Bolla, insin'à tanto, che non sarà presa risoluzione, la quale si piglierà con ogni prestezza. E ch'Egli non consenta, che si pubblichi Provvisione alcuna da Roma, senza il solito, e consueto Reg. Exequatur, avvisandoli qu'nt'occorrerà.

Lettera di Sua M. al Duca d'Alcalà, à 12. luglio 1569. dicendoli aver ricevuta sua lettera, de' 20. febbrajo, con la Bolla, che Sua Sant. ha fatta sopra i Censi. E perchè prima di fare nuovo appuntamento sopra i casi, che in essa si contengono, Sua M. vuole intendere ciò, ch'occorre sopra di quel-

la:

la: ordina, che facci trattare, se l'osservanza di detta Bolla potrà avere qualche inconveniente: e subito avvisi la M. Sua di quanto in essa s'avverte, e del fondamento, che vi sarà: tenendosi questo nel segreto che conviene, acciocchè Sua Sant. non abbia causa di risentirsi per questo rispetto: essendo com'è tanto risentitiva.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè à 15. giugno 1569. dicendo, che l'enviava una Relazione fatta dal Cappellano Maggiore, di quel, che avea passato col Nunzio di Sua Sant. che risiede in Napoli: nella quale tra l'altre cose si riferisce, aver offerto al Nunzio, che dall'ora in avanti, non s'auria pigliati più emolumenti, toccanti al suo Ufficio di Cappellano Maggiore, per li Reggi Exequatur. E quantunque il detto Cappellano abbia passato molto avanti, in far simili offerte: nondimeno il Vicerè l'ave ordinato, che non facci novità alcuna: ma che debbia continuare ad esigere gli emolumenti spettanti al suo Ufficio, insino ad altr'ordine di Sua M.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 10. luglio 1569. scrive al Governatore di Capitanata, in risposta di quel, ch'Egli l'aveva scritto, ch'aveva fatto bene il Capitano di Larina, à non voler concedere licenza al Vicario di detta Città, di pubblicare una Bolla Apostolica, senza il Reg. Exequatur. Perciò ordina, che debbia assentire al mentovato Capitano, che non faccia pubblicare detta Bolla, nè qualsivoglia altra Provvisione da Roma, senza il Reg. Exequatur: e che avverta anche il Vicario per il Reg. Exequatur.

Lettera di Sua M. al detto Duca, à 17. luglio 1569. dicendoli, che il Nunzio di Sua Sant. che risiede in Ispagna, l'ha dato Memoriale, in cui ha proposti tre punti di cose di Giurisdizione di questo Regno, da parte di Sua Sant. tra quali è quello del Reg. Exequatur. E dice averle detto il Nunzio, e fatto intendere, anche à nome del Papa, che non sia intenzione della Sant. S. che questa Preminenza, ch'è stata necessaria per la sicurezza, e conservazione del Regno, si voglia, nè questo s'ha da permettere; se non che si levi la vexazione delle Parti, e dilazione; nel che pare, che tiene alcuna ragione. Perciò Sua M. l'ordina, che conservandoli, come insin' adesso, si è fatto, la Preminenza dell'Exequatur, senza che nella sostanza, e nell'autorità, ed uso di tant'antica possessione, si faccia diminuzione; si rimedi, e si moderi di tal modo, che buonamente siano spediti, non passando per tante mani, nè coll'intervento di tante Persone, nè con lunga scrittura: se non che colla sola vista del Cappellano Magg. e d'un Reggente de' tre: poichè in questo si viene à conservare la Real Preminenza, ed evitare la molestia della Parti. Ed in quanto a i diritti, che si pigliano per la vista, e spedizione dell'Exequatur dall'ora avanti, non si piglia dalle Parti cos'alcuna, in qualunque modo: e quel, che giustamente tocca al Cappellano Maggiore, Reggente, e Segretario, o Scrivano di mandamento, lo pongano a conto della Reg. Corte, per la vita di quei, che al presente tengono questi negozj, o siano officj: acciocchè Sua Sant. e suoi Ministri conoscano, che senza difficoltà si fa buonamente quel, che si può, per sua soddisfazione, e contentamento. Poichè in quan-

G

to

to à quel, che concerne la quiete, sicurtà, e bene pubblico di questo Regno; tiene Sua M. per certo, che Sua Sant. ha da desiderare, che si conservi, ed amplij, quanto sarà possibile: e lo merita l'osservanza, e rispetto, che Sua M. ha tenuto, e tiene a Sua Sant. e alla Sede Apostolica.

Lettera Reggia scritta dal Duca d'Alcalà, e suo Collateral Consiglio, à 28. agosto 1569. al Cappellano Maggiore, nella quale prescrive la forma di concedere il Reg. Exequatur, sopra i Brevi, e qualsivogliano Provisioni Apostoliche, per osservanza, ed esecuzione della sudetta lettera di Sua M. ordinando, ch'il tutto si faccia gratis, e che i diritti, che spettano al Cappellano Maggiore suo Consultore, e Mastro d'atti, ce li paghi la Reg. Corte, durante la loro vita. Altra lettera Reggia scritta dal detto Duca, e suo Collaterale, lo stesso giorno, diretta al Segretario del Regno, Scrivani di Mandamento, Cancellieri, Conservatori de' Reggi Sigilli, e Scrivani di Registro, del modo di spedire detti Reggi Exequatur gratis: E che i diritti che li spetteriano, ce li pagherà la Reg. Corte, loro vita durante.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Cardinale Granuela, à 31. luglio 1572. con la quale domanda, se si doveva concedere il Regg. Exequatur alla Bolla pubblicata da Papa Pio V. sopra l'affrancazione de' Censi, dovuti alle Chiese: e che inconvenienti ne potevano nascere concedendosi; in risposta d'una lettera scrittali da Sua M. à 14. maggio del medesimo anno, che lo voleva sapere.

Lettera del Vicerè Marchese di Mondejar, al Governatore della Provincia d'Abruzzo, à 20. aprile 1578. ordinandoli, che faccia scarcerare Notar Antonio d'Assitto, carcerato dal Capitan di Giustizia, sotto pretesto, che avesse stipulato atto pubblico, per la cattura della possessione d'alcune Cappelle, conferite al Cardinale di San Sisto, come Abate di S. Maria di Dominato, senza il Reg. Exequatur, stante che nelle Provisioni, che si spediscono per l'Ordinari, non è necessario il Reg. Exequatur. Ed all'incontro ordina, che carceri il Capitan di Giustizia.

Lettera di Sua M. à D. Gio: de Zuniga, Principe di Pietra Persia, Vicerè à 21. agosto 1581. nella quale dice, che avendo la Sant. di Papa Gregorio XIII. con matura deliberazione, e comunicazione de' Principi Christiani: ed accordo, e partecipazione di tutto il Sacro Collegio de' Cardinali, riformato il Calendario, per ridurre la Pasqua di Resurrezione, ed altre feste mobili, al giusto, e vero punto della loro antica istituzione: come vedrà per detto Calendario, che si presenterà nel Regno di Napoli. Perciò l'ordina, che lo facci eseguire, ed in tutte le Chiese puntualmente, ed inviolabilmente osservare quanto in quello si contiene: essendo di giusto, che fian con la Sede Apostolica, i Principi Christiani uniti, e ubbidienti nelle cose, che sono conformi al servizio di Dio, e buon governo della sua Chiesa universale.

Lettera di Sua M. scritta à parte al Vicerè, lo stesso giorno, dicendole, che per quanto tocca all'ammettere, ed uso del nuovo Calendario, che d'ordine

ordine di Sua Sant. si è fatto, per ridurre la Pasqua di Resurrezione, e l'altre feste mobili, al punto della loro prima istituzione; avverta molto bene di mirare, se in quel che tocca alla proibizione, che fa il Papa nel suo Motu proprio, che non lo possa imprimere altro, che Antonio Lilio, o di suo ordine, potria seguire alcun pregiudicio della sua Real Giurisdizione, e Preminenza. E ritrovandosi alcun' inconveniente, o novità di considerazione, trattenga l'impressione dell'accennato Calendario, come d'ordine di Sua M. con dire, che ce l'ha scritto, e aspetta la risposta.

Lettera del Vicerè Duca d'Osuna, à 20. aprile 1584. scritta à D. Hernando de Torres, Agente di Sua M. in Roma, avvisandoli gl' insoffribili andamenti del Vescovo di Gravina, esemplari alla confusione del Regno, se passassero avanti, e pregiudicialissimi alla Giurisdizione Reggia, circa la Gabbella del Vino, imposta in Gravina, à quei che vendono Vino à minuto: della quale pretendono esser franchi gli Preti, che vendono i loro vini così à minuto, ed aveva fatti pubblicare monitorj da Roma, senza il Reggio Exequatur, acciocche ne sia informato, quando ne le parlerà il Papa.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Duca d'Osuna, à 13. maggio 1584. avvisandola di molte cose, e negozi, spettanti alla Reg. Giurisdizione, e fra l'altre del Vescovo d'Ugento, che aveva pubblicata Bolla, senza il Reg. Exequatur, cosa tanto pregiudiziale: e ch'esso l'avea chiamato, che venisse in Napoli, perche l'aveva da parlare, di cose concernenti à Sua Maestà. Avvisa di più, ch'era venuto pochi giorni sono, un Cusore da Roma, che aveva intimato un Monitorio à Madama d'Austria, senza Reggio Exequatur, il che aveva avvisato à Sua M. con altre due lettere. L'avvisa anco di nuovo, il negozio del Vescovo di Gravina, ch'avea fatto intimare Monitorj di Roma, senza Reg. Exequatur, che comparisse il Commessario Reggio in Roma; e che detto Vicerè aveva chiamato il Vescovo in Napoli. E del Vescovo di Lecce, che aveva pubblicata Bolla senza il Reg. Exequatur.

Consulta scritta à Sua M. dal Duca d'Osuna, à 24. luglio 1584. circa il sudetto negozio di Gravina, e di quanto era passato, e quanto si era fatto in quello. Vedi nel Tom. 10. Della Immunità de' Chierici, quando, e per quai beni, devono contribuire co' i Laici.

Lettera scritta dall'Ambasciatore di Roma, al Vicerè Conte di Miranda, à 10. Gennaio 1587. sopra il darli il Reg. Exequatur alla Bolla del Papa, di formar un' Archivio in Roma, nel quale si dovessero mandare gl'inventarij, e scritture de' beni, rendite, e giurisdizioni di tutte le Chiese del Regno di Napoli.

Relazione fatta al Vicerè, circa gl'inconvenienti, che segueriano, donandosi il Reg. Exequatur alla Bolla dell'Archivio di Roma.

Consulta scritta à S. M. dal Vicerè Conte d'Olivares, a 5. dicembre 1596. avvisandole, ch'essendo venuto al Cardinal Gesualdo, Arcivescovo di Napoli, un Breve di Sua Sant. per lo quale ordinava, che tutti i Monasteri di

di Monache di S. Francesco dell' Osservanza, non istiano più soggetti a Sua M. ma solo a gli Ordinarij, levando i Monaci, che vi fossero, e ponendov' i Preti. Nel qual Breve, erano anche compresi gli Monasterj di S. Chiara, dell' Egizziaca, e della Maddalena di questa Città di Napoli, che sono de iure patronato Reggio di Sua M. E il cardinale l' avea fatto intimare a i Monaci, ed alle Monache, senza domandare il Reg. Exequatur: con dirli tutt' i rimedj, che s' erano fatti, acciocche tal Breve non s' eseguisse, massimamente negli accennati tre Monasterj: e che ne aveva scritte esso Vicerè, più lettere all' Ambasciadore in Roma.

Ambasciata fatta al Cardinale Gesualdo, dal Segretario del Regno, D. Berardino de Barionuovo, per ordine del Vicerè, intorno al medesimo negozio de' Monasterj: e perche aveva pubblicato un Breve di Sua Sant., senza Reg. Exequatur. E la risposta del Cardinale.

Lettera scritta dal Vicerè D. Arrigo de Gusman Conte d' Olivares a Papa Clemente VIII. a 25. settembre 1596. circa il sopradetto negozio. Altra lettera scritta lo stesso giorno, dal Vicerè Conte d' Olivares, al Duca di Sessa Ambasciadore di S. M. in Roma sopra il medesimo negozio de' Monasterj. Lettera dello stesso Vicerè, scritta al Duca di Sessa, Ambasciadore a 14. ottobre sopra la stessa materia. Confimile lettera de' 7. gennajo 1597. scritta all' Ambasciadore, circa lo stesso negozio.

Lettera scritta da Sua Sant. di propria mano al Vicerè, rispondendoli lunghissimamente a quel ch' Egli l' avea scritto, e l' avea detto il Duca di Sessa Ambasciadore di S. M. circa detto negozio, e di quel ch' era mosso a far questa novità: e prosegue a dir molto male de' Padri di S. Francesco dell' Osservanza, e delle Moniche. E poi soggiugne, che il Reggio Exequatur nel Regno cominciò per le Chiese Cattedrali, solo per sapere prima, che s' eseguisse la provista de' Prelati eletti: E per non lasciar ponere nelle Chiese Cattedrali nimici dello Stato, perche non fosse materia tale a machinazione, e generale rivoluzioni, e simili cose, per le quali occasioni il Reggio Exequatur fu introdotto nel Regno, quando ogni dì si guerreggiava, ed i Rè spesso cacciavansi l' un' l' altro. Risposta alla sopradetta lettera del Pontefice fatta dal Vicerè, a 15. ottobre 1596.

Lettera del Duca di Sessa, scritta al Vicerè Conte d' Olivares, a 28. dicembre 1596. in risposta di quelle, che aveva da lui ricevute.

Consulta fatta dal Vicerè a Sua M. a 15. gennajo 1597. intorno a' mentovati negozi de' Monasterj.

Nota degli spediendi presi per il Cardinal Gesualdo, Arcivescovo di Napoli, per finire detto negozio, e trattato, data al Vicerè.

Due viglietti scritti dal Cardinal Gesualdo al Vicerè, uno a 2. e l' altro a 23. ottobre 1597. dicendo ch' esso come Ordinario, avea ottenuto l' Exequatur. E che perciò in virtù dell' autorità sua ordinaria, e non d' altro Breve, intende governare i Monasterj, ch' erano sottoposti al governo de' Zoccolanti, li quali per istrumento pubblico aveano rinunziato al Governo loro: e scelsi,

scelsi gli Monasterj, ch' erano di Protezione Reggia, nè quali non intende innovare cos' alcuna. E che l' era necessario per servizio, e salute delle Anime, entrare di persona ne' Monasterj delle Moniche del Gesù, di S. Francesco, di S. Gerolamo, e di S. Antonio di Padova: perciò detto Cardinale per gli il Vicerè, che resti servito ordinare, che se li dia ogni aiuto, e favore, che domandasse, o bisognasse, acciocche possa far l' officio suo ordinario, senza impedimento alcuno.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè, e suo Collaterale, a 13. ottobre 1597. al Reggente della Vicaria, nella quale inferendo uno de' detti viglietti del Card. Gesualdo de' 13. ottobre 1597. ordina, che subito facci levare le guardie poste d' ordine d' esso Vicerè, ne' quattro Monasterj sudetti.

Consulta scritta a Sua M. dal Vicerè Conte d' Olivares, a 17. ottobre 1597. di quanto s' era fatto, circa il negozio de' Monasterj delle Moniche, con il Cardinal Gesualdo.

Relazione fatta al Vicerè Conte di Lemos, dal Cappellano maggiore, a 18. maggio 1611. ad istanza di Tarquinio Pardi, della Terra di Spoltori, in Apruzzo Ultra, che domandava il Reggio Exequatur sopra un Breve spedito da Sua Sant. nel quale gli concede il grado, e dignità di Conte Palatino, e Cavaliere Aurato del Sacro Palazzo, e Camera Lateranese, con darle autorità, e potestà di portare il cingolo, Spada, sproni, e Collana d' oro: e che possa godere di tutt' i Privilegj, Immunità, Esenzioni, ed Onori, che godono gli altri Conti, Militi, e Cavalieri Aurati, creati dalla Sant. Sua, e dalla Sede Apostolica. E si riferisce, che se li può concedere il Reggio Exequatur. *quoad facultatem deferendi Torquem, seu habitum Equitis Aurati, ita quod nullum ex hoc inferatur praejudicium Reggiae iuris dictioni, & Foro.*

Che il Reggio Exequatur sia la pupilla degli occhi, e quello, che più importa in questo Regno: e mai si è permesso, che quello si tocchi, nè che si ammetta alcuna sorte di disputa; vedi nella Consulta scritta a Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, a 14. dicembre 1605. ch' è nel presente Tomo al Tit. Che non debbiano i Laici citarsi nella Corte Romana, &c. Che il Reggio Exequatur sia l' obietto, e fondamento principale della Real Giurisdizione, lo dice Sua M. in una lettera scritta al Conte di Benavente, a 22. settembre 1606. ch' è similmente nel presente Tomo al tit. 4. sopracitato. E nel Tit. della Bolla Cane Domini vi sono molte cose, concernenti al Reggio Exequatur.

Del Reggio Exequatur, concesso alle Commessioni, e Patenti, de' Nunzi Apostolici, e Collettori, fatteli da i Sommi Pontefici, tanto per gli officj di Nunzi, e Collettori, quanto per le altre potestà dateli. Vedi nel Tom. III. Del Nunzio Apostolico, e delle Soglie.

Nel Tomo V. De' Casi misti, vi sono molte cose appartenenti alla stessa materia.

Del Reggio Exequatur concesso a' negozi del S. Officio. Vedi nel Tomo VIII.

Del Reggio Exequatur dato al Tribunal della Fabbrica di S. Pietro di Roma. Vedi nel Tom. XII.

Del Reggio Exequatur, e quanto fosse odiato alla Corte Romana, e quanto abbia trattato il Papa Gregorio.

Gregorio XIII. di farlo levare dal Rè Filippo II. E quanto si sia discusso : e trattato di quello in Roma, tra i Ministri di Sua M. con quei del Papa, a tempo che si trattava di componere amichevolmente le differenze di Giurisdizione. Vedi nel Tom. XIV. Della legazione de i Cardinali Giustiniano, e Alessandrino. E per ultimo vi sono in quello Tomo diverse Allegazioni in iure, manuscritte, fatte da diversi Dottori Regnicoli, in difesa del Reggio Exequatur del Regno.

T I T O L O II.

Della Bolla in Cœna Domini : In quai casi Ella pregiudichi la Real Giurisdizione : E quanto in Regno faticato si fosse, à fin di non pubblicarsi, ed eseguirsi.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d' Alcalà, à 24. marzo 1567. dicendoli, che il Vescovo d' Ascoli, Nunzio di Sua Sant. in Ispagna, l'aveva detto da parte del Papa: ch' uno de' mezzi che avea pensato, per conservare non solamente le Provincie, e Stati, che sono netti d' Eresia, ma gl'infetti, e sospetti di quella, sia il mantenere il suo essere, e forza la Giurisdizione Ecclesiastica, senza permettere, che in modo alcuno sia pregiudicata, ovvero usurpata per alcun Principe. E per conseguire questo intento, egli è grande inconveniente l'impedimento, che si ha nel Regno di Napoli, in quel che tocca à detta Giurisdizione: posciach' essendo Egli Principe tanto Cattolico, e figlio ubbidiente alla Sede Apostolica, dovria provvedere in questo d' opportuno rimedio. E desiderando la M. Sua soddisfare à quello l'ha risposto, nella maniera che vedrà per la copia, che se li manda, e crede, che S. Sant. aurà la soddisfazione, che si deve, del suo buon animo: Tuttavolta per più giustificare le cose, essendo sua condizione che sà, l'ha fatto aggiustare questo una volta, e stare con l' animo quieto, e non incorrere con disqueto nelle Censure della Bolla in Cœna Domini: indi è che l'ordina, che tenga particolar pensiero, di favorire la Giurisdizione Ecclesiastica, e di non venire contro di quella, in quanto non sarà contro alla Preminenza Reale. Perche, così per discarico della sua coscienza, e per istare informata di tutto quello è necessario in simili materie: e per potere soddisfare con più fondamento, se un' altra volta si tratter di quella, desidera tenere particolar informazione di ciò che nel Regno s'osserva. Per la qual cosa l'incarica, che informatosi da persone dotte, pratiche, d'esperienza, e di bontà, conforme si ricerca: l'avvisi in quella d'alcune cose, nelle quali per il costume, ed antica osservanza, si viene contra la Giurisdizione Ecclesiastica: e dia subito molto particolare avviso, e ragione del tutto, giuntamente col suo parere, acciocche si vada rimediando per la via, che parerà migliore; dimandandolo di nuovo à Sua Santità, per indulto particolare, quando chiaramente si conosce, ch' il passato è stato abuso.

Con-

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè, à 31. luglio 1568. in risposta della lettera sopradetta, riferendole tutt'i capi della Bolla in Cœna Domini, che pregiudicano alla Reale Giurisdizione, de' quali si averia da domandare à Sua Sant. la riforma. Ed essendo negozio di grandissima importanza, soggiugne, che restando così servita Sua M. pareria che convenisse, e così la supplicano, che da Napoli si mandasse da Sua Sant. un Dottore del Consiglio, d'autorità, esperienza, e destrezza, ben letterato, ed istruito delle Prammatiche, Capitoli, Stili, ed Osservanze di questo Regno, che insieme coll' Ambasciatore di Roma, trattasse con Sua Sant. questo negozio, ed alcune altre cose appartenenti alla Reale Giurisdizione.

Bolla in Cœna Domini, pubblicata da Papa Pio V. nell'anno 1567. Un'altra Bolla, in Cœna Domini, fatta dallo stesso Pontefice nell'anno 1568.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 11. dicembre 1567. circa la Bolla in Cœna Domini, nella quale dice, che per rimediare di non incorrere nelle Censure ivi contenute, saria necessario mandarsi à Sua Sant. una persona dotta, e ben istruita delle cose del Regno, e di autorità, e destrezza, e di esperienza, per trattare questo negozio, e rimediare il tutto, conforme altra volta le ha scritto.

Lettera di S. M. scritta al sudetto Vicerè, à 18 novembre 1567 dicendoli aver ricevute le sue lettere infino à 26. agolto, e che si stava o esaminando, giuntamente colla consulta, che l'enviò de' Capi tocanti alla Bolla in Cœna Domini.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 15. maggio 1568. nella quale si tratta della Bolla in Cœna Domini, e degl'inconvenienti, che ogni dì nascevano in Regno, per causa della medesima: e della novità, e dubbj circa l'esazione delle gabelle imposte non decreti, e licenza sua: ed alcune Bolle di Sua Sant. pubblicate, ed eseguite in Regno, senza Reggio Exequatur; dicendole che tanto il Nunzio Apostolico, quanto il Visitatore, mandato in Regno da Sua Sant. ch'è il Vescovo di Strongoli nuovamente eletto, aveano comandato à tutt'i Confessori di Napoli, e specialmente à quello del Vicerè, nel Convento della Croce, ed altri Confessori de' Reggenti (notificandoli la Bolla in Cœna Domini) che non assolvessero quelli, ch' in qualsivoglia modo contravenivano à detta Bolla.

E che avendo la Città di Napoli pigliato uno spediente, di dare a' Panattieri il grano della Città à minor prezzo di quello, ch'era costato, per non alterare il prezzo del pane, che al presente corre, con che i Panattieri paghino un carlino per tumulo di pane, che lavorano: dal che caveria d'utile la Città, circa sessanta mila scudi l'anno; attento ch'essendo bandito il pagamento predetto d' un carlino à tumulo, vi sono offerte di docati cento, e otto mila, per due anni; e altri sono d' opinione, che avanzeria à docati cento venti mila per detto tempo. Colla quale somma si viene à ristorar la Città di quel che ha perduto, e perde ne' prezzi de' grani. Ed essendosi deputata giornata, per l'accensione della candela, la Piazza di Nido si è arrestata, in aver veduta la Bolla in Cœna Domini: per la quale

H

si sco-

si scomunicano coloro, che ne' propri Dominj impongono Pedaggi, d' Gabelle, e dicono, che incorreriano nelle scomuniche contenute nella mentovata Bolla. E similmente coloro, che trattano il negozio, stavano nel medesimo dubbio, ancorchè da questa imposizione s' eccettuassero le Chiese, Clerici, e Persone Ecclesiastiche: per lo che anno appuntato aver risoluzione da' Letterati sopra di questo.

Consulta scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà, lo stesso giorno à S. M. dicendole, che non si poteva rimediare agli aggravj fatti da' Vescovi del Regno, per causa della Bolla in Cœna Domini. E quel che più importava al servizio di Sua M. si è, rimediare al Capo dell' Regge, da darli alle io Exequatur Provisioni, Bre vi, e Lettere Apostoliche: attento che per la Bolla in Cœna Domini pubblicata in quel anno, si toglie, e leva totalmente questo costume, ed antichissima consuetudine: il ch'è di grandissimo momento, e di grandissimo pregiudicio. E benchè alcuni abbiano publicati, ed eseguiti Bre vi, e Lettere Apostoliche, senza l'Exequatur solito, e consueto: è stato necessario dissimularlo, finchè avesse risposta, e risoluzione di Sua M. per non incorrere nelle Censure, contenute nella Bolla in Cœna Domini. L'avviso di più, che S. Sant. aveva mandata la Bolla in Cœna Domini all'Arcivescovo di Nap., ordinandogli con un breve, che la facesse pubblicare, sotto pena di scomunica, seu di Santa Obbedienza: sopra di che glie ne avea scritto anco da parte di Sua Sant. il Card. Alessandrino, comandandoli, che la facesse subito publicare: e com'era stata publicata dall'Arcivescovo, e dal Nunzio di Sua Sant. per le Chiese di Napoli senza licenza del Vicerè, e senza Reggio Exequatur. Si dice anco, che nella nova, ed ultima Bolla in Cœna Domini vi sono giunte molte cose pregiudiziali alla Real Giurisdizione. Per la qual cosa prega Sua M. che vi facesse dare rimedio, perche dubitava d' esserli tutti scomunicati, per esserli denegato l'Exequatur ad alcuni Bre vi di Sua Santità.

Lettera di Sua M. al Vicerè, à 12. luglio 1563. dicendoli aver ricevute le lettere, e Consulta mandata, circa le cose, che si sono avvertite nella Bolla in Cœna Domini, essere in pregiudicio della sua Giurisdizione, e Preminenza Reale. Ed esaminata quella giuntamente con quel che tocca alla Bolla della Religione di S. Lazzaro: ed altre novità, che per Sua Sant. e suo Nunzio, si sono intentate in detta materia di Giurisdizione, sopra le quali prima per altre sue lettere l'avea scritto: E veduto il termine, al quale sono arrivate le cose, e lo stato, in cui si trovano. Non può lasciare di dire, d'aver sentito molto male, che abbia dissimulato, e passato leggermente quelle: sentendo tanto premorose come sono, e come lui medesimo lo dice: poichè poteva tenere con Sua Sant. molto giusta, ed onorata scusa, per non ammettere, nè dar luogo ad alcuna novità, che à tempo suo pretendevano introdurre, con dar luogo ad alcuna novità, che à tempo suo pretendevano introdurre, con darli, ch'era suo Luogotenente in questo Regno, e che avendosi accomandato à lui, co' Privilegi, e colle Preminenze, nella possessione, uso, e costi medesimi quali à tant'anni si ritrovava, non poteva lasciare di conservarlo così: e che

per questa causa non doveva Sua Sant. tenere à male, nè à disobbedienza, che cercasse prima consultare con Sua M. e compiere al suo carico, ed officio: e supplicarla d' un comandamento per li termini debiti, ed onesti, che in simili casi si sono usati, e devon usare. Dovea dire similmente al Nunzio, che fra tanto ch' in quello regno era esso Duca per Vicerè, non doveasi permettere cosa, che fosse in pregiudicio, e diminuzione delle Prerogative, e Preminenze, colle quali l'aveva ritrovato: e che se Sua Sant. pretendeva introdurre alcuna cosa in quello, poteva accudire à Sua M. come à Padrone ch' è; e conveniva, che l'avesse fatto, poichè toccava à S. M. ordinare quel ch'avesse voluto, e al Vicerè solamente eseguirlo. E così ce lo comanda espressamente, che per il cammino, e termine, che meglio à lui parerà, restituischi, e reintegri il Regno nella possessione, nella quale stava quando Egli venne per Vicerè: senza permettere, che la Giurisdizione, e Preminenza Reale sia pregiudicata in un sol punto, come lo confida integramente in esso lui, perche non s' ammetterà nulla replica, d' scusa. Ed al Nunzio Odescalco faccia intendere, che fra tanto ch' esso Duca tenerà il Regno à suo carico, non s' hanno da permettere in quello novità simili, essendo in tanto grave pregiudicio di Sua M. L'ordina anco, che la Religione di S. Lazzaro non s' introduca nel Regno, anzi si levi, ed annulli ciò che s' è introdotto: ordinando che niuno porti l'abito di quella Religione. E che gastighi severamente, ed esemplarmente coloro, ch' ardiranno servirsi d' alcun Breve, Bolla, d' Concessione Apostolica, senza che preceda il Reggio Exequatur, che da tanto tempo, e per tante necessarie, e giuste cause s' usa, e s' è introdotto nel Regno di Napoli. E confidando, che in niuna cosa di queste avrà fatto errore, e cost' è eseguirà, l'ordina che subito le dia avviso di quello, come sarà il tutto compiuto. E se bene sia risoluta di mandare à Roma Persona di qualità, che si risenta col Papa, e li rappresenti gli aggravj, e pregiudicj, che fa con queste novità; ei anche lo supplichi da parte di Sua M. quel che conviene, per il rimedio di quello, e cerchi prima di tutte le cose, che sia restituito, e reintegrato nella possessione, che prima stava, e per la via, che meglio parerà, di maniera che arrivi all' orecchio di Sua Sant. e le facci intendere, che non si può esso Duca persuadere, nè è da credere, che simili novità procedano dalla sua santa mente, ed intenzione, contra Sua M. che come un figlio, l'è stato sempre, ed è tanto ubbidiente, ed unico Difensore della Chiesa. E perche potria essere, che per la licenza, che à lui si è data di venire in Ispagna, fosse partito da Napoli, per quel che conviene in questa occasione, l' ha parlo ordinarli, che in quanto che queste cose non si riparano, e si pone la sua Real Giurisdizione, nel termine, è stato, che la trovò, quando vi venne, non faccia mutazione, e non parta: anzi se fosse partito (il che non crede) l'ordina che da donde si ritrova, ed avrà questa sua lettera, ritorni subito indietro à ponerla in queste cose il rimedio, che conviene, di maniera che lasci il Regno della forma, e con la Giurisdizione, e Preminenza, in cui lo ritrovò, perche così conviene allo Stato, e servizio di Sua M. Dice anco, che avea veduto

dato ciò che l'aveva scritto dello scrupolo, che quei della Città di Napoli tengono, di non imporre tra di loro la gabbella, che pensavano affin di riparare alla perdita del grano, che se l'è seguita. Per lo che procuri di levarli da questa imaginazione, e da questo errore: poiche tale si può dire, per averlo posto in dubbio, à giudizio de' Teologi: e subito con effetto impongano l'accennata gabbella, guidando, ed indirizzando il negozio co i mezzi, che meglio li pareranno; poiche questo servirà, acciocche in Roma intendano, che non hanno d'andare per via indiretta in simili cose. Potrà egli molto facilmente considerare la turbazione, e tumulto, che nella Città di Napoli si può, e suole fare, per il mancamento, e carestia del pane, essendo il Popolo tanto alterato, e di tanto numero di gente; che non è delle cose, di cui si deve tenere meno pensiero, che la quiete e la tranquillità di quello.

Lettera di Sua M. scritta al Commendatore maggiore in Roma, à 31. luglio 1568. dicendoli che per le istruzioni, copie di scritture, e relazioni, che vanno insieme con detta lettera, vedrà le cause, che l'han forzata d'inviarlo in Roma, e la gravità, ed importanza del negozio, che non le può già occorrere maggiore. Indi è, che rimettendosi à lui, non s'allarga più in quelle, stando molto certa, ed integramente confidata, che le tratterà con quel calore, ed efficacia, che la qualità del negozio ricerca; e che suole, e sa usare in quelli, che tanto importano al suo stato, e servizio. E già va informato del tutto, per via della relazione molto particolare, di quanto il Vicerè di Napoli ha scritto, circa gli aggravi, ch'ivi si son fatti à Sua M. E se li dà anco copia delle lettere, che ultimamente gli scrisse: e del parere, e risoluzione, che si pigliò nel consiglio di Sua M. quanto lo fè giungere per trattare di questa materia: con quel di più, che s'avvertì al Vicerè di Sicilia, ed al Governatore di Milano, acciò veda quel che importa, e della maniera, e con il sentimento, che l'ha pigliato Sua M. E perche avendo da leggere à S. Sant. i punti delle sue istruzioni, che saria difficile poterli dare ad intendere in altro modo, è cosa verisimile che li cercherà per iscritto: ciò vada evitando quanto sarà possibile: e quando tuttavia gli farà istanza per quelli, le potrà dare in sostanza, quel che li parerà à proposito, e sarà di più momento, ed effetto, per l'intento, che si tiene, rimettendosi Sua M. alla prudenza di Essolui, che saprà regolarli secondo il discorso, e stato del negozio: e donando chiaramente ad intendere à Sua Sant. che non è cosa, che s'ha da ponere in giudizio, nè disputa, nè venire ad altra informazione, nè commessione, nè trattare per altro termine, nè ad altro fine, di quel che s'è detto di sopra.

Ed in caso, che il Papa non ostasse tutto quel, che l'avrà detto, e sta appuntato nelle sue istruzioni, cercasse di scomponersi, e passare avanti con alcun rigore, o altra dichiarazione; perche al presente, non si può dare da Spagna ordine preciso di quel che dovria fare, per esser la materia tanto grave, l'andará trattenendo con sua prudenza, e destrezza, e co i migliori mezzi, che gli pareranno per giustificare la causa di Sua M. ed ovviare, che Sua Santità non si precipiti, donandole subito avviso con somma diligenza, del come si avrà

avrà pigliato, e di ciò che possa fare, giuntamente con quelli che a lui, ed à i Cardinali, e altre persone affezionate al servizio della Vostra Sua parerà, che si debbia fare, e provvedere, per evitare l'inconveniente, che risulterà, di cercare Sua Sant. di passare avanti: acciocche inteso in l' Spagna il negozio di Napoli, e delle altre parti, possa Sua M. con matura considerazione, e discussione risolvere quel che più convenga al suo stato, e servizio. In piedi di questa lettera, il Rè scrisse di sua mano, che sentiva tanto questo negozio, che non s'avea voluto confidare, se non d'esso Commendatore, assicurato della sua forza, ed amore, con che l'ha da trattare, e così non avrà che ulare più aggraditamente, essendo della qualità ch'è, che tanto malamente si può dissimulare.

Relazione fatta al Vicerè da' Reggenti di Cancelleria, à 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Corna Domini, circa quel che Sua Ecc. volea sapere, se dopo la pubblicazione della Bolla dell'anno passato, e del presente, s'era fatto pregiudicio alcuno alla Giurisdizione, e Preminenza di Sua M. Conchiudendosi, che in niun capo di essa Bolla s'era fatto pregiudicio alla Giurisdizione, e Preminenza Reale: ancorche Sua Sant. ed il Nunzio Apostolico, e i Prelati del Regno, si fossero forzati d'introdurre l'osservanza, ed esecuzione di detta Bolla. Questa Relazione la mandò il Vicerè à Sua M. per darle soddisfazione, e in discarico suo, per quel che Sua M. l'avea scritto con tanta ira nella lettera de' 12. luglio 1568. riferita di sopra, fol. 56.

Lettera di Sua M. al detto Duca, à 18. ottobre 1568. dicendoli di aver veduta la lettera sua, de' 2. settembre giuntamente colla Relazione, e Consulta, che i Reggenti di Cancelleria aveano fatto ad esso Vicerè circa lo Stato nel quale si trovava la Giurisdizione, e Preminenza Reale, e quanto in quella era passato: con l'altre lettere di più, che prima l'aveva scritte, tocchanti a questa materia. E poiche il tutto stà ne' termini, che scrive, senza essersi diminuita veruna cosa, non tiene, che dire, più di quello, che ha desiderato d'intendere così particolarmente, essendo certa, che ave inteso tanto chiaramente sua volontà, che miri per la conservazione della sua Real Giurisdizione colla diligenza, e vigilanza, che si ricerca, e di lui si confida, acciò in niuna cosa sia diminuita, e dannificata. E perche gli ha parso differire l'esecuzione di quello, che Sua M. l'ave ordinato, di levare l'abito à quei dell'Ordine, e milizia di S. Lazzaro, atteso che sono pochi, e non godono esenzione, nè prerogativa alcuna: l'ordina che per ora dissimuli con quelli, facendo però intendere al Nunzio, che non ne ha da creare più di nuovo, nè fare giunta alcuna, nè tenere protezione di loro. E perche l'aveva scritto D. Gio: de Zunica suo Ambasciadore, che in Roma si trattava d'unire quest'Ordine, con quel di S. Gio: e ciò seguendo si levariano gl'inconvenienti: ed essendo cosa tanto chiara, che a niuno di questi dell'abito di S. Lazzaro s'avea da osservare sua esenzione, non bisognava ponesi in disputa, nè decidersi per lite, nè trattarsi in sommario, come s'accenna nella Consulta mandatali, circa la pretensione di quel di Castello à mare, che lo pose in giustizia, e fu condannato.

dannato. In quanto alla forma, con che s'ha da procedere col Nuzio Odescalco, così per aver pubblicata la Bolla in Cœna Domini, e quella di S. Lazaro, senza il Reggio Exequatur, come se per l'avvenire cercasse il medesimo in altre cose: giacche per il passato non ci è che trattare, se non ponere rimedio per l'avvenire: sarà bene, che detto Duca, o per terza persona, come meglio li parerà, gli dica chiaramente, che se da Roma gli viene alcun Breve, o Bolla di qualsivoglia qualità, e forte che sia, non l'ha da pubblicare, nè si esegua, senza ottenere prima il Reggio Exequatur, nè meno intenti in questo Regno, cosa che sia in pregiudizio della sua Real Giurisdizione.

E per quel che dice nel fine della sua lettera, mandata a Sua M. di non aver scritto, che la Real Giurisdizione era perduta; ma che si perdeva, se non si rimediava; veda quel che Sua M. gli scrisse, à 12. luglio, che non li disse, che avea perduta la Real Giurisdizione: ma che avea molto sentimento, che avea dissimulato, e passato tanto facilmente la cosa, che ivi si dicono, essendo tanto pregiudiziali alla sua Preminenza reale, come Egli stesso l'esagerava, e secondo può vedere nella medesima parole, che scrisse a Sua M. ne' 15. e 20. maggio, copia delle quali si manda: ed in quelle si dice, che facevano molte cose, e pubblicavano molti Brevi in questo Regno, senza il Reggio Exequatur, e ch' Egli andava dissimulando, ed esagerava il pregiudizio grande, che ne seguiva alla Giurisdizione, e Preminenza Reale. E quel che scrisse Sua M. per la sua de' 13. luglio fu conforme a quel che veniva scritto in dette lettere da esso Duca, e per li medesimi termini; per lochè non da Spagna, ma dal Regno si pigliò l'errore, che Sua M. ha veduto per le medesime lettere originali, e non per relazione. E così sarà bene, e convenirà, che, acciocche da quà avanti si stia con più avvertenza a quel che si scrive, faccia da parte di Sua M. una onesta riprensione a' Reggenti, acciocche mirino meglio quanto sottoscrivono una lettera contraria all'altra.

Commissione fatta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Dottor Barbuto, à 22. ottobre 1568. ordinandoli, che pigli informazione contro i Sindici, Eletti, ed altri Officiali del Governo di S. Gennaro, e contro coloro, che gli avevano consultati di mandare in Roma, per ottenere Bolla, ed Assenso dalla Sede Apostolica di poter seguitare l'esigenza delle gabelle imposte gli anni passati in detta Città, con licenza, e decreto Reggio, che poi furono per alcun tempo soprafedute: ed avendo gli mesi passati di nuovo voluto seguitare l'esigenza di quelle, furono per il Vicario, pubblicamente nella Chiesa proibite notificando che erano riprovate da Sua Sant. sotto pena di scomunica in virtù della Bolla in Cœna Domini. E quelli ch'esso Barbuto ritrovasse colpevoli, li menasse in Napoli, insieme con l'informazione.

Consulta scritta a Sua M. dal detto Duca, à 31. ottobre 1568. avvisandole, tra l'altre cose, la novità fatta d'alcuni Prelati, come dall'Arcivescovo di Civita di Chieti, e da i Vescovi di Bitonto, di Lavello, e di Venosa, che avevano proibite le gabelle, in virtù della Bolla in Cœna Domini: e quel che si era fatto con esso loro, acciocche non s'intromettessero in tal negozio, ma s'at-

s'attendesse per le dette Università, ad esigere le gabelle imposte, con licenza, e Decreto Reggio, da i Laici, colla riserva de' Chierici, Chiese, e Persone Ecclesiastiche.

Lettera del Vicerè scritta al sopradetto Commessario di Barbuto, à 16. settembre 1568. in risposta d'una sua, nella quale si tratta del Vescovo di Venafro, che aveva proibite le gabelle; e di quanto s'era fatto con lui; e ordinò al detto Commessario, che faccia esigere quelle, non ostante la proibizione, con riserva de' Chierici, Chiese, e Persone Ecclesiastiche.

Consulta scritta a Sua M. dal detto Vicerè, à 11. dicembre 1568. avvisandole, che il Vescovo di Melfi si era intromesso contro Laici, in casi non toccanti alla Giurisdizione Ecclesiastica, usurpando quella di Sua M. e particolarmente con avere proibita l'esazione delle gabelle della Città: e quanto s'era fatto con detto Vescovo: pregando Sua M. che voglia restar servita ordinare il rimedio, che ha da pigliare, quando i Prelati pubblicano qualche Bolla di Sua Sant. senza il Reggio Exequatur, massimamente la Bolla in Cœna Domini, e volessero usurpare altre cose toccanti alla Giurisdizione Reale.

Oratoria mandata dal detto Vicerè al Vescovo della Cava, ad istanza di quella Città, a 6. febbrajo 1569. esortandolo, che ivi non impedisca l'esazione delle gabelle di Sua M. ed avendo publicata scomunica contro quei Cittadini, la rinvochi.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè alla Città della Cava l'istesso dì, ordinandole, che debbia far continuare l'esigenza delle gabelle imposte con assenso, e Decreto Reggio, con la riserva de' Chierici, Chiese, e Persone Ecclesiastiche; non ostante qualsivoglia proibizione fatta, e da farsi per il Vescovo. Lo stesso anco si ordina al Capitano di detta Città, che faccia esigere le gabelle, come sopra.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d'Alcalà, à 20. marzo 1569. dicendo d'aver ricevute tutte le sue lettere infino a' 25. di gennajo: ed in questa si sodisfa solo alla materia di Giurisdizione, ed al di più, che l'avea scritto circa gli eccessi, che i Prelati di questo Regno, fanno, ed intentano in pregiudizio di quella. Ed è da credere, che colla diligenza, che prudentemente aveva Egli fatta, si rimedierà, e non ha che incaricarli di nuovo, se non che così continui. E l'avviso dell'ufficio, che di nuovo Sua M. avea ordinato farsi col Papa, per mezzo dell'Ambasciadore, per quel che tocca alla pubblicazione della Bolla in Cœna Domini, acciò sia servita ordinare, che non si pubblichi nel Regno di Napoli, poiche s'è veduta la perturbazione, e scandalo, che di quella è seguito in detto Regno, e negli altri dove si è pubblicata. E quantunque è da credere, che colle ragioni, che si sono di questo si sono rappresentate a Sua Sant. muterà proposito; maggiormente essendosi fatto intendere, che non ha da permettersi: nè li Ministri di Sua M. potranno, nè dovranno ammetterla: tuttavolta per maggior confermazione, non sarà se non bene, ch'egli da sua parte (come anco l'ha ordinato al Vicerè di Sicilia, e al Governatore di Milano, che lo facciano ancor essi da loro parte) le

le scrive; e rappresenti gli scandali, che possono venire nella Repubblica da questa pubblicazione, e l'obbligo ch'Egli tiene di conservare il Regno nella maniera, che lo trovò, come Sua Sant. colla propria prudenza può considerare. E quanto fatte tutte queste diligenze, ed officj, per tutte le vie, e modi, che saranno possibili, s'intendesse, che Sua Sant. presiste tuttavia, che si pubblichi detta Bolla, e gli Nunzi, e Prelati cercano d'eseguirlo: loro si dirà e farà intendere chiaramente, che non l'intentino, perche non vi si consentirà.

E per il di più ch'ei desiderà saper, circa la forma, colla quale s'ha da governare, in caso che alcuni eccedessero: Sua M. non ha che dirli più; ma si rimette a quel che gli scrisse sopra questo punto, à 16. ottobre passato: ed al di più, che con sua prudenza vedrà, che si deve, e convenga fare: perche non son queste cose, nè materie, che da Spagna se li possa, nè debbia dare ordine preciso, se non ch'Egli stesso, come che sta sopra il fatto, ed ave intesa l'intenzione di Sua M. lo provveda conforme al successo, ed occorrenza delle cose: senza permettere, che i Vescovi usurpino la Giurisdizione, e Preminenza Reale: poiche tutto ciò ch'Egli ha fatto per impedirlo, e che non si perda un punto di quella, è stato molto ben guidato, e come di lui si sperava: e l'incarica che così lo continui, in quel che per l'avenire occorrerà, senza dar luogo al contrario. Questa lettera di Sua M. de' 16. ottobre 1568. menzionata nella precedente lettera, si è riferita di sopra, al suo luogo.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 13. aprile 1569. nella quale si tratta di tutt'i casi, e differenze di Giurisdizione succeduti con diversi Prelati del Regno, e tra gl'altri col Vescovo della Cava, ch'aveva proibito l'esazione delle gabelle, imposte senza assenso Apostolico, e quanto si era fatto in questo negozio.

Il detto Duca, à 22. aprile 1569. ordina al Conte di Sarno Governatore di Calabria, che sequestri gli beni patrimoniali, e temporali di Giulio Antonio Santoro, Arcivescovo di S. Severina, per aver fatta pubblicare in detta Città la Bolla di Cœna Domini dell'anno passato senza il Regg. Exequatur, e ne pigli informazione, e ce l'invii.

Commissione che fa il detto Vicerè, à Luise Caraviscial, à 22. aprile 1569. ordinandoli che sequestri gli beni patrimoniali, e temporali di Giulio Antonio Santoro, Arcivescovo di S. Severina, per aver fatta pubblicare in detta Città la Bolla in Cœna Domini dell'anno passato, senza Regg. Exequatur.

Lettera scritta dal Vicerè, à 22. aprile 1569. a tutt'i Vescovi, ed Arcivescovi del Regno, esortandoli, che non pubblicino, nè facciano pubblicare la Bolla in Cœna Domini dell'anno passato, nella quale sono molte cose pregiudiciali alla Giurisdizione, e Real Preminenza di Sua M. nè anco pubblicare altra Bolla, senza il Regg. Exequatur, altrimenti si provvederà, come conviene provedersi contro coloro, che pregiudicano la Real Giurisdizione.

E nello stesso giorno scrive a tutt'i Governatori delle Provincie del Regno, che inviino Persone apposte à presentare le sudette Ortatorie a ciascheduno de' Prelati la sua, ed in loro assenza, a' Vicari acciocche non fac:

facciano pubblicare la Bolla in Cœna Domini. E che ordinino a i Capitani delle Terre Demaniali, e Baronali, che se intendono pubblicarla, senza Regg. Exequatur, debbiano toglierla subito di mano del Prelato, o di colui, che la pubblicasse: e se per caso la ponessero in valvis Ecclesie, o in altro luogo, la levino dove fosse affissa, e subito per persona apposta l'inviino al Vicerè: e debbiano anco subitamente sequestrare gli beni Patrimoniali, e temporali del Prelato, che presumerà fare tal cosa.

Consulta scritta à Sua M. dal medesimo Vicerè, à 23. aprile 1569. intorno alla pubblicazione della Bolla in Cœna Domini, fatta d'alcuni Prelati: e specialmente, che nella Città di S. Severina, il Vicario aveva pubblicata quella dell'anno 1567. per ordine del Arcivescovo Giulio Antonio Santoro, di Caserta, che risiede in Roma: e sono stati sequestrati tutti gli beni patrimoniali, e temporali dell' Arcivescovo, e Vicario. Dice anco aver scritto à tutti gli Prelati del Regno, esortandoli, che non debbiano in modo alcuno pubblicare la Bolla in Cœna Domini, nè qualunque altra, senza il Regg. Exequatur. E che aveva scritto a i Governatori delle Provincie, che facessero presentare le lettere Ortatorie a i Prelati, e subito donassero ordine a i Capitani delle Terre, e ad altri Baroni, e loro Capitani, acciocche tengano pensieri, che non si pubblichi la Bolla in Cœna Domini: e se alcuno Arcivescovo, Vicario, o altro Chierico, presumesse pubblicarla, ce la dovessero levare di mano: ed essendosi posta in valvis della Chiesa, o altro luogo, ne la levino, e sequestrino gli beni temporali, e patrimoniali del Prelato o altri Chierici: e che ne pigliino informazione, e ce la mandino.

E mandate le mentovate lettere, a i Prelati, e Governatori delle Provincie, l'Arcivescovo di Napoli subitamente venne à parlarli, dicendoli, che il Cardinale Alessandrino l'aveva mandata la Bolla in Cœna Domini, pubblicata in Roma lo stesso anno, e ch'era conforme alla Bolla dell'anno passato 1568. con una lettera da parte di Sua Sant. che dovesse pubblicarla. A cui il Vicerè rispose, che à patto alcuno non la pubblicasse, perche non lo prometteria: notificandoli quello, che aveva scritto à tutt'i Prelati, e Ordinari, che aveva dati, che si fossero levate le Bolle dalle mani di coloro, che le pubblicassero: e si fossero sequestrate le robbe patrimoniali, e temporali. Ed inteso tutto ciò dall'Arcivescovo. Questi l'avea risposto, che non avrebbe innovata cos' alcuna, ma che averia scritto à Sua Sant. e le manda copia di quel, che il Cardinale Alessandrino avea scritto al medesimo Arcivescovo. Ed essendosi inteso, che per il Vicario della Città di Cadenza, si era pubblicata la Bolla in Cœna Domini, aveva il Vicerè scritto al Governatore della Provincia di Principato Ultra, che mandasse un Auditore à pigliarne informazione: e trovando che l'abbia pubblicata, sequestri gli beni patrimoniali, e temporali del mentovato Vicario. E se ritrovasse in valvis della Chiesa, o altro luogo detta Bolla affissa, ne la levi: e questa provisione ha parso al Vicerè, ed a i Reggenti da farsi: supplicando Sua M. a comandare, quello di più resterà servito doverli fare in questo: perche potria essere, che à tutt'i Prelati del

del Regno fosse stato dato il medesimo ordine di pubblicare similmente la Bolla in Cœna Domini.

Lettera Reggia scritta al Governadore di Principato Ultra, dal Duca d'Alcalá, à 13. aprile 1569. mandoli, che mandi un Auditore nella Città di Cedogna, a pigliar informazione, se quel Vicario ha fatta pubblicare la Bolla in Cœna Domini, senza Regio Exequatur; e costando averla fatta pubblicare, li sequestri gli beni patrimoniali, e temporali: e se la ritrova affissa in valvis della Chiesa, o in altro luogo, la levi, e la mandi al Vicerè, insieme con l'informazione.

L'istesso anco ordina al medesimo Governadore, à 24. aprile 1569. che faccia contro l'Arciprete d'Evoli, che aveva pubblicata detta Bolla. L'istesso ordina al Capitano della Terra di Gamili, che pigli anco informazione, se la medesima ivi si fosse pubblicata, per ordine del Vescovo di Boiano, o del suo Vicario, o d'altra Persona: ed essendo così, sequestri anco gli beni patrimoniali, e temporali di colui, che ce l'ha ordinato. Il medesimo ordina al Governadore di Principato Citra, che faccia contro l'Arciprete del Casale dell'Acqua della Mena, à 30. aprile 1569. L'istesso anco ordina al Governatore di Capitanata, à 10. maggio 1569. che faccia contro il Vescovo di Bovino, perche aveva fatto pubblicare la Bolla in Cœna Domini.

Consulta scritta a Sua M. dal detto Vicerè, a 7. maggio 1569. in cui si dice, ch'essendoli stata data notizia, che i Librari della Città di Napoli, tenevano, e vendevano Bolle in Cœna Domini, ch'erano state stampate senza ordine, e licenza sua, non ostante che à bocca aveva fatto loro proibire, che non potessero stampare, senza sua licenza, cosa veruna: ordinò che si facesse la cerca in Casa de' Librari, e quanti si trovassero, che tenevano dette Bolle nelle loro Case, o botteghe, o ne avessero vedute, non ostante, che non ne tenevano, fossero carcerati giuntamente co' Stampatori, e loro fece levare tutte le Bolle, che tenevano. E ritenendosi così carcerati, fu dopo conosciuto, che non tenevano, nè avevano venduto i Librari Bolla in Cœna Dom., fuori quella dell'anno 1567. e che dopo la proibizione predetta, i Stampatori non ne avevano stampate, furono così gli Stampatori, come i Librari scarcerati: e che un solo Stampatore fu ritenuto in Carcere, il quale senza sua licenza aveva stampata la Bolla dell'anno 1568. dopo la proibizione fatta, e contro lui si procedeva à quanto era di giustizia. E che avendo scritto il Conte di Sarno, Governadore della Provincia di Calabria, che in potere de' Librari della Città di Cosenza, si trovano Bolle in Cœna Domini, e che ne avevano vendute, e vendevano; esso Vicerè gli rispose che dovesse far fare la carcere alle Case, e botteghe de' medesimi, e facesse pigliare tutte le Bolle, e le conservasse in suo potere. L'avvisa anco aver fatto sequestrare gli beni patrimoniali, e temporali dell'Arciprete della Città d'Evoli, e nel Casale dell'Acqua della Mena, che avevano pubblicata la Bolla dell'anno 1569. senza Reg. Exequatur. E che avendo ordinato, che si sequestrassero gli beni patrimoniali, e temporali dell'Arcivescovo, e Vica-

rio di S. Severina; per aver fatta pubblicare la Bolla in Cœna Domini: essendosi certificato, che il Vicario, non aveva pubblicata la Bolla dopo presentate le lettere Ortatoriali, nè l'aveva pubblicata d'ordine del Arcivescovo, ma solo contro il Vicario, come con effetto si fece.

Consulta scritta a Sua M. dal Vicerè, à 11. maggio 1569. avvisandole, ch'essendo stati sequestrati, per ordine suo, gli beni patrimoniali, e temporali del Vescovo di Bovino, e dell'Arciprete della Cedogna, per aver pubblicata la Bolla in Cœna Domini; sono comparso avanti di lui, il Vicario, e l'Arciprete, esponendo che da loro s'era quella pubblicata dopo presentate le lettere Ortatoriali, affinché non la pubblicassero, ma avanti di quelle, domandando che si fosse levato il sequestro, e restituirsi le robbe.

Ed avendo avuto per bene, che questi fossero venuti à domandar giustizia ne' Tribunali di Sua M. rimesso il negozio ad uno de' Reggenti, il quale riferì, che non si era contravenuto all'ordine suo, perche avevano pubblicata detta Bolla avanti che se li fosse presentato l'ordine: e che non era la Bolla di quell'anno, ma degl'anni 1567. si levò il sequestro. Scrive di più, che per parte della Città di Napoli, li fu presentato Memoriale, esponendo gli danni, ed inconvenienti, che ne potriano succedere, se si eseguisse quel, che si contiene nella Bolla in Cœna Domini, massimamente ne' Capi delle gabbelle, e del togliere l'Exequatur: per ciò supplicava il Vicerè, che si volesse interporre con Sua Sant. affinché non si pubblicasse in Regno; e lo facesse sapere a Sua M. Dice in oltre che il Papa ave ordinato al P. Generale de' Francescani di mandare a tutti gli Confessori la Bolla in Cœna Domini, e fra le altre cose, che detto Generale ha scritto al P. F. Michele Guardiano nella Croce di Palazzo in Napoli, Confessore del detto Vicerè, ciò che Sua M. potrà vedere per la copia della lettera del P. Generale, che lo manda. Per ciò gli faccia grazia, farli pigliare quella risoluzione, che meglio le pare, poiche vede Sua M. ch'è cosa necessaria, che in questo si pigli risoluzione.

Lettera scritta dal detto Vicerè, all'Avvocato Fiscale di Vicaria, à 28. maggio 1569 ordinandoli, che faccia restituire al Vescovo di Bovino tutti gli suoi beni patrimoniali, e temporali, sequestrati, per aver fatta pubblicare la Bolla in Cœna Domini: atteso ha fatto costare, che la pubblicazione fu per esso fatta avanti l'intimazione delle lettere Ortatoriali, che dal Vicerè, sopra di ciò, gli furono scritte; e che non avea pubblicata nuova Bolla, ma quella dell'anno 1568. quale già era stata pubblicata in quel tempo.

Per ciò per decreto del Collaterale, che s'inferisce, è stato ordinato, che si dissequestrassero, e si restituissino detti beni. E così anco s'ordina al Governadore di Capitanata, l'istesso di, che si dissequestrino, e restituiscino gli beni al Vescovo di Bovino, sequestrati per l'istessa causa: poiche la pubblicazione di detta Bolla, era stata fatta avanti l'intimazione delle lettere Ortatoriali: e non era nuova Bolla, ma quella dell'anno 1568. Per l'

istessa causa ancora; ordina alla Reggia Vdienna di Calabria; à 16. giugno 1569. che dissequestri, e restituischi li beni sequestrati all' Arcivescovo, e Vicario di S. Severina.

Ortatoria scritta dal Vicerè Duca d' Alcalà, al Vescovo di Bovino, à 30. maggio 1569. *di quando*, che rinvochi l' ordine per esso fatto a i Confessori della Terra di Terrazzano, che non dovessero confessare, nè assolvere gli Cittadini, e Persone del governo di detta Terra, per causa delle gabbelle, ch' esigono, con assenso, e decreto Reggio, per pagare i pagamenti fiscali, e altre occorrenze di quella Vniversità, con esenzione de Chierici, Chiese, e Persone chiesastiche: e che non s' ingerisca, ma permetta, che quelle si possano liberamente esigere: e che i Confessori potranno confessare: e gli Penitenti siano assoluti, acciò non succeda qualche inconveniente in danno dell' Anime di quei Popoli, altrimenti provvederà come conviene. Lo stesso giorno scrive anco al Governadore di Capitanata, che faccia subito presentare l' Ortatoria impiegata al Vescovo di Bovino, e la faccia recuperare, e la mandi. Scrive similmente al Capitano di Terrazzano, che faccia esigere la gabbella, senza impedimento alcuno del Vescovo di Bovino. Ed in conformità di questo scrive l' istesso alla Vniversità di Terrazzano, che attenda ad esigere le gabbelle, senza impedimento alcuno del Vescovo.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 10. giugno 1569. nella quale tra l'altre cose, le avvisa, ch' essendo andato il Reggente Villano per confessarsi al suo Confessore ordinario, qual' è dell' Osservanza di S. Francesco, nel Monasterio della Croce, pochi giorni prima della Pasqua Rosata, non l'ha voluto confessare, nè assolvere, per causa, come diceva, d' aver contravenuto alla Bolla in Cena Domini, per l' Exequatur. Per lo che il Reggente andò da un' altro Religioso, e gli narrò tutto, il fatto, e le sue giustificazioni, il quale lo confessò, ed assolvè per quella volta, e lo comunicò nel giorno di Pasqua Rosata; con questo però ch' avvisasse Sua Maestà, e facesse istanza, che lo provvedesse. E similmente, essendo andato il Reggente Reverterio, nella Vigilia dell' Ascensione, per confessarsi al suo Confessore ordinario, ch' è della Compagnia di Gesù, non l'ha voluto assolvere, nè confessare, perche aveva contravenuto alla Bolla in Cena Domini, in non voler consentire, che si pubblicassero Provisioni da Roma senza il Reggio Exequatur. Per lo che il Reggente, restò molto confuso: e si disse anco, che ha consentito, che si carcerassero, e punissero quelli che l' hanno pubblicata senza Reggio Exequatur: ed in avere anco continuato à far esigere le gabbelle. E benchè il Reggente Villano sia stato assoluto, per non essere ancora venuto ordine à quella Religione, che non assolvessero i Reggenti: però si sapeva, che si faria spedito ordine da Roma agli Confessori di tutte le Religioni, che non l' assolvessero: come si è inteso da un Religioso, il quale non voleva esser nominato, che si è trovato presente in Roma, quando per ordine del Cardinale Savelli Vicario del Papa, d' ordine della Sant. Sua, fu incaricato al Generale de' Gesuiti, che dovesse scrivere à tutti gli Confessori di questa

questa Religione, che non assolvessero il Vicerè, ed i Reggenti: e lo stesso Religioso riferisce, che il medesimo Ordine è stato dato à tutte le altre Religioni. E di più il medesimo Confessore del Reggente Villano, ch' è dell' Osservanza di S. Francesco, ha detto al Reggente, ch' il Nunzio di Sua Sant. ha ripreso segretamente il Guardiano del Monistero della Croce, perche manda ogni dì un Frate à dire la Messa alla Cappella del detto Reggente in sua casa, dicendo ch' era scomunicato per le accennate controvenzioni. E perche il Vicerè si trova già di 62. anni, e il Reggente Villano ne ha finiti 70. e il Reggente Reverterio poco meno: potria facilmente accadere ad alcun d' essi il morire; indì è, che non pare conveniente stare in questo scrupolo. Perciò supplica Sua M. quanto più umilmente puote, che resti servita pigliar ferma, e presta risoluzione in questo, perche è negozio dell' importanza, e della necessità, che Sua M. vede acciocche possano vivere da Cristiani, e stare colle anime quiete, come per altre lettere ha supplicato Sua M. Questa Consulta è nel Tomo III. *Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.*

Circa la confessione, ed assoluzione negata al Reggente Villano, che stava infermo, infino all' estremo articolo della morte, per ordine del Nunzio di Sua Sant. e con che condizione gli fu concessa, e fu assoluto: e della Confessione, ed assoluzione negata agli altri Reggenti, e con che condizione, fu loro offerta da i Confessori. Vedi la consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 29. gennaio 1570. che poco appresso si dirà nel fol. 70. E dell' assoluzione, e confessione, altresì negata à i Reggenti, ed agli altri Ministri, ed Officiali Reggi, per causa della Bolla in Cena Domini: e che fossero esclusi dal giubileo mandato dal Papa; vedi appresso la Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 13. maggio 1570. fol. 71.

Lettera del Vicerè, scritta alla Reggia Vdienna di Calabria, à 17. luglio 1569. nella quale si dice, che il Vescovo d' Vmbriatico, si era lamentato, che Pietro Quesada Capitano del Cirò, era andato in sua casa, in detta Terra, e con violenza s'è inventario di tutte le sue robe, e delle Mitre, Calici, e paramenti di Messa, con far serrare le casse, e far sequestro di tutte le robbe, in potere de' particolari di Vmbriatico, li quali peggiorono di tenerle in poter loro, atteso il Capitano le voleva portare fuori di casa: nè volle mostrar ordine, nè commessione alcuna, non ostante molte richieste, e proteste fatte dal Vescovo: il quale fu forzato fuggirsene dalla casa, e ritirarsi dentro la Chiesa, non senza grande scandalo di tutto il Popolo. Nè il Capitano potria dare colore, à tanto eccesso, sotto pretesto, che trovò una Bolla in Cena Domini affissa alle mura della Sagrestia della Chiesa; atteso la medesima era stata affissa nell' anno 1567. dal suo Predecessore, ed Elio mai ha fatta pubblicare, nè affiggere Bolla alcuna in Cena Domini: ed il Capitano ha proceduto à fare tal violenza per inimicizia, che tiene col Vescovo. Perciò supplicava il Vicerè, che gli siano restituite le robe, e faccia pigliar informazione contro il medesimo per le violenze, ed eccessi fatti contro il servizio di Dio, e in disprezzo della Religione: E anco d' altri eccessi, ed esecuzioni da lui fatte. E il

Vicerè ordina, che si piglia Vdienza, che subito pigli carcerato il Capitano, e dandoli pleggi, che si piglia d'oro, di presentarsi fra certo tempo nella Vicaria lo liberi, e restituisca al Vescovo i suoi beni: atteso la Bolla in Cerna Domini, che pretende pubblicata, non è di quel tempo 1568. e 69. ma del 1567. e la pubblicazione non è dopo l'ordine del Vicerè. E che pigli informazione dell'estorsioni, e cose fatte malamente dal detto Capitano.

Il Vicerè Duca d'Alcalá, à 10. maggio 1569. scrive al Governadore di Capitanata, in risposta di quel ch'il medesimo gli aveva scritto, che fuori della sua Provincia s'era pubblicata, e s'intendeva pubblicare la Bolla in Cerna Domini, in certi Monasterj di Frati Osservanti: e dubitando, che si faccia il medesimo nella Provincia di Capitanata, voleva avviso dal Vicerè, come aveva da procedere in questo. E gli risponde, che s'abbia da regolare, secondo l'ordine dato, da esso Vicerè, al suo Predecessore, del quale ne l'invia copia, e di quel che occorrerà, ne lo avvisi subito.

Lettera di Sua M. al Vicerè, à 17. luglio 1569. nella quale tra le altre cose dice che le parono convenienti le provisioni, ch'Egli ha fatte, in caso che si pubblicasse la Bolla in Cerna Domini, senza il Reggio Exequatur, o si pregiudicasse in altra cosa la Giurisdizione Reale: e così ordina, che si facciano tutte le altre di più, che a questo proposito si vedranno esser necessarie, senza permettersi in modo alcuno il contrario. Altra lettera di Sua M. al medesimo Vicerè lo stesso giorno, dicendo aver ricevute due sue lettere, che l'aveva scritto di sua mano, sopra la materia di giurisdizione, incaricandole la sua età, e poca salute per temere, con ragione, di stare in tanto pericoloso stato, com'è quello, che Sua Sant. dice. E perchè da credere, per quel che ora se li è risposto, e si prevede, che la Sant. Sua si quiterà, e non passerà più avanti, non ha più che dire in questo, di quel che si è tenuto ivi in Spagna secreto, cioè che il Nunzio ha detto, circa l'ordine, che Sua Santità ha dato, che non si pubblicasse la Bolla in Cerna Domini infino ad altro ordine suo: e che l'avvisi se questo si continua, o se ha dato altro ordine incontrario.

Consulta scritta à Sua M. al detto Duca, à 29. gennaio 1570. nella quale l'avvisa di molti casi succeduti in materia di giurisdizione, con diversi Prelati. E tra gli altri ch'essendo cascato ammalato il Reggente Villano, i Confessori non l'hanno voluto assolvere, ed essendo venuto all'articolo di morte, il Nunzio di Sua Sant. ha permesso, e data licenza, che si potesse assolvere, per averlo veduto, che stava all'estremo, siccom'è morto: e l'hanno assoluto con condizione, che se avesse vissuto, non saria venuto dal Vicerè, quando si fosse trattato di giurisdizione, nè intromesso in quella. E perchè dicono i Reggenti, che i Confessori nettampoco vogliono assolverli, se prima non promettono di non intromettersi nelle cose della Bolla in Cerna Domini, e di quella osservare, ed eseguire; e non essendo di ragione, che si sia in questo, per quello che tocca all'anime; supplica Sua M. che sia servita pigliare col Papa quella risoluzione, che meglio parerà convenire al suo Real ser-

servizio. Le avvisa di più, ch'il Vescovo di Bovino, ha proibito la Confessione agli Officiali del Reggimento di Campobasso, e Terrazzano della sua Diocesi, sotto pretesto, che siano incorsi nella scomunica della Bolla in Cerna Domini, per l'esiggenza delle gabelle: e non ha curato, nè cura assolverli, e reintegrarli nel gr-mbo di S. Chiesa, non ostante che pel Vicerè si fossero fatte lettere Ortatoriali; e scusandosi colui di non poter dare, nè far dare da' suoi Preti l'assoluzione, ha fatto loro intendere, che vadino da S. Sant. E perchè Sua M. in una lettera de' 12. luglio del presente anno, scrive, che in Spagna, quando i Prelati non vogliono quietarsi, di quel ch'è giusto, se gli fanno lettere Ortatoriali, una, due, è tre volte: e quando questo non giova, si cacciano dal Regno, e l'occupano i beni temporali, ne quali entrano i frutti delle loro Chiese: e che si potria fare il medesimo quà nel Regno di Napoli: ma perchè mai è stata usata simile Provisione, di cacciare i Prelati dal Regno: e si sta in dubbio, che forma si averia da tenere, quando fossero insolenti, non ostante dette lettere Elortatoriali, che se li scrivessero. Supplica Sua M. che li faccia grazia avvisarli, che forma si è tenuta ne' Regni di Spagna, nel cacciare i Prelati, perchè il medesimo si terrà, nel Regno di Napoli: benchè in questo, a suo giudizio, si ha d'avvertir molto, stando il Papa della maniera, che sta in questi negozj, come Sua M. n'è pienamente informata.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Duca, à 13. maggio 1570. avvisandola di diversi negozj di Giurisdizione: e tra l'altre cose le dice, che il Vescovo di Nola ha ordinato, che gli Eletti, e Deputati del Reggimento di detta Città, non siano assoluti da i Confessori, per causa che s'esiggon la gabella del pane, ch'era stata imposta col decreto, e Reggio Assenso, colla riserva de' Chierici, Chiese, e Persone Ecclesiastiche. Ed essendo stato scritto dal Vicerè esortandolo, che non volesse proibire l'accennata esazione, ma quella lasciare esigere, siccome per lo passato si è esatta; e che facesse assolvere gli Eletti, e Deputati: Esso Vescovo non ha curato, nè cura di farli assolvere, e stanno così senza che si possano confessare: avvisandola di quanto si è fatto in questo negozio. Dice di più, che doppo averlo scritto gli giorni passati, che i Confessori non hanno voluto assolvere i Reggenti, e altri Ministri, ed Officiali di Sua M. sotto pretesto d'essersi incorsi nelle censure della Bolla in Cerna Domini, è occorso, che Sua Sant. ha pubblicato un Giubileo, e per escludere da quello, i predetti Reggenti, Ministri, ed altri Officiali, ci ha fatto poner clausola, che non lo possano godere coloro, che hanno violata la libertà Ecclesiastica: le quali parole dicono i Confessori, che s'intendano per li Reggenti sudetti: ed il Nunzio di Sua Sant. così le ha dichiarate; di modo che Sua M. veda come il Papa stia duro in non volere fare assolvere i Reggenti, ed altri Ministri Reggi, li quali hanno tenuto, e tengono la mano in non fare pregiudicare la Reale Giurisdizione di Sua M. E la supplica, che in questo voglia rimediare, come meglio le parerà, che convenga al suo Real servizio: atteso ogni di gli Reggenti, e altri Ministri gli fan-

no istanza, che si provveda, che siano assoluti, acciocché loro non succeda alcun'inconveniente in danno delle proprie anime.

Lettera Reggia del Vicerè D. Pietro Giron Duca d'Ossuna, à 12. ottobre 1583. à Francesco Carafa, Governatore di Terra d'Otranto, ordinando che s'informi s'è vero, che sta pubblicata nella Città d'Ugento la Bolla in Coena Domini, o altra Bolla, senza Reggio Exequatur, e se sono intervenuti in essa alcuni Laici, proceda alla carcerazione di quelli, senza dir loro, perché, se non che l'ordine, e del Vicerè, ed avvisi subitamente; ed in quanto à tutti gli altri, mandi copia dell'informazione, acciocché si possa rispondere al di più, che li parerà.

Consulta scritta dal Duca d'Ossuna, à Sua M. à 23. gennaio 1584. avvisandole, che avendo inteso li giorni passati dal Conte d'Ugento, che il Vescovo di quella Città aveva pubblicata una Domenica nella solennità della Messa, la Bolla in Coena Domini, senza il Reggio Exequatur, ordinò al Governatore della Provincia, che ne avesse presa informazione genericamente, se si era pubblicata alcuna Bolla, senza il Reggio Exequatur: e ritrovando che ci era intervenuto alcun Laico, l'avesse carcerato, e datone avviso. Ed avendo pigliata informazione particolare della Bolla sudetta che l'ha inviata; per la quale costa la pubblicazione; ma non costa cosa alcuna contro Laici. E vedendo esso Vicerè, che non può fare quella dimostrazione, che fè il Duca d'Alcalá in caso simile, il qual essendo affissa la Bolla nella porta della Chiesa, la fè togliere, e fece sequestrare gli beni patrimoniali del Vescovo di Bovino perché questa Bolla non era stata affissa, ma pubblicata di parola: nd il Vescovo tiene beni patrimoniali in questo Regno. Nettampoco può ordinare, quello che nella pubblicazione d'un'altra Bolla, ordinò per servizio di S. M. il Card. Granuela, nel tempo del suo Governo, il quale avendo l'Arcivescovo di Rossano pubblicata una Bolla, senza Exequatur, e costando che ci era intervenuto un Servitore laico dell'Arcivescovo, lo fè carcerare, che, secondo intende, morì nelle carceri, doppo esservi stato molti mesi. L'ha parso adunque di non potersi far altra Provisione, che due, l'una chiamare il Vescovo, che venga in Nappoli con dire, che l'ha da parlare, per servizio di Sua M. ed essendo venuto, andar a largando la sua licenza, acciocché da se stesso conosca l'errore: l'altra sequestrarli l'entrate del Vescovato: però al presente non l'è parso ordinarle tutt'e due, ma solo chiamarlo, che venga quì in Napoli, e fra questo mezzo ordinare al Conte d'Ugento, che s'informi, e l'avvisi dell'entrate, e qualità d'esse: acciocché il Vicerè conosca, se sono di qualità, che si possa fare mandato à nome del Fisco, che mostri il titolo: e per questa via farli pagare il fio del suo errore. Del tutto n'avvisa Sua M. acciò se altra Provisione occorra al suo Config. possa comandarcelo, e da esso Vicerè, si possa il tutto eseguire.

TIT.

T I T O L O III.

*De' Visitatori Apostolici mandati da' Sommi Pontefici:
Quando, ed in quai casi furono ricevuti, ed ammessi.
E con che leggi*

Consulta scritta al Rè Filippo II. dal Duca d'Alcalá, à 19. dicemb. 1566. avvisandoli che Sua Santità aveva fatta Commessione al Vescovo di Strongoli, che come suo Delegato, e della Sede Apostolica, potesse visitare alcuni Arcivescovati, e Vescovati, tra quali ve ne sono certi, de jure patronato di Sua M. com'è Salerno, Gaeta, e Cassano, insieme con tutte le Chiese di essi, e Persone Ecclesiastiche ancora, esenti dalla Giurisdizione dell'Ordinario, come appare per la copia del Breve, che le manda. Ed oltre à ciò si ebbero molte istruzioni, che si davano al detto Vescovo per esecuzione della sua Commessione, tra le quali ve ne sono alcune, che toccano i Laici, e s'includono in una Bolla di Sua Santità, che se ne manda similmente copia: la quale se allora si fosse pubblicata, averia potuto causare alterazione al Popolo, ad oggetto che stanno le genti del Regno così attimorite, per l'Inquisizione del S. Officio: per lo che avendo il detto Vicerè supplicata Sua Santità, che restasse servita di non farla pubblicare, ne rimase contenta. Ed essendo venuto il mentovato Vescovo à vedere il Vicerè, dopo arrivato in Napoli, e dopo aver visitate alcune Chiese, senza che il Vicerè glie ne avesse data licenza, nè pigliato il Reggio Exequatur, procurò avere nelle mani il Breve, che portava: sì per vedere in quai casi avesse potuto pregiudicare alla Preminenza, e autorità Reale, che Sua M. tiene in questo Regno: sì ancora perché esso Vescovo non procedesse nell'eseguire la sua commessione in Napoli, senza il Reggio Exequatur: e per intendere anco il modo, che avea egli da tenere nell'esecuzione di quella. Si veda il Breve, e l'istruzioni, e vi si trovò, che ne sariano seguiti à Sua M. alcuni pregiudicj, ed inconvenienti, li quali dal Vicerè si scrissero all'Ambasciatore in Roma. Ed acciocché il Vescovo non si dolesse, gli restituit il Breve, e l'offerse dare il Reggio Exequatur libero, perché non s'impedisse il progresso della sua Commessione. Ed Egli non volse in modo alcuno accettare, dicendo, che non ne teneva bisogno: e che Sua Santità avea ordinato, che non lo pigliasse, e senza suo ordine mai l'avrebbe pigliato. Per la quale cosa il Vicerè disse al Vescovo, che non eseguisse la sua commessione, perché voleva consultare con Sua Santità e supplicarla, che non facesse novità alcuna nel Regno: e di ciò rimase il Vescovo contento. Scrisse in Roma all'Ambasciatore, di tutti questi pregiudicj, che si causavano à Sua M. ricordandoli quegli officj, che doveva fare appresso il Papa. Scrisse altresì al Cardinale Alessandrino, che parlasse à Sua Santità: ed al Commendatore D. Ernando Torres, che li donasse sua lettera, acciocché si procurasse, con ogni destrezza, e mezzo, ottenere da Sua

K

Sua Santità ordine al Vescovo, che pigliasse l'Exequatur, nè permettesse; che à tempo suo si faccia questo pregiudicio, non avendolo fatto mai tutti gli altri Pontefici passati. E la ritrovarono talmente alterata, che non se n'è potut' ottenere cos' alcuna, come si desiderava: anzi con colera ha prorotto à dire, minacciare, e protestare, quel tanto, che Sua M. potrà vedere per la risposta dello Ambasciatore, del Cardinale Alessandrino, e di D. Ernando de Torres, e d'una lettera scritta al Nunzio, della quale ne manda copia. Ma come che D. Ernando scrisse al Vicerè, che dandosi lettera, nella quale ordinasse a i Ministri, e Prelati, che complissero al Breve, e lasciassero ch'il Vescovo potesse esercitare il suo officio, che l'averia accettata, e se ne farebbe servito; avvegnacche paresse, che si faria uscito alquanto dalla forma ordinaria degli Esecutoriali, che in simili casi si sogliono dare, ciò nulla ostante giunto dal Vicerè tutto il Collaterale, e quel di Stato gli mostrò la carta, che Sua M. gli scrisse, à 27. luglio 1564. e per essere negozio grave, e di qualità, e per non dare occasione di rottura col Papa, che stava ostinato, pare, che si potea dare una carta per li Vescovi, Baroni, e Giustizieri del Regno, di maniera che alla Giurisdizione di Sua M. non si faceva pregiudicio, e sembrava, che si sodisfacesse alla volontà di Sua Santità, con esserne tolte alcune parole di poca importanza, copia della quale si manda. Fu questa consegnata al Vescovo, e al Nunzio, li quali doppo averla tenuta due giorni, sono risoluti non accettarla, se non si toglie l'Oratoria a i Prelati; dicendo che con Ezzo loro niuno ha che fare, fuori di Sua Santità. E come che il togliere quelle parole era cosa pregiudicialissima, potendo il Rè elortare i Prelati nel suo Dominio, e così sempre ancora in questo Regno si è praticato: Ezzo Vicerè, di nuovo scrisse all'Ambasciatore, che trattasse con Sua Santità, e la supplicasse à voler dar ordine, che cessi tal' innovazione nel Regno: e che il Vescovo se ne serva, della maniera che sta consegnata: e di quello succederia donasse avviso à Sua M. la quale si faria servita comandare del tanto dovrà eseguirsi, quando il Vescovo volesse procedere alla visita del Cappellano maggiore, e d'altri Cappellani Reggi, i quali servono in questa Cappella di Sua M. E se bene attualmente servano, e siano esenti dalla Giurisdizione dell' Ordinario: pretende Sua Santità, come Supremo di tutti poterli far visitare, non ostante quello, che fu concluso nel Concilio Tridentino nella Sess. 24. c. 11. E perche vede la determinazione di Sua Santità, e come minaccia di voler proibire la celebrazione de' Divini Officj nel Regno; con ricordare, e nominare sempre le scomuniche, che sono nella Bolla in Coena Domini: le quali quando seguissero, e massimamente in questi tempi, oltre lo scandalo universale, rimaneriano tutt' i Ministri di Sua M. scomunicati. Perciò la supplica, che resti servita, far considerare tutt' i pregiudicj, che possono apportare alla Giurisdizione Reale: e quel tanto, che Sua M. scrive, e ragiona: e quel che potria seguire, rompendosi con Sua Santità: e quello ancora che alle loro anime potesse addivenire, e comandasse donarsi gli ordini, come più resta servita, e scrivarsi a Sua Santità, quel che

le pareria conveniente al suo Real servizio: E che à lui comandasse particolarmente quel che debbia eseguire, tanto ne' sopradetti casi, quanto negli altri simili, che alla giornata potriano occorrere.

Lettera di Sua M. de' 8. febbrajo 1567. scritta al suo Ambasciatore di Roma in risposta d'alcune lettere, e particolarmente dell' ultima scrittale sopra la difficoltà, che Sua Sant. ha posta circa l' esecutoriale della Bolla del Vescovo di Strongoli. E veduto quel ch' in questo particolare aveva passato col Papa, e i termini di negoziare, che la Sant. Sua tiene tanto contrari à quel, che si deve alla modestia di Sua M. non può lasciare di lodare la direzione, con cui si è governato con quella, ed il buon modo, col quale l' ha trattato. E poiche Sua Sant. è venuta in una delle due maniere, in che si spediscono l' Esecutoriali, conforme da lui s' avvisa, non avrà da ripugnare più a sua volontà, se non darle in ciò tutta la sodisfazione, e gusto, acciò conosca, che da parte di Sua M. non si ha da mancare a quel che si deve. E così anco scrive al Vicerè di Napoli, che trattando ivi con quei del Consiglio di quel Regno, e veduta quale di queste due forme sarà più conveniente, e di meno pregiudicio alla sua Preminenza Reale, avvisi Sua M. di quel che in ciò si risolve, prima che lo partecipi a Sua Sant. e non lasci d' effettuarli per questa causa tanta buon opera, come crede Sua M. risultare dalla Visita, ch' ha comandato farsi in quel Regno.

Lettera del Rè Filippo II. al Vicerè Duca d' Alcalà, l' istesso dì, dicendoli aver ricevuta la sua de' 29. dicembre, sopra l' Esecutoriale della Bolla di Sua Sant. conceduta al Vescovo di Strongoli, per la visita delle Persone Ecclesiastiche di quel Regno. E veduto anco quel, ch' il Commendatore Mago. di Castiglia suo Ambasciatore l' aveva scritto su questo particolare, giuntamente con quel, ch' esso Vicerè l' aveva avvertito doppo, à 2. gennajo: e discusso, e ponderato il tutto con la considerazione, che simile materia ricerca; Ha risoluto, giacche Sua Sant. si è contentata (secondo quel, che detto Ambasciatore le scrive) che si spediscono l' Esecutoriali, conforme alla minuta ch' il Vice. le aveva inviata, levandosi da quelli la Clausola oratoria, che tocca le Persone Ecclesiastiche: e che si spediscono almeno con uno indirizzo generale, senza toccare in quelli, nè gli Ecclesiastici, nè i Secolari. E doppo che l' avrà trattato con quelli del Consiglio Collaterale: E veduto qual di queste due forme parerà ivi più conveniente, e meno pregiudiciale a Sua Real Preminenza: (accortose la prima pare ivi in Ispagna che convenirà più, non vedendosi la ragione perche sia tanto contrario, come in Roma si giudica, ponere all' Esecutoriali la Clausola dell' Oratoria, che il Papa non vuole ammettere) avvii subito all' Ambasciatore in Roma, la Risoluzione che in questo si piglia: acciocche faccia con Sua Sant. l' offio, che sarà necessario, e convenevole per il bene di questo negozio: procurando sen pre di darle tutta la sodisfazione possibile.

In quanto alla Visita del Cappellano Maggiore, e de' Cappellani Reggi, non si vede in Ispagna fondamento alcuno, per donde si debbia proibire, che non siano visitati per S.

Santità : (poiche l' esenzione che tengono si ha da intendere dagli Ordinarij , come per decreto del Concilio) Perciò in quanto à questo punto , non si ha da ponere imbarazzo , nè impedimento à quel , che Sua Sant. ordina . Ed in quanto agli Ospitali , e loro proprie rendite , e proventi : poiche non appartiene a Sua Santità la Visita di quelli , che sono istituiti , ed amministrati da Persone Secolari : Se si possono , e devono amministrare , per quelli ; e sarà bene , che tratti questo negozio con quei del Consiglio , come con coloro che ritrovandosi presenti , e sopra il fatto , possono tenere notizia de' Privileggi , cause , e ragioni , che competono così a gli Ospitali di Napoli , come à gl' altri del Regno . Di più faccia intendere destramente a Sua Sant. le ragioni che vi sono , acciocche non si tratti di quello ; e tenga per bene , che in questa parte non si faccia novità , nè pregiudicio alcuno , contro quello che infino all' ora si era usato , ed osservato . E per quel che tocca al Monistero di S. Chiara , e per l' altre cose , che appartengano al Padronato , e Preminenza Reale , ed a i capi delle Istruzioni del Vescovo di Strongoli , toccanti a' Laici : se parerà ad Essolui che di questo potria risultare , o seguire alcun' inconveniente ; sarà bene (veduta prima , ed esaminata per quei del Consiglio , e altre Persone che a lui parerà , la ragione , che per parte di Sua M. si può pretendere) che lo tratti con Sua Sant. con tutta la modestia ch' è di gusto , e si deve : procurando d' impetrare dal Sommo Pontefice le cose , nelle quali non è tanto chiara la ragione di Sua M. avvalendosi per quella delle vie , e mezzi che meglio li pareranno , e giudicheranno più convenienti al bene de' negozj . E di più , per quel che tocca a i Privileggi concessi al Cappellano Maggiore , e Cappellani Reggi , si può fare con Sua Sant. la diligenza che conviene , ancorche questa non sia buona congettura : ordinando al Vicerè che l' envii per la prima occasione una copia di quelli : avvisandole giuntamente , quanto s' è osservato in questo Ufficio : con quel che di più si deve impetrare per la sua conservazione : e con suo parere . Poiche non tenendosi in Ispagna notizia di tai Privileggi , nè del fondamento che tengono , non può Sua M. pigliare al presente risoluzione alcuna sopra di ciò .

Il Vicerè Duca d' Alcalà à 24 febbrajo 1568. concede il Reg. Exequatur al Breve di Papa Pio V. nel quale dà potestà a Paolo Odescalco Nunzio Apostolico nel Regno , che faccia redificare le Chiese cascate : fortificare , e risarcire quelle , che minacciano rovina , e fornire d' ornamenti Ecclesiastici tutte quelle , che ne avran bisogno : con sequestrare gli frutti de' beneficij , di qualsivoglia qualità che siano . E che ammonisca *oratus* , & *in scriptis* , tutt' i Prelati , anco Arcivesc. che ritrovasse negligenti in correggere i costumi , in castigar gli delinquenti , e nel fare i loro Officj , ovvero eseguire i decreti del Concilio Tridentino , che fra qualche breve termine da darsi dal detto Nunzio , eseguano quelle cose , che conoscerà spettante all' Ufficio loro . Il quale termine elasso , se ritroverà essi Prelati , ancorche Superiori di qualsivoglia ordine , esser tuttavia negligenti ; proceda per se , o per altri sommarianamente , & sola *fidei veritate inspecta* , etiam manu regia , e rimetta ogni appella-

zione

zione alla visita , correzione , e riforma di qualsivoglia Chiesa , e Persone soggettia a detti Prelati .

Consulta mandata a Sua M. dal detto Vicerè , a 28. febbrajo 1568. nella quale avvisa , ch' avendo Sua Sant. mandato in questo Regno Paolo Odescalco , per Nunzio , e Commessario delle Spoglie , e Decime : oltre la Commessione generale del suo Ufficio , aveva in sua persona spedite altre Commessioni sopra diverse cause , in quelle descritte : ed avendocene esso Nunzio presentate , con domandare licenza di poterle eseguire : e quelle viste ce l' aveva data , colle condizioni , qualità , e limitazioni in ciascheduna d' esse annodate . E che aveva riservata una sola delle sue commessioni , la quale non l' ha parso permettere che s' eseguisse , senza consulta , ed ordine di Sua Maestà , poiche in quella si dà potestà al Nunzio d' inquirere , e conoscere de' beni Ecclesiastici malamente alienati , in questo Regno , d' anni cento in qua : e delle nullità , ed invalidità di dette alienazioni , benché fossero confermate dalla Sede Apostolica , e suoi Commessarij . Com' ancora , della indebita occupazione , e detenzione de' beni : e quelli che trovasse malamente alienati , ed occupati , reintegrare al dominio di quelle Chiese , dalle quali apparissero alienati , e divisi ; con potestà di astringere i Possessori di quelli , (senza fare distinzione di Persone Ecclesiastiche , o Secolari) non solo alla restituzione de' beni ; ma alla soddisfazione de' frutti che averanno percepiti . E quantunque tra gli altri casi , ne' quali , per disposizione di ragione , i Giudici Ecclesiastici hanno giurisdizione di conoscere , e giudicare contro Laici , è questo quando si tratta di nullità di contratto sopra i beni delle Chiese , per difetto di solennità tale , o altra causa , che renda il contratto ipso jure nullo : e così anco , quando in tal contratto fosse ammessa fraude : e quando non si nega che gli beni contratti siano stati Ecclesiastici . Questa opinione però , avvegna che si stima comune fra Dottori , nasce da Canonj , e Capitoli fatti da i Sommi Pontefici , li quali giammai sono stati ricevuti , o hanno avuto esecuzione nel Regno . Anzi sempre i Tribunali Reggi nelle cause predette contro Laici conveniti , amministrando alle Chiese , e Persone Ecclesiastiche , (che tali , ed altre simili liti hanno intentato) la Giustizia , mai han permesso che contro Laici in questi casi , si procedesse per li Giudici Ecclesiastici , tanto Ordinarij , quanto Delegati Apostolici . Ed il Papa Paolo III. avendo tentata la medesima impresa , destinando in questo Regno Giudici con simili Commessioni , ed in specie lo stesso Paolo Odescalco , che al presente è venuto per Nunzio , a tempo che governava nel Regno il Cardinale Pacecco : mai fu data , anzi denegata sempre la licenza di eseguire le loro Commessioni , per lo pregiudicio , ch' apportavano alla Reale Giurisdizione , qual' è stata , e sta in possesso Ella sola delle cause predette contro Laici , conforme alla regola : che l' attore debbia seguire il foro del Reo , osservata anco in tai casi . E che quando si donasse luogo a tal Commessione , saria lo stesso che introdurre un Tribunale nuovo di Giudici Ecclesiastici in questo Regno , giamai costumato , non minore di qualsivoglia altro Reggij : e da

da esso si cauferia la po^{te}zione della quiete, e tranquillità pubblica, nella quale il Regno si trova. Il^{lo} Altariano anco grandissimi danni, e dispendij a i Sudditi, auendosi da fiv^{er} le alienazioni de' beni ecclesiastici, fatte da tanto lungo tempo, com'è quello d'anni cento, non solo ad istanza di Parte, ma *ex mero officio*, e per inquisizione, come dalle loro Commessioni si legge. Per le quali ragioni, ed altr'inconvenienti, che dall'esecuzione di tal Commessione potevano risultare, forse allora considerati, ed intesi da quei Pontefici; cessarono da tal impresa, nè fecero eseguire simili Commessioni, ma restorno quieti, nè procedono più oltre. E per questo non l'ha parlato dar licenza al Nunzio predetto di eseguire la sua Commessione: ma del tutto donarne avviso à Sua M. affi che resti servita interporre la sua Real Autorità col Papa: acciocchè voglia desistere da tal Commessione, come gli suoi Antecessori hanno fatto. Avvertendo à Sua M. che bisogna rimediare questo col Pontefice, altrimenti s'incorre nella censura della Bolla in Cena Domini, per la quale si comunicano tutti coloro, ch'impediscono l'esecuzione de' Brevi, e Provisioni Apostoliche: e la supplica restar servita comandare, quel che si ha da fare, ed eseguire. Questa visita, e Commessione del Nunzio Odescalco non ebbe effetto, e fu mandato dal Papa altro Nunzio in Napoli, à 9. febbraio 1569. come appare nel Tomo III. Del Nunzio Apostolico, e del e Spoglie, à car. 21.

Lettera del Cardinal Morone, scritta al Vicerè Duca d'Alcalà, da Roma, à 18. agosto 1570. dicendoli, aver conferito con D. Hernando de Torres alcune cose, le quali desidera che non solo siano intese dal Vicerè, ma discorse bene, col suo prudentissimo giudicio: poichè s'Egli non s'inganna, nella buona risoluzione di questo negozio, non solo vi vede il servizio di Dio, ma l'onore, ed utile di Sua M. ed al fine loda, e contento de' Ministri: e sia certo che la propensione, ch'Ei tiene del servizio di Sua M. oltre la pietà che si deve à Dio, l'induce à questi motivi. Però lo prega spigarli avanti lo stato del negozio, e concorrendo al parer suo, si togni ajutare una tal buona risoluzione.

Lettera di D. Hernando de Torres, scritta al Vicerè, à 19. agosto 1570. dicendo mandarli una lettera del Cardinal Morone, per lo che tocca all'ammettere in Regno la Bolla di rivedersi le cose malamente alienate dalla Chiesa, che deve essere in sua credenza: e la somma di quel ch' il Cardinale l'ha detto è, che di tutto quello, che sia per ricuperarsi daranno il terzo à Sua M. e che il negozio si tratterà nel Regno per quei della Fabbrica di S. Pietro coll'intervento di coloro, che il Vicerè farà servito deputare: e senza dubbio toccheranno à Sua M. più di centomila ducati: e si faceva servizio a Dio, alla chiesa, alle anime di quelli, ch'al presente possiedono queste cose ingiustamente ed indebitamente al Papa, ed alla Fabbrica di S. Pietro. Ed a lui pare (dice Egli) che il Vicerè deve darci orecchio, poichè farà padrone di quello per poter gratificare alcuni Baroni per ragione di Stato: quantunque esso Vicerè li tenga obbligati. Potrà dunque rispondere, quel che gli sarà servizio.

zio: Dice anco aver detto il Papa, che inviava questa Bolla in Ispagna; Come similmente ha fatto per tutta Italia.

Consulta scritta à Sua M. dallo stesso Vicerè, à 12. ottobre 1570. intorno al negozio scrittoli dal Cardinal Morone, e da D. Hernando Torres, dicendole che più volte per la Corte di Roma si è procurato, da un'anno in quà, d'introdurre nel Regno un Commessario Generale, con potestà di reintegrare tutt'i beni Ecclesiastici, che si pretendono indebitamente, o nullamente alienati da' Prelati, e altri Beneficiati, che furono delle Chiese, o che fossero stati illegittimamente occupati; pretendendo di potere procedere in questi casi il Giudice Ecclesiastico contro agli Laici. Ma perche tutto ciò era di grandissimo pregiudicio alla Reale Giurisdizione, non si ha consentito giamai: ed essendosi trattato una volta in tempo di Papa Paolo III. ed un'altra in tempo di Papa Giulio III. non si consentì, e fu negato l'Exequatur al Breve sopra di ciò spedito: e così pure si è praticato in tempo del Papa presente Pio V. negandosi l'Exequatur al Breve similmente spedito in persona del Nunzio Paolo Odescalco. Al presente conoscendosi, che quanto quà se l'è negato è stato con ragione, e con debito, e con buona considerazione: han pensata nuova forma per far inchinare Sua M. à concedere ciò che desiderano; ed è che loro si dia tanta licenza, con condizione, che i Commessarij della Fabbrica di S. Pietro procedano col consiglio, e parere d'un Consultore Reg. deputando dal Vicerè in nome di Sua M. offerendo che di tutto quello si ricava d'utile da tal commessione, se ne darà il terzo à Sua M. del che senza dubbio alcuno le toccheranno più di doc. centomila: e sopra di ciò ne l'ha scritto il Cardinal Morone, animandolo à questo, come per la copia della lettera, ed anco per un'altra copia di lettera, scrittali da D. Hernando Torres, che vanno ingiunte. A costoro ha Egli subito risposto, che volea avvisare Sua M. ed eseguire quel che da lei le verrà ordinato; perciò l'avvisi di tutto quello, che li occorre, così per l'una, come per l'altra risoluzione, che avesse da pigliare. Riferendoci le ragioni, che vi erano per fare inclinare Sua Maestà à concedere quanto si desiderava, ed anco gl'inconvenienti, e pregiudici, che seguono concedendosi.

Risposta di Sua M. al detto Vicerè, à 7. marzo 1571. dicendoli aver ricevuta sua lettera de' 12. ottobre, coll'avviso della commessione, che Sua Santità trattava di dare per la reintegrazione de' beni Ecclesiastici, che fossero alienati nel Regno di Napoli, e tutto quello, che in tal negozio aveva avvertito, considerato, e appuntato, come conveniva alla sua Prudenza. Ma perche non conviene entrare in questa pratica, si vada evitando colla dilazione della risposta; poichè non pare à Sua M. di soddisfare à quello, che cercano e ciò vada Egli facendo come del suo, senza dare ad intendere, che ne ha scritto in Ispagna, infino che facendoli nuova istanza, potrà dire, che avendo doppo meglio considerato, non l'ha parlato darne parte à Sua M. essendo gl'inconvenienti tanti, e di sì gran momento: poichè altre volte, che si tentò già il medesimo, si lasciò di ponere in esecuzione per lo stesso rispetto: e così per